

## **6** Le verifiche di conformità

---

L'articolo 37 della legge regionale 24/2017, comma 4, così dispone:

*Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico... è contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.*

Per dare a questo disposto razionale esecuzione è indispensabile stabilire quali siano i vincoli e le prescrizioni rispetto ai quali deve essere verificata la conformità, in quanto riferiti a contenuti e requisiti del PUG.

Quali discipline sovraordinate per le quali deve essere verificata la conformità sono individuate le seguenti

- legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24
- PTCP2009 - piano territoriale di coordinamento provinciale;
- PPEP – piano programma energetico

Sono considerate assorbite dal PTCP le disposizioni dei seguenti piani di settore:

- PAI – piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico;
- PPGR- piano provinciale per la gestione dei rifiuti;

Sono privi di effetti sui territori dei tre comuni:

- Piano di Tutela e Risanamento della qualità dell'aria;
- PRIT – piano regionale integrato dei trasporti;

Hanno rilevanza per altri strumenti di pianificazione urbanistica diversi dal PSC:

- PLERT – piano di localizzazione delle emittenti radio e televisiva;
- Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 febbraio 2010, n. 279; "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi".

Per la verifica di conformità del PSC e del RUE sono state selezionate le sole disposizioni contenenti direttive e indirizzi che devono essere distintamente adempiuti nella formazione di questi strumenti.

## 6.1 La conformità alla legge regionale 24/2017

Di seguito viene analizzata la conformità, rispetto alla legge regionale 24/2017. Sono considerati i soli paragrafi con dirette implicazioni sulla redazione del PUG, ovvero direttive e indirizzi.

Sono pertanto esclusi articoli e commi che consistono unicamente in titoli, definizioni, o con

funzione meramente illustrativa. Sono inoltre escluse le prescrizioni direttamente efficaci, da includersi nella *Tavola dei vincoli*.

Nella colonna a destra nella tabella è verificata la conformità dello strumento elaborato alla norma stessa.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
1	2	2. Il governo del territorio, inteso quale insieme delle attività di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del territorio e degli effetti delle politiche socio-economiche su di esso incidenti, è esercitato dai Comuni... nel rispetto dei seguenti obiettivi:	Conforme.
1	2	a) contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;	Conforme.
1	2	b) favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia, con particolare riferimento all'efficienza nell'uso di energia e risorse fisiche, alla performance ambientale dei manufatti e dei materiali, alla salubrità ed al comfort degli edifici, alla conformità alle norme antisismiche e di sicurezza, alla qualità ed alla vivibilità degli spazi urbani e dei quartieri, alla promozione degli interventi di edilizia residenziale sociale e delle ulteriori azioni per il soddisfacimento del diritto all'abitazione...	Conforme, per quanto rientra nell'ambito di efficacia della disciplina urbanistica.
1	2	c) tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano ed alla conservazione della biodiversità;	Conforme.
1	2	d) tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che li connotano;	Conforme.
1	2	e) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali del territorio regionale;	Conforme.
1	2	f) promuovere le condizioni di attrattività del sistema regionale e dei sistemi locali, per lo sviluppo, l'innovazione e la competitività delle attività produttive e terziarie;	Conforme.
1	2	g) promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente, per assicurare l'efficacia delle azioni di tutela e la sostenibilità degli interventi di trasformazione.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
2	2	2. Per le finalità di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche deputate all'esercizio delle funzioni di governo del territorio provvedono: ... b) ad acquisire, per i soggetti privati proponenti, l'informazione antimafia di cui... ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle azioni di trasformazione del territorio;	In riferimento alle istanze e alle osservazioni proposte da soggetti privati si ritiene che l'obbligo ricorra solo nel caso di atti negoziali, quali gli accordi operativi o il procedimento unico.
4	6	I PUG adottati e approvati ai sensi dell'articolo 3 fanno salva la definizione e l'attuazione degli accordi operativi, dei permessi di costruire convenzionati, degli strumenti attuativi e degli atti negoziali disciplinati dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.	Conforme.
5	4	In ogni caso, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato non devono accrescere la dispersione insediativa, individuando soluzioni localizzative contigue a insediamenti esistenti o convenzionati e funzionali alla riqualificazione del disegno dei margini urbani e al rafforzamento dell'armatura territoriale esistente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4.	Conforme.
6	1	In coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero di cui all'articolo 5, comma 1, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere, per l'intero periodo, un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3 per cento della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 7 del presente articolo.	Conforme.
9	1	a) il PUG, nel definire la strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, conferma l'attuale quota complessiva di aree pubbliche destinate a servizi, esistente nel territorio urbanizzato, destinando tali aree prioritariamente a soddisfare il fabbisogno di nuove dotazioni territoriali ovvero all'ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture pubbliche esistenti...	Conforme.
9	1	b) le aree permeabili collocate all'interno del territorio urbanizzato, non dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, sono destinate prioritariamente alla realizzazione di dotazioni ecologiche e ambientali e al mantenimento dei cunei verdi tra territorio rurale e territorio urbanizzato. Nelle medesime aree il PUG può motivatamente considerare ammissibili interventi di trasformazione edilizia nel solo caso in cui accerti che nelle aree contigue siano presenti adeguate dotazioni ecologiche e ambientali;	Conforme.
11	2	Il PUG, nel disciplinare gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana ammissibili, individua gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica nei quali l'uso di piccole aree a livello locale, per interventi edilizi e opere di urbanizzazione, è consentito direttamente attraverso permessi di costruire convenzionati....	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
14	1	... il PUG può individuare le opere incongrue presenti sul territorio urbanizzato, definendo gli obiettivi di qualificazione dell'ambiente urbano che si intendono realizzare con la demolizione o la significativa trasformazione delle stesse e indirizzi progettuali in merito alla tipologia degli interventi da attuare.	Conforme.
15	1	Per promuovere la realizzazione degli interventi di addensamento o sostituzione urbana, il Comune predispone e mantiene aggiornato l'albo degli immobili pubblici e privati resi disponibili per interventi di riuso e di rigenerazione urbana e predispone appositi elaborati cartografici per renderne agevole l'individuazione.	Gli immobili quantomeno suscettibili di tali interventi consistono in pochissime unità, cui non avrebbe senso dedicare un apposito albo.
18	1	Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile... Comuni e le loro Unioni, nell'elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valsat degli stessi...	Conforme.
	2	A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato "documento di Valsat", costituente parte integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i relativi effetti sull'ambiente e sul territorio. Nell'individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell'ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 22, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite ai sensi dell'articolo 23 e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla strategia regionale di sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 40, comma 8.	Conforme.
	3	Nel documento di Valsat sono inoltre individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali misure, idonee ad impedirli, mitigarli o compensarli, adottate dal piano ai sensi degli articoli 20 e 21, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili.	Conforme.
	4	Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato "sintesi non tecnica", nel quale è descritto sinteticamente, in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
19	2	La Valsat ha ad oggetto unicamente le prescrizioni e gli indirizzi del piano, recependo gli esiti della valutazione dei piani competenti e dei piani cui si porti variante, per le previsioni e gli aspetti rilevanti che sono stati oggetto di precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente nel predisporre il documento di Valsat del proprio piano può dar conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi e valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti.	Conforme.
21	2	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale provvede alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, coordinandosi con le politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici stabilite a livello europeo, nazionale e regionale e recependo le indicazioni delle pianificazioni settoriali. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi di proprietà privata che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, attraverso la specifica modalità di sistemazione delle aree pertinenziali stabilite dal piano comunale.	Conforme.
24	1	Allo scopo di semplificare e qualificare il contenuto dei piani, superando il meccanismo della pianificazione a cascata, le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica sono conferite dalla presente legge secondo il principio di competenza, secondo il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli siano attribuiti dalla presente legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.	Conforme.
24	2	In applicazione del principio di competenza di cui al comma 1, in caso di conflitto tra le previsioni di diversi strumenti di pianificazione, prevale quanto stabilito dal piano cui la regolazione di quella materia o di quella tematica è conferita dalla legge, senza la necessità di modificare le previsioni dei piani che esulano dalle loro competenze. In particolare, in applicazione di tale principio:	Conforme.
24	2	a) la cartografia relativa ai contenuti strategici dei piani territoriali e del PUG deve avere carattere ideogrammatico, con l'effetto che la puntuale delimitazione dei relativi perimetri è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica;	Conforme.
24	2	b) le indicazioni della componente strategica del PUG, relative ai criteri di localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è di competenza esclusiva degli accordi operativi e dei piani attuativi di iniziativa pubblica.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
28	1	Allo scopo di specificare il grado di coerenza delle previsioni di piano, gli elaborati normativi degli strumenti di pianificazione devono indicare l'efficacia delle singole disposizioni, distinguendo tra prescrizioni e indirizzi, secondo i criteri distintivi indicati dal comma 2.	Conforme.
31	2	In particolare, sulla base di un'approfondita analisi e valutazione dei tessuti urbani esistenti e avvalendosi delle risultanze del quadro conoscitivo e delle informazioni ambientali e territoriali di cui agli articoli 22 e 23, il PUG:	Conforme.
		a) individua il perimetro del territorio urbanizzato, detta la disciplina del centro storico e stabilisce i vincoli e le invarianze strutturali di propria competenza, di cui all'articolo 32;	Conforme.
		b) disciplina il territorio urbanizzato, di cui all'articolo 33;	Conforme.
		c) stabilisce la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, di cui all'articolo 34;	Conforme.
		d) disciplina i nuovi insediamenti realizzabili al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e la disciplina del territorio rurale, ai sensi degli articoli 35 e 36...	Conforme.
32	2	2. Il PUG individua il perimetro del territorio urbanizzato, il quale comprende:	Conforme.
32	2	a) le aree edificate con continuità a prevalente destinazione residenziale, produttiva, commerciale, direzionale e di servizio, turistico ricettiva, le dotazioni territoriali, le infrastrutture, le attrezzature e i servizi pubblici comunque denominati, i parchi urbani nonché i lotti e gli spazi ineditati dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;	Conforme.
32	2	b) le aree per le quali siano stati rilasciati o presentati titoli abilitativi edilizi per nuove costruzioni o siano state stipulate convenzioni urbanistiche attuative;	Conforme.
32	2	c) i singoli lotti di completamento individuati dal piano vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e collocati all'interno delle aree edificate con continuità o contermini alle stesse;	Conforme.
32	2	d) i lotti residui non edificati, dotati di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti in quanto facenti parte di un piano urbanistico attuativo, comunque denominato, attuato o in corso di completamento.	Conforme.
32	3	3. Non fanno parte del territorio urbanizzato:	Conforme.
32	3	a) le aree rurali, comprese quelle intercluse tra più aree urbanizzate aventi anche un'elevata contiguità insediativa;	Conforme.
32	3	b) l'edificato sparso o discontinuo, collocato lungo la viabilità e le relative aree di pertinenza e di completamento;	Conforme.
32	3	c) le aree permeabili collocate all'interno delle aree edificate con continuità che non siano dotate di infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti;	Conforme.
32	3	d) le aree di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, collocate al di fuori delle aree edificate con continuità.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
32	4	In sede di prima formazione del PUG, il perimetro del territorio urbanizzato va individuato con riferimento alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6, comma 1.	Conforme.
32	5	5. Sulla base dell'individuazione del sistema insediativo storico del territorio regionale operata dal Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR), il PUG definisce inoltre la perimetrazione del centro storico e ne individua gli elementi peculiari e le potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PUG stabilisce inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla tutela degli esercizi aventi valore storico e artistico.	Conforme.
32	6	6. Nella disciplina del centro storico il PUG si conforma ai seguenti principi:	Conforme.
32	6	a) è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale e fattori identitari della comunità locale;	Conforme.
32	6	b) sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;	Conforme.
32	6	c) non possono essere rese edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi destinati ad usi urbani collettivi nonché quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici.	Conforme.
32	8	Compete inoltre al PUG individuare gli edifici che, pur non essendo compresi negli elenchi di cui alla parte II del decreto legislativo n. 42 del 2004, presentano un particolare interesse storico-architettonico, o culturale e testimoniale, con le relative aree di pertinenza, specificando per ciascuno di essi le categorie degli interventi di recupero ammissibili, gli elementi architettonici o tipologici da salvaguardare, le modalità di intervento ed i materiali utilizzabili, nonché le destinazioni d'uso compatibili con la struttura e la tipologia dell'edificio e con il contesto ambientale.	Conforme.
33	2	A tale scopo il PUG elabora lo schema di assetto del territorio urbanizzato, con il quale individua, con una cartografia a carattere ideogrammatico ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), le parti della città che presentano caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e storico culturale, e che per questo richiedono una disciplina uniforme.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
33	3	Il PUG, per ciascuna parte del territorio urbanizzato individuata ai sensi del comma 2 del presente articolo, definisce gli obiettivi generali per il miglioramento della qualità urbana e ambientale e le dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici ritenuti necessari, ai sensi dell'articolo 34, nonché la gamma degli usi e delle trasformazioni ammissibili, stabilendo per ciascuno di essi i requisiti e le condizioni cui è subordinato l'intervento nonché gli incentivi urbanistici riconosciuti. Il piano in particolare definisce, per ciascuna parte del territorio urbanizzato:	Conforme.
33	3	a) gli interventi di addensamento o sostituzione urbana subordinati alla stipula di accordi operativi o di piani attuativi di iniziativa pubblica, di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e all'articolo 32, comma 7;	Conforme.
33	3	b) gli interventi sul tessuto urbano consolidato che possono essere attuati direttamente con la presentazione di un titolo abilitativo edilizio, ai sensi del comma 4 del presente articolo.	Conforme.
33	4	Per le trasformazioni attuabili per intervento diretto, il PUG fornisce un'univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati e stabilisce la disciplina urbanistica di dettaglio da osservare. In particolare il piano disciplina compiutamente i seguenti interventi:	Conforme.
33	4	a) i mutamenti di destinazione d'uso e le trasformazioni edilizie da promuovere nel centro storico per realizzare le politiche di cui all'articolo 32, commi 5, 6 e 7;	Conforme.
33	4	b) gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio tutelato dal piano ai sensi dell'articolo 32, comma 8;	Conforme.
33	4	c) gli interventi di qualificazione edilizia, ristrutturazione urbanistica e di costruzione e successiva demolizione, di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).	Conforme.
33	5	Fuori dai casi di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione del principio di competenza di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, il PUG non può stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia subordinata ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
34	1	1. Il PUG, attraverso la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, persegue l'obiettivo di rafforzare l'attrattività e competitività dei centri urbani e del territorio, elevandone la qualità insediativa ed ambientale tramite: la crescita e qualificazione dei servizi e delle reti tecnologiche, l'incremento quantitativo e qualitativo degli spazi pubblici, la valorizzazione del patrimonio identitario, culturale e paesaggistico, il miglioramento delle componenti ambientali, lo sviluppo della mobilità sostenibile, il miglioramento del benessere ambientale e l'incremento della resilienza del sistema abitativo rispetto ai fenomeni di cambiamento climatico e agli eventi sismici. La strategia indica altresì i criteri e le condizioni generali che, specificando le politiche urbane e territoriali perseguite dal piano, costituiscono il quadro di riferimento per gli accordi operativi e per i piani attuativi di iniziativa pubblica. In particolare, la strategia fissa, attraverso l'indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare, gli obiettivi generali che attengono:	Conforme.
34	1	a) ai livelli quantitativi e qualitativi del sistema delle dotazioni territoriali, delle infrastrutture per la mobilità e dei servizi pubblici da realizzare nel territorio comunale;	Conforme.
34	1	b) al grado di riduzione della pressione del sistema insediativo sull'ambiente naturale, di adattamento ai cambiamenti climatici, di difesa o di delocalizzazione dell'abitato e delle infrastrutture a rischio e di miglioramento della salubrità dell'ambiente urbano, anche grazie all'attuazione delle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e alla realizzazione e al potenziamento delle dotazioni ecologiche e ambientali, di cui agli articoli 20 e 21.	Conforme.
34	2	In considerazione degli obiettivi generali stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo e delle indicazioni derivanti dalle valutazioni ambientali e territoriali della Valsat, la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale definisce l'assetto spaziale di massima degli interventi e delle misure ritenute necessarie e, tenendo conto delle significative carenze pregresse di dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici e delle situazioni di vulnerabilità accertate dal quadro conoscitivo per gli areali urbani omogenei individuati ai sensi dell'articolo 33, comma 2, individua i fabbisogni specifici da soddisfare nei medesimi ambiti, anche fornendo indicazioni di massima di carattere progettuale e localizzativo...	Conforme.
34	3	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua altresì il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale, specificando le diverse esigenze abitative presenti nel territorio comunale alla luce delle analisi demografiche operate dal quadro conoscitivo e stabilisce le modalità con cui gli interventi di riuso e rigenerazione e di nuova urbanizzazione concorrono al soddisfacimento di tale fabbisogno, prevedendo, se necessario, forme di compensazione per il maggior onere.	Non sono determinabili fabbisogni di tale genere nel territorio comunale.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
34	5	La strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua altresì le azioni, ordinate secondo criteri di rilevanza e fattibilità, che consentono di attuare le esigenze prestazionali, le condizioni di sostenibilità e i fabbisogni specifici di cui ai commi 1, 2 e 3, attraverso l'utilizzo delle risorse pubbliche, dei proventi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), nonché attraverso la negoziazione con soggetti privati in sede di perfezionamento degli accordi operativi.	Non conforme. Non si è individuato un modo per ricondurre azioni all'ambito di una disciplina urbanistica generale del territorio, efficace a tempo indeterminato. Nei comuni obbligati alla sua formazione, questo è propriamente compito del PPA.
35	2	Per le nuove urbanizzazioni la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale stabilisce i requisiti prestazionali e le condizioni di sostenibilità ambientale e territoriale nonché il concorso delle nuove previsioni alla realizzazione del fabbisogno di edilizia residenziale sociale, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 3, nel rispetto delle dotazioni minime di aree pubbliche di cui al comma 3 del presente articolo. In particolare, i nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato devono assicurare la contemporanea realizzazione, oltre alle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, delle seguenti opere:	Conforme.
35	2	a) le attrezzature e gli spazi collettivi richiesti dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale;	Conforme.
35	2	b) le condizioni di accessibilità tra cui i sistemi per la mobilità ciclabile e pedonale protetta nonché, compatibilmente con le condizioni locali, il trasporto pubblico locale;	Conforme.
35	2	c) i servizi idrici integrati e le altre reti e impianti tecnologici ed energetici;	Conforme.
35	2	d) le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale e le dotazioni ecologiche ed ambientali, stabilite ai sensi degli articoli 20 e 21, le quali non sono oggetto di scomputo dal contributo di costruzione e non possono essere monetizzate.	Non ricorre il caso.
35	4	...il PUG, sulla base della strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e delle previsioni della pianificazione territoriale e settoriale, ricostruisce la griglia degli elementi strutturali che connotano il territorio extraurbano e che costituiscono riferimento necessario per le nuove previsioni, e stabilisce i limiti, le condizioni e le opportunità insediative che ne derivano, in conformità agli esiti della Valsat del piano. I principali elementi strutturali del territorio extraurbano sono costituiti da:	Conforme.
35	4	a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità, delle reti tecnologiche e dei servizi di rilievo sovracomunale esistenti o previsti dai piani e programmi;	Conforme.
35	4	b) il sistema delle tutele ambientali, paesaggistiche e storico-culturali;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
35	4	c) le caratteristiche morfologiche o geologiche dei terreni;	Conforme.
35	4	d) le caratteristiche dei suoli e dei servizi ecosistemici da essi svolti;	Il quadro conoscitivo non include i servizi ecosistemici.
35	4	e) le aree caratterizzate da situazioni di rischio industriale o naturale, comprese quelle che presentano situazioni di pericolosità sismica locale.	Non ricorre il caso.
35	5	5. Il piano fornisce, attraverso appositi elaborati cartografici, una puntuale rappresentazione dei sistemi ed elementi strutturali di cui al comma 4, esistenti e in corso di realizzazione, definisce, attraverso apposita zonizzazione, gli ambiti destinati ad assicurare la fattibilità delle opere pubbliche e di interesse pubblici...	Conforme.
35	6	6. Gli elaborati di cui al comma 5 non contengono in nessun caso una rappresentazione cartografica delle aree idonee ai nuovi insediamenti bensì indicano, attraverso apposita rappresentazione ideogrammatica ai sensi dell'articolo 24, comma 2, lettera a), le parti del territorio extraurbano, contermini al territorio urbanizzato, che non presentano fattori preclusivi o fortemente limitanti alle trasformazioni urbane e che beneficiano delle opportunità di sviluppo insediativo derivanti dalle dotazioni territoriali, infrastrutture e servizi pubblici in essere o in corso di realizzazione, secondo quanto previsto dalla strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale.	Conforme.
36	1	La pianificazione del territorio rurale persegue la tutela e la valorizzazione dei territori agricoli e delle relative capacità produttive agroalimentari, salvaguardando le diverse vocazionalità tipiche che lo connotano, valorizzando altresì l'agricoltura periurbana e i parchi agricoli. ... compete al PUG dettare la disciplina degli usi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie che siano funzionali all'attività agricola e a quelle ad essa connesse, in conformità alle disposizioni di tutela e valorizzazione del valore paesaggistico del territorio rurale, stabilite dal PTPR, nel rispetto della disciplina ambientale.	Conforme.
36	2	Nel territorio rurale il piano persegue altresì il recupero del patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole ivi insediate, promuovendo gli interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali con le misure previste dall'articolo 8, comma 1, lettera d). La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano, soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente legge e dalla disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
36	3	I nuovi fabbricati di cui al comma 2 sono realizzati all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi impianti.	Conforme.
36	4	Il PUG individua e disciplina l'edificato sparso o discontinuo non facente parte del territorio urbanizzato e le relative aree di pertinenza e di completamento, di cui all'articolo 32, comma 3, lettera b), promuovendo prioritariamente gli interventi di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a) e b).	Conforme.
36	5	Il recupero degli edifici non più funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse è disciplinato dal PUG... con riferimento alle diverse caratteristiche del territorio rurale, nel rispetto della disciplina dettata dal PTPR, allo scopo di conseguire prioritariamente il recupero e la valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo 32, comma 8, la qualificazione del paesaggio e il contrasto allo spopolamento e abbandono delle aree remote e marginali, nell'osservanza dei seguenti principi:	Conforme.
36	5	a) per gli edifici con originaria funzione abitativa e per quelli d'interesse storico, culturale e testimoniale sono comunque consentiti interventi di recupero a fini residenziali non connessi con l'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse nonché per altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale e paesaggistico purché ammessi dal piano;	Conforme.
36	5	b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti unicamente gli interventi di recupero, comprensivi della demolizione e ricostruzione, che risultino compatibili con la conservazione delle caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi ammessi dal piano;	Conforme.
36	5	c) nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), è ammessa altresì la demolizione dei manufatti edilizi aventi funzione accessoria che siano stati legittimamente realizzati o oggetto di sanatoria, quali i depositi attrezzi, i piccoli ricoveri per animali e i magazzini, nonché il recupero delle relative superfici con l'ampliamento dell'edificio principale ovvero con la realizzazione in adiacenza allo stesso di fabbricati autonomi aventi le destinazioni d'uso dei manufatti accessori originari o quelle consentite dal piano. Non è comunque consentito il recupero di tettoie, baracche e di ogni altro manufatto precario e di strutture leggere, la cui completa rimozione costituisce condizione per l'attuazione degli interventi di cui alla presente lettera;	Conforme.
36	5	d) gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni della legge regionale 24/2017	verifica di conformità del PSC
36	5	e) nei restanti casi di edifici non più funzionali all'attività agricola e di quelle ad essa connesse, dismessi o in corso di dismissione, compresi i casi di edifici produttivi esistenti nel territorio rurale, al fine di incentivare la totale rimozione di tali manufatti e di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del territorio rurale, il piano prevede la stipula di accordi operativi per disciplinare interventi volti al recupero di una quota progressivamente minore della superficie coperta originaria, comunque non superiore al 10 per cento della stessa, ovvero al 20 per cento nel caso in cui siano necessarie opere di bonifica del sito e di rimozione di materiali pericolosi, tra cui l'amianto. Per i fabbricati individuati dal piano come opere incongrue, ai sensi della legge regionale n. 16 del 2002 e dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il medesimo piano può consentire la stipula di accordi operativi che prevedano il recupero di una quota comunque non superiore al 50 per cento della superficie coperta originaria, parametrata ai costi dell'intervento specificati analiticamente nella relazione economico finanziaria di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c).	Conforme.
37	1	1. Allo scopo di favorire la conoscibilità e il coordinamento delle prescrizioni conformative del territorio e dei vincoli morfologici, paesaggistici, ambientali, storico-culturali e infrastrutturali che gravano sul territorio e di semplificare la presentazione e il controllo dei titoli edilizi e ogni altra attività di verifica di conformità degli interventi di trasformazione, i Comuni si dotano di un apposito strumento conoscitivo, denominato "tavola dei vincoli". In esso sono rappresentati tutti i vincoli e le prescrizioni che precludono, limitano o condizionano l'uso o la trasformazione del territorio, derivanti, oltre che dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, dalle leggi, dai piani generali o settoriali, ovvero dagli atti amministrativi di apposizione di vincoli di tutela. Tale atto è corredato da un elaborato, denominato "scheda dei vincoli", che riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva.	Conforme.
37	4	Nel documento di Valsat di ciascun strumento urbanistico o atto negoziale che stabilisca la localizzazione di opere o interventi in variante alla pianificazione è contenuto un apposito capitolo, denominato "verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato.	Conforme.

## 6.2 La conformità al PTCP

La verifica di conformità del PUG al PTCP è complicata dalla sopravvenuta disposizione dell'articolo 76, comma 2 della nuova legge urbanistica regionale.

*Le previsioni dei PTCP approvati ai sensi della legge regionale n. 20 del 2000 conservano efficacia fino all'entrata in vigore del PTM e dei PTAV, limitatamente ai contenuti attribuiti dalla presente legge e dalla legislazione vigente ai piani territoriali generali, metropolitani e di area vasta.*

Sarebbe tuttavia temerario discriminare quanto nel PTCP ha perduto efficacia, senza il supporto di analisi e valutazioni non opinabili. In linea generale, quindi, tutti i dispositivi del PTCP vengono qui prudenzialmente considerati come efficaci termini per la prescritta verifica di conformità.

Del PTCP sono qui considerate esclusivamente le disposizioni che consistono in direttive o indirizzi per la formazione del PSC (intese come riferibili ai PUG), concernenti trasformazioni fisiche o funzionali del territorio

soggette a titolo abilitativo o alla formazione di piani urbanistici attuativi. In alcuni casi sono state assunte disposizioni che le norme del PTCP qualificano impropriamente come prescrizioni, in quanto riferite a requisiti della strumentazione urbanistica generale.

Non costituiscono pertanto oggetto di verifica di conformità le prescrizioni impartite dal PTCP, le cui efficacia e cogenza sono indipendenti dalla strumentazione urbanistica subordinata. Come è motivato e argomentato alla parte 4 - *Il dispositivo della disciplina* della presente Relazione, la disciplina direttamente efficace del PTCP, o disposta da altre fonti normative non comunali, è recepita con funzione ricognitiva nella *Carta unica del territorio*.

Oltre alle prescrizioni, sono escluse le definizioni e le disposizioni con funzione meramente illustrativa.

L'ultima colonna *verifica conformità* definisce per ogni disposizione l'esito della rispettiva valutazione di conformità.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
9	4	4. (D) Qualora all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dalla normativa regionale vigente, ricadano aree comprese nella zona di cui al presente articolo, è compito degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale definire i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni, valutando la compatibilità di tali interventi e trasformazioni rispetto delle disposizioni di tutela paesaggistica vigenti nonché con riferimento ai criteri definiti nella direttiva di cui al successivo comma 10. Il PSC, ai sensi dell'art. A-2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 definisce, nelle aree di cui al presente comma, le azioni volte a ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti, anche sulla base delle indicazioni e degli indirizzi disposti dalle autorità competenti. L'approvazione dei contenuti del PSC relativamente alle aree di cui al presente comma è subordinata alla acquisizione dell'intesa della Provincia in merito alla sua conformità agli strumenti della pianificazione territoriale di livello sovraordinato, fatte salve le procedure relative alla stipula di accordi di pianificazione tra Comune e Provincia, ai sensi dell'art. 14 della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20.	Conforme. Si veda la Parte 3 La ValSAT della presente relazione.
9	4	Devono inoltre essere esplicitate le misure da adottare per evitare l'eventuale danneggiamento dei beni e delle strutture previste ed esistenti in considerazione e nel rispetto dei valori territoriali e degli effetti che le opere idrauliche possono produrre sul contesto paesaggistico.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
9	14	14. (D) Nelle zone di tutela ordinaria, gli strumenti di pianificazione urbanistica possono, previo parere favorevole della Provincia, prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti limitatamente all'ambito collinare e montano, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti, e consentano un idoneo inserimento paesaggistico e architettonico.	Conforme
9	16	16. (D) La pianificazione comunale od intercomunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, può localizzare le infrastrutture ed attrezzature di cui al comma precedente oltre che nelle fasce di espansione inondabili anche nelle zone di tutela ordinaria. In particolare, recepisce e specifica le indicazioni di cui al presente comma e al comma precedente mediante l'individuazione di destinazioni d'uso del suolo che tendano a preservare e migliorare la primaria fruizione idraulica e di tutela naturalistica ed ambientale della zona, anche al fine di favorirne la fruizione per attività del tempo libero, scientifico-culturali e didattiche.	Non ricorre il caso.
9	17	17. (D) I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, nel rispetto delle eventuali indicazioni del presente piano e di altri strumenti di pianificazione infraregionale individuano:	Non ricorre il caso.
9	17	a. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, in quanto ubicati su aree esondabili, o soggette a fenomeni erosivi;	Non ricorre il caso.
9	17	b. le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a. possibilmente procedendo ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 20/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;	Non ricorre il caso.
9	17	c. i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al comma 2 del presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere entro le predette zone, subordinatamente ad interventi di messa in sicurezza;	Non ricorre il caso.
9	17	d. gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c. con gli obiettivi di tutela delle zone cui ineriscono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che non abbiano il carattere della precarietà, e/o che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;	Non ricorre il caso.
9	17	e. gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
9	17	f. le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a. e b., che di quelli sottoposti a messa in sicurezza e riassetto ai sensi delle precedenti lettere c. e d.;	Non ricorre il caso.
9	17	g. i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di messa in sicurezza e riassetto, fermo restando che essi:	Non ricorre il caso.
9	17	non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;	Non ricorre il caso.
9	17	sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra.	Non ricorre il caso.
9	21	21. (l) Negli ambiti di cui al comma 2 in coerenza con quanto disposto dal Titolo 6 del presente Piano gli strumenti di Pianificazione e programmazione provinciale e gli strumenti di Pianificazione comunale incentivano:	Conforme.
9	21	a. la costituzione di parchi fluviali e lacuali, che ricomprendano ambienti (inclusi i terrazzi fluviali idraulicamente connessi ai corsi d'acqua), i cui caratteri naturali siano ben conservati, o qualora fortemente modificati dall'opera dell'uomo, ne prevedano la loro rinaturalizzazione;	Conforme.
9	21	b. la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea;	Conforme.
9	21	c. gli interventi finalizzati alla riqualificazione ecologica ed ambientale della regione fluviale, la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata;	Conforme.
9	21	d. il mantenimento di aree demaniali e di proprietà pubblica al lato dei corsi d'acqua, in quanto tali aree hanno un rilevante valore ecologico ed ambientale intrinseco compresi i beni immobili patrimoniali pubblici, anche se non più inondabili, già di pertinenza fluviale;	Conforme.
9	21	e. la realizzazione di opere di sistemazione idraulica, quali argini o casse di espansione ed ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali in coerenza con l'assetto di progetto dell'alveo definito dalle Autorità idrauliche competenti;	Conforme.
9	21	f. gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli insediamenti e delle infrastrutture eventualmente presenti;	Conforme.
9	21	g. il recupero e mantenimento di condizioni di naturalità, salvaguardando le aree sensibili e i sistemi di specifico interesse naturalistico e garantendo la continuità ecologica del sistema fluviale;	Conforme.
9	21	h. la progressiva riduzione e rimozione dei fattori di degrado ambientale e paesaggistico presenti;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
9	21	i. la salvaguardia e valorizzazione delle pertinenze storiche lungo i corpi idrici, in particolare ville padronali, edifici e manufatti di interesse tipologico, la cui funzione sia storicamente legata al corso d'acqua, quali ponti, vecchi mulini, chiuse ecc.;	Conforme.
9	21	j. la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati.	Conforme.
12A	2	2.1 Nelle aree di ricarica della falda descritte al precedente comma 1 lett. a, al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee utilizzate per scopo idropotabile, valgono le disposizioni ed i divieti riportati alle successive lettere:	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nel RUE, come è argomentato alla Parte 4 della presente relazione.
12A	2	a.5(D) i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle presenti disposizioni, recepiscono le seguenti direttive:	Si veda sopra.
12A	2	deve essere applicata, ed eventualmente approfondita con particolare riferimento agli ambiti definiti a classi di sensibilità 1 e 2 (Carta n. 3.1), la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'omonimo Allegato 1.4 alle presenti norme;	Non ricorre il caso.
12A	2	nelle aree urbane comprese nelle classi di sensibilità 1 (Carta n. 3.1) devono in particolare essere privilegiati gli interventi di completamento o ampliamento orientati a destinazioni d'uso di tipo residenziale, direzionale, commerciale o di servizio;	Non ricorre il caso.
12A	2	- i sistemi fognari pubblici e privati devono essere realizzati con tecnologie e materiali atti a garantirne la perfetta tenuta, con particolare riferimento al collegamento tra il collettore e i pozzetti d'ispezione, al fine di precludere ogni rischio d'inquinamento. Le medesime garanzie costruttive debbono essere riservate anche agli altri manufatti in rete (es. impianti di sollevamento ecc.) e alle strutture proprie degli impianti di depurazione. Per le reti ed i manufatti fognari esistenti deve essere prevista una verifica della tenuta idraulica, anche ai sensi della disciplina delle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo", di cui all'Allegato 1.4 alle presenti norme, cui si rimanda anche per gli scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose. I regolamenti urbanistici comunali devono contenere disposizioni in tal senso;	Non ricorre il caso.
12A	2	c.4 (D) nei settori di ricarica di tipo A, B e D i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, devono promuovere il mantenimento delle superfici coltivate attraverso la limitazione delle destinazioni urbanistiche che comportino nuova urbanizzazione.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
12A	2	A tale fine nella formazione dei Piani Strutturali Comunali o nella redazione di varianti ai PRG, il comune calcola l'estensione complessiva delle aree di ricarica della falda (settori A, B, D) interessate da nuove destinazioni urbanistiche che comportano l'impermeabilizzazione del suolo, e l'estensione delle aree in cui è prevista una riduzione dell'impermeabilizzazione rispetto allo stato di fatto (ad es. aree produttive dismesse classificate come ambiti da riqualificare). Il bilancio relativo deve essere tale da garantire, anche attraverso misure compensative, il mantenimento degli apporti di ricarica naturale della falda almeno ai livelli precedenti l'adozione dello strumento urbanistico.	Non ricorre il caso.
12A	2	Il bilancio sopra citato deve essere riportato nella Relazione illustrativa del PSC o della Variante al PRG.	Non ricorre il caso.
12A	2	Nel caso in cui il bilancio delle previsioni urbanistiche evidenzi un incremento di superfici impermeabilizzate rispetto allo stato di fatto, la normativa del PSC deve prevedere espressamente (anche attraverso i necessari rimandi al RUE, al POC e agli strumenti attuativi) che in ciascun intervento urbanistico siano adottate misure compensative idonee a garantire un bilancio idrico non sfavorevole, tra cui quelle indicate alle successive lett. c.4.2.	Non ricorre il caso.
12A	2	c.5.2 nei settori di ricarica di tipo D non è consentita la previsione di nuove aree destinate ad attività industriali;	Non ricorre il caso.
12A	2	c.6 (D) nelle aree urbanizzate al 1 febbraio 2006, data di entrata in vigore del PTA, nei settori di ricarica di tipo D l'insediamento di nuove attività industriali è consentito nel rispetto delle condizioni elencate alla precedente lettera c.5.1;	Non ricorre il caso.
12A	2	2.1.d (D) Nei settori di ricarica di tipo C, oltre alle disposizioni di cui alle precedenti lett. a e b, vanno rispettate le disposizioni definite per il settore di ricarica di tipo B alla lett. c.3 e quelle dell'art. 12C, comma 2.2;	Conforme.
12A	2	2.2 nelle Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche descritte al precedente comma 1 lettera b valgono le seguenti disposizioni:	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nel RUE, come è argomentato alla parte 4 - Il dispositivo della disciplina del territorio della presente relazione.
12A	2	2.2.b (D) Deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell'Allegato 1.4 alle presenti norme, quando la singola disposizione riportata nell'Allegato è riferita espressamente a tutti i settori delle aree ricarica della falda (dicitura "Tutti i settori di ricarica della falda"); i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi devono provvedere a recepire, ed eventualmente approfondire, tale disciplina;	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
12A	2	2.6 (I) con riferimento alle zone di cui al precedente comma 2.5, al fine di aumentare il grado di tutela, gli strumenti di pianificazione comunali possono elaborare ulteriori specificazioni di zona e di norma, qualora risultino da studi approfonditi sulla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei.	Non ricorre il caso.
12B	2	2.1.d (D) è vietata la realizzazione di discariche di rifiuti, pericolosi e non;	Non ricorre il caso.
12B	2	f.1 (D) è vietata la realizzazione di nuovi allevamenti zootecnici intensivi assoggettati al regime di autorizzazione integrata ambientale come individuati nell'Allegato I del D.Lgs. 59/2005, attuazione della Direttiva 96/61/CE, nonché la realizzazione di nuovi allevamenti che non posseggano un adeguato rapporto fra capi allevati e terreno disponibile per lo spandimento, a titolo reale di godimento;	Conforme.
12B	2	f.2 (D) l'insediamento di nuove attività industriali va subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	- si fa obbligo, ove tecnicamente possibile, del collettamento in pubblica fognatura degli scarichi di acque reflue industriali;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	- che il prelievo di acque sotterranee a scopo produttivo sia verificato alla luce di una valutazione di compatibilità con il bilancio idrico locale. Quando è richiesto un nuovo prelievo di acqua sotterranea, è necessario che venga eseguito a cura del richiedente uno studio idrogeologico che permetta al competente Servizio tecnico regionale di valutare, a scala di acquifero locale, gli effetti prevedibili anche nel tempo in conseguenza del prelievo;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	- che non vengano previste o potenziate attività di gestione di rifiuti pericolosi;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	f.3 (D) deve essere applicata la disciplina relativa alle "misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'art. 45, comma 2 lett. a2 delle norme del PTA" riportata nell' Allegato 1.4 alle presenti norme; i Comuni in sede di redazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento dei medesimi devono provvedere a recepire ed eventualmente approfondire tale disciplina;	Recepito nella Scheda dei vincoli.
12B	2	f.4 (D) devono essere indicati gli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali;	Non ne ricorre la necessità nei territori montani.
12B	2	f.5 (D) laddove individuino aree con cavità ipogee, in sicura e diretta connessione con i circuiti di sorgenti captate per il consumo umano, provvedono a disporre l'applicazione delle misure di tutela delle zone di rispetto delle captazioni da sorgenti previste dalla normativa vigente;	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
12B	2	f.6 (D) devono individuare le zone interessate da sorgenti naturali, di valenza naturalistica, paesaggistica, ambientale, storico-culturale e dettare le relative disposizioni volte a tutelare l'integrità dell'area di pertinenza anche ai fini della salvaguardia della qualità e della quantità delle risorse idriche. Nello specifico, con riferimento alle "sorgenti di particolare pregio naturalistico – ambientale" (intese come sorgenti libere, o comunque non captate per uso privato o acquedottistico, quali ad esempio fontane o altre scaturigini che rivestono valore storico-paesaggistico e possiedono caratteristiche di pregio naturalistico), la relativa disciplina di tutela deve recepire il divieto del prelievo di acqua in una fascia di raggio di 500m.	Sono state recepite le individuazioni del PTCP NELLA Tavola dei vincoli.
12B	2	Nell'ambito dei territori delle aree protette, i Comuni espletano gli adempimenti di cui alla presente lettera di concerto con gli enti gestori delle medesime, in connessione con le attività di cui al successivo comma 2.2;	Conforme.
15	2	2. (D) Al fine del perseguimento della mitigazione del rischio idrogeologico i Comuni in sede di formazione e approvazione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, provvedono a conformare le loro previsioni alle delimitazioni di cui al presente articolo ed alle relative disposizioni, approfondendo ed integrando i contenuti specifici del presente piano ai sensi di quanto disposto all'art. A-2, comma 2 della L.R. 20/2000. In tale contesto, i Comuni possono proporre, sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po, eventuali ridefinizioni delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 previe analisi di carattere geologico-tecnico, corredate da approfondimenti di maggior dettaglio estesi ad un conveniente intorno, i quali devono comprendere comunque l'acquisizione dei dati necessari per la valutazione della reale attività del fenomeno franoso e/o della sua reale delimitazione. L'entità e tipologia delle indagini devono essere adeguate alle dimensioni del corpo di frana, alla complessità del sottosuolo, alla tipologia di intervento urbanistico in previsione e in generale alle dimensioni dell'intervento antropico in progetto. Ai fini dell'eventuale validazione delle proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16, il Comune procede secondo la disciplina di cui all'art. 22 della L.R. 20/2000. Nello specifico, ai sensi del comma 5 del suddetto art. 22, l'atto di approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) che contiene le proposte di ridefinizione delle Zone di cui al presente articolo e delle Zone di cui all'art. 16 comporta anche la variazione della cartografia del PTCP qualora sulle modifiche sia acquisita l'intesa nell'ambito delle procedure di concertazione previste dalla medesima L.R. 20/2000.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
15	7	7. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, definiscono idonee discipline attenendosi alle seguenti disposizioni. In prossimità delle scarpate dei depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione, non sono consentiti interventi di nuova edificazione, ivi compresa la realizzazione di infrastrutture, a partire dall'orlo superiore delle scarpate e per una fascia di larghezza di norma non inferiore all'altezza delle scarpate sottese. In presenza di terreni incoerenti o di rocce intensamente fratturate, la larghezza della fascia di inedificabilità va comunque rapportata alle condizioni fisico-meccaniche delle rocce e di giacitura degli strati delle scarpate sottese.	La relazione geologica non individua casi di depositi alluvionali terrazzati e delle scarpate rocciose in evoluzione.
16	1	1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle aree potenzialmente instabili delimitate nelle carte 2.1 del presente Piano e ricomprendenti tutte le aree corrispondenti a:	Conforme.
16	2	2. (D) In tali zone valgono le medesime prescrizioni dei commi quinto e sesto del precedente articolo 15, ma è lasciata facoltà ai Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, di poter interessare tali zone con limitate previsioni di natura urbanistica ed edilizia, purché ne sia dettagliatamente e specificamente motivata la necessità e subordinatamente ad una approfondita verifica della non influenza negativa di tali previsioni sulle condizioni di stabilità del versante e di assenza di rischio per la pubblica incolumità, effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del fiume Po.	Conforme.
18A	2	Le limitazioni d'uso del suolo attualmente operanti ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, riportate nell'elaborato 2.1.1 – "Atlante delle Aree a rischio idrogeologico elevato e molto elevato", e della legge 30 marzo 1998, n. 61, relative alle aree a rischio idrogeologico molto elevato, rimangono in vigore e non sono soggette alle misure di salvaguardia di cui al presente Piano.	Conforme.
20	2	a. onde assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme, e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, nonché assicurare la visuale dei crinali, il presente Piano stabilisce che i Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici comunali, loro varianti generali e varianti di adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti;	Conforme, con riferimento a fasce d'attenzione laterali ai crinali.
20	2	b. ai fini del reperimento degli spazi necessari a soddisfare i bisogni per le funzioni di servizio pubblico o d'uso collettivo o privato, direzionali, commerciali, turistiche e residenziali, gli strumenti di pianificazione subprovinciali devono individuare i medesimi all'interno della perimetrazione del territorio urbanizzato; l'individuazione di zone di espansione è ammessa solamente ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
20	2	c. il presente Piano individua di norma la quota dei 1.200 metri s.l.m. come limite storico all'insediamento umano stabile al di sopra del quale prevedere solo infrastrutture e attrezzature di cui al successivo comma 3, attrezzature scientifiche, strutture per l'alpeggio, rifugi, percorsi e spazi di sosta per mezzi non motorizzati, nonché la prosecuzione delle attività estrattive di tipo artigianale eventualmente esistenti alla data di adozione del PTPR, purché non ricomprese in zone di tutela naturalistica e in zone di particolare interesse paesaggistico ambientale, ferma restando la verifica della compatibilità paesistico ambientale da parte della pianificazione di settore provinciale ed esclusivamente al fine di consentire un adeguato recupero morfologico e la riqualificazione delle aree interessate.	Conforme.
20	2	Eccezionalmente e per esigenze documentatamente non altrimenti soddisfacibili la pianificazione comunale può localizzare: eventuali modeste previsioni insediative esclusivamente in presenza di insediamenti umani consolidati qualora in stretta contiguità con gli stessi.	Conforme.
21	3	3. (D) Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento o riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono proposte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. In sede di PSC il Comune può definire, ai sensi dell'art. 22 L.R. 20/2000, un aggiornamento del PTCP, approvando la relativa Variante previa acquisizione dell'Intesa della Provincia. Eventuali proposte di altre variazioni dei perimetri della Carta Forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto elaborate secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta Forestale.	Si veda la relazione <i>Il sistema forestale e boschivo</i> compresa nel quadro conoscitivo.
21	7	7. (D) Il PSC può individuare aree forestali e boschive di particolare pregio in cui, per la qualità forestale e ambientale o per la fragilità territoriale, sono definite politiche di tutela e qualificazione ed eventualmente sono esclusi gli interventi di cui al comma 6.	Non è stata esercitata questa facoltà.
23B	2	Tale individuazione costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di redazione del PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano, ferma restando la classificazione e le localizzazioni dei calanchi peculiari (A), devono verificare, al fine di assegnare, in funzione della diversa rilevanza paesaggistico-ambientale e geomorfologica rivestita da tali elementi e attraverso adeguate analisi di carattere paesaggistico ambientale e geomorfologico che abbiano specificamente motivato ad una scala di maggior dettaglio l'eventuale difformità dalla presente classificazione, su quali dei calanchi tipici mantenere l'attuale classificazione.	Conforme.
23B	3	3. (D) La classificazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti e alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 3 del PTPR a livello comunale e come tale non costituisce variante grafica al presente Piano.	Non ne è ricorso la necessità.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
23B	5	5. (D) Nell'ambito dei calanchi tipici (B) individuati dalla pianificazione comunale come meritevoli di tutela, avuta particolare considerazione per quegli elementi la cui percezione visiva e paesistica d'insieme si caratterizzi, per quella specifica porzione di territorio, come "sistema di calanchi", si applicano le disposizioni di cui ai calanchi peculiari (A).	Conforme.
23B	5	Gli stessi strumenti di pianificazione comunale valutano inoltre a quali delle forme subcalanchive (C), di cui al precedente comma 2 applicare eventualmente le disposizioni del presente articolo.	Non ne è ricorso la necessità.
23B	5	Negli ambiti individuati come forme subcalanchive (C) ricadenti nella fascia fisiografica della media collina, in quanto appartenenti al sistema calanchivo caratterizzante l'area, eventuali trasformazioni sono accompagnate da idonee misure di mitigazione dell'impatto paesaggistico.	Non ricorre il caso.
23B	6	6. (I) Nelle zone immediatamente circostanti i calanchi, l'azione di tutela dei caratteri paesaggistici si esplica, nell'ambito della pianificazione comunale, attraverso la valutazione dei possibili effetti di interferenza visiva connessi agli interventi edilizi o infrastrutturali da realizzare e, sulla base di apposite analisi documentali, previa verifica di stabilità idrogeologica dei siti.	Conforme.
23B	6	L'impatto visivo connesso agli interventi, ed in particolare la visibilità da altri insediamenti urbani, da strade e punti di vista panoramici, percorsi di crinale, con visuali di fondovalle, ne consiglia l'attuazione con l'obiettivo di minimizzare l'interferenza visiva.	Conforme.
23B	7	7. (I) In corrispondenza di insediamenti già visivamente interferenti con i calanchi, gli strumenti urbanistici comunali, sulla base di apposite analisi documentali, possono prevedere interventi edilizi di completamento preferibilmente all'interno delle aree insediate ed interventi edilizi di modesto ampliamento preferibilmente in stretta contiguità con le stesse aree. La realizzazione di opere infrastrutturali ed attrezzature ed eventuali ampliamenti dell'esistente, vanno previsti preferibilmente alle stesse condizioni e in ambiti già interessati dalla presenza di infrastrutture e attrezzature.	Non ricorre il caso.
23B	7	Gli interventi di cui sopra devono essere localizzati nelle aree in cui l'interferenza visiva con i calanchi individuati risulti minore, prevedendo comunque adeguate disposizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensioni, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni del paramento murario, coperture, infissi, ecc).	Non ricorre il caso.
23C	1	L'individuazione cartografica dei crinali minori di cui alla lettera b costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di PSC o di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di definire in funzione della più o meno marcata rilevanza paesaggistica di tali componenti su quali dei restanti crinali minori applicare le disposizioni di cui al presente articolo allo scopo di salvaguardarne il profilo, i con visuali ed i punti di vista.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
23C	2	2. (P) La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti ed alle condizioni di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 20 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce, anche nel caso di localizzazioni difformi da quelle individuate dal presente Piano, purché basate su adeguate motivazioni di ordine paesaggistico e morfologico, variante grafica al Piano stesso.	Non ricorre il caso.
23C	3	3. (I) Nei crinali principali di cui alla lettera a comma 1 ovvero nei crinali minori di cui alla lettera b. del medesimo comma ritenuti dai Comuni meritevoli di tutela, la pianificazione comunale orienta le proprie previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:	Conforme.
23C	3	a. lungo le linee di crinale, o parti di esse, che costituiscono la matrice storica della infrastrutturazione e dell'insediamento, ulteriori interventi edilizi, nonché aree a destinazione extra agricola vanno preferibilmente localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate;	Conforme.
23C	3	b. lungo le linee di crinale o parti di esse storicamente libere da infrastrutture o insediamenti:	Conforme.
23C	3	- eventuali nuove previsioni vanno localizzate nelle aree in cui l'interferenza visiva con i crinali individuati risulti minore, prevedendo specifiche prescrizioni di mitigazione dell'impatto visivo e paesaggistico e, per gli interventi edilizi, il rispetto dei caratteri tipologico-costruttivi riconoscibili nella tradizione locale (dimensione, composizione, materiali costruttivi e di finitura, elementi decorativi, colorazioni di paramento murario, di copertura, degli infissi, ecc.);	Conforme.
23C	3	- nell'ambito minimo di interferenza visiva ad esse connesso, gli interventi edilizi e in particolare edifici ed attrezzature di servizio alla attività agricola, vanno preferibilmente corredati da uno studio di impatto visivo e dalla eventuale adozione di adeguate opere di mitigazione;	Conforme.
23C	3	- vanno evitati sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale; in tale ambito va inoltre evitata l'edificazione di nuove infrastrutture stradali o reti tecnologiche in superficie (elettrorodotti, linee telefoniche aeree) fatto salvo quanto previsto al comma 4.	Conforme.
23C	4	4. (I) Lungo i crinali è consentita la realizzazione di infrastrutture ed attrezzature quali:	Conforme.
23C	4	- linee di comunicazione viaria;	Non ricorre il caso.
23C	4	- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;	Conforme.
23C	4	- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico e relativo smaltimento dei reflui;	Non ricorre il caso.
23C	4	- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;	Non ricorre il caso.
23C	4	- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico;	Non ricorre il caso.
23C	4	qualora previste in strumenti di pianificazione sovracomunale e fatte salve disposizioni maggiormente limitative di altre zone del presente piano.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
23C	4	Tali interventi devono essere corredati da apposito studio di impatto ambientale e visivo nonché da adeguate misure mitigative.	Conforme.
23D	3	3. (D) I Comuni, in fase di redazione dello strumento urbanistico generale, verificano, recepiscono ed integrano i beni geologici individuati dalla Provincia.	Conforme. Si vedano nello studio <i>Il paesaggio</i> le schede ricognitive dei geositi.
23D	3	Nell'ambito dello strumento urbanistico generale i beni individuati sono riportati nelle tavole di Piano e sottoposti dalle Norme a specifica disciplina di tutela.	Si veda sopra.
24	1	1. Le zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione comunali, con l'osservanza delle prescrizioni e delle direttive del presente articolo.	Conforme. Si veda nella presente relazione la Parte 4 - <i>Le determinazioni sulla disciplina del territorio.</i>
24	2	2. (D) Le disposizioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. A tal fine i predetti strumenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili, e definiscono:	Si veda sopra.
24	2	a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;	Si veda sopra.
24	2	b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali rifugi e posti di ristoro, percorsi e spazi di sosta (individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati), per le quali vanno definiti i limiti e le condizioni di tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, ove sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, nelle situazioni in cui gli edifici e le strutture esistenti (di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori), che sono da destinare prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;	Si veda sopra.
24	2	c. le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;	Si veda sopra.
24	2	d. le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;	Si veda sopra.
24	2	e. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori, come classificati nell'Allegato della L.R.31/2002; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione di funzioni didattiche, culturali, di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
24	2	g. l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;	Si veda sopra.
24	2	h. le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f., individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;	Si veda sopra.
24	2	n. interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico possono essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.	Si veda sopra.
28	2	I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I corridoi ecologici primari e secondari costituiscono gli elementi strutturanti della rete ecologica di livello provinciale; l'individuazione sistematica dei corridoi ecologici locali è affidata al livello comunale in sede di redazione del PSC.	Conforme, mediante il recepimento di quanto indicato dal PTCP.
28	2	I Comuni, nell'ambito della formazione del PSC, possono precisare la perimetrazione di tali aree sulla base dei criteri sopra richiamati e della proposta riportata nella Carta 1.2.	Non è stata esercitata questa facoltà.
28	4	4. (D) All'interno dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti per i nuovi insediamenti né nuovi ambiti specializzati per attività produttive.	Conforme. Nessun genere di nuovo insediamento è ammesso.
28	7	7. (D) I varchi ecologici sono precisati dai Comuni in sede di PSC, a partire dalle indicazioni contenute nella carta 1.2 del presente PTCP. A tali varchi è assegnato dalla pianificazione strutturale comunale (ed in particolare in quella sviluppata in forma associata) il compito di garantire la continuità percettiva e il collegamento funzionale in termini biologici. A tal fine, fatte salve eventuali e più restrittive prescrizioni vigenti e le esigenze delle attività agricole, i Piani Strutturali Comunali non possono prevedere ambiti di nuovo insediamento né nuovi ambiti specializzati per attività produttive. Entro tali ambiti il PSC assegna inoltre al RUE il compito di vietare l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
28	8	8. (D) L'individuazione cartografica nel PTCP dei nodi complessi e dei corridoi della rete ecologica provinciale ha valore di direttiva nei confronti dei PSC per quanto riguarda il riconoscimento di tali elementi; spetta al Piano Strutturale il compito di dettagliare e specificare cartograficamente tale individuazione;	Il PSC ha recepito la rete ecologica di livello provinciale senza variazioni. Le integrazioni individuate appartengono alla rete locale.
28	9	9. (I) In tutti i casi in cui le unità funzionali della rete ecologica interessino ambiti di nuovo insediamento, già in fase di attuazione o approvati all'atto dell'adozione del PTCP, possono essere considerate per le dotazioni territoriali e le dotazioni ecologiche di cui all'art. A-25 L.R. 20/2000 prestazioni richieste al progetto le prestazioni di cui al presente articolo; in tal modo dette aree possono svolgere, compatibilmente con i contenuti già convenzionati, funzioni primarie di salvaguardia ed incremento della biodiversità e della continuità ambientale.	Non ricorre il caso.
28	10	10. (D) Gli elementi della rete che interessano più comuni possono essere modificati attraverso accordi tra i diversi livelli istituzionali tesi a garantire la realizzabilità del progetto di rete ecologica provinciale.	Non ricorre il caso.
30	3	3. Il PTCP riporta nelle tavole della Carta n. 1.2 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del presente piano.	Si tratta di prescrizioni, in quanto tali da recepirsi nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli, come è argomentato alla parte 4 - Il dispositivo della disciplina del territorio della presente relazione.
31	10	9. (D) Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle Aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.	Conforme.
31	13	12. (D) I Comuni interessati da Paesaggi naturali e seminaturali protetti e Aree di riequilibrio ecologico, ai sensi della LR 6/05 recepiscono tali istituti nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dalla Provincia attraverso l'atto istitutivo.	Conforme, mediante il recepimento nella Tavola dei vincoli e nella Scheda dei vincoli delle prescrizioni del PTCP in materia.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
32	1	1. La Regione, la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di pianificazione, o di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza ed in via esemplificativa, agli ambiti territoriali a tal fine perimetrati nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano ed in genere a: parchi fluviali e lacustri; sistemi delle dune dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici delle tecniche di coltivazione e della civiltà contadina; parchi-museo didattici dei sistemi idraulici derivati e dell'archeologia industriale; il complesso delle aree demaniali; le aree gravate da usi civici; il recupero delle aree verdi; il recupero di strutture insediative storiche non urbane.	I PSC individuano cinque Progetti di tutela, recupero e valorizzazione coerenti alle indicazioni del PTCP. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
32	2	2. (l) I progetti relativi agli ambiti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri di tali ambiti e provvedono, tra l'altro, a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano per le zone e gli elementi che ricadono nei perimetri predetti.	Si veda sopra.
34	2	2. I Comuni in sede di redazione del PSC hanno il compito di individuare gli ambiti paesaggistici di rango comunale e di dettare relative disposizioni normative allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento sul contesto paesaggistico e ambientale. A tal fine la pianificazione comunale, attraverso idonee analisi contenute nel Quadro conoscitivo del PSC, approfondisce le criticità e i punti di forza di tali ambiti territoriali, e individua le strategie di assetto territoriale ed i processi evolutivi coerenti con il riconoscimento di tale matrice strutturale del paesaggio e del sistema insediativo.	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
34	4	4. Ai quattro ambiti territoriali, descritti nella Relazione del PTCP, si applicano i seguenti indirizzi:	Si veda sopra.
34	4	4.b. Ambito della quinta collinare	Conforme.
34	4	La tutela di questo ambiente ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione della prima quinta visiva del sistema collinare modenese, contribuendo in questo modo anche alla riqualificazione del territorio di pianura maggiormente insediato e densamente abitato della provincia. In questo ambito si collocano la Riserva naturale Salse di Nirano e la proposta di istituzione del Paesaggio protetto della collina occidentale modenese.	Conforme.
34	4	4.c Ambiti fluviali di alta pianura	Si veda sopra.
34	4	In questi ambiti devono essere promossi progetti di riqualificazione fluviale finalizzati a dotare i territori circostanti di aree ad elevato valore ecologico, paesistico e per la fruizione pubblica. Gli eventuali interventi infrastrutturali realizzati in questi ambiti devono prevedere adeguati interventi di mitigazione e compensazione indirizzati al miglioramento dell'ambiente fluviale.	Si veda sopra.
34	7	7. Le Unità di paesaggio vengono descritte nell'Appendice 2 della Relazione generale e sono individuate e perimate nella Carta 7; ad esse si applicano gli indirizzi previsti dall'Allegato 2 delle presenti Norme quali prestazioni di riferimento per la formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare inerente la gestione del territorio provinciale al fine di mantenerne la coerenza, il coordinamento e l'unitarietà di obiettivi.	Conforme. Si veda lo studio Il paesaggio, compreso nel quadro conoscitivo.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
34	8	8. Gli strumenti di pianificazione comunale sono tenuti ad individuare le unità di paesaggio di rango comunale e a dettare relative disposizioni allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti costitutive ma anche una loro piena valorizzazione attraverso politiche attive di intervento.	Si veda sopra.
37	3	3. (D) I Comuni, in sede di formazione del PSC, inseriscono tra gli elaborati del Piano Strutturale Comunale la Carta delle identità del paesaggio, al fine di valorizzare e promuovere il patrimonio culturale del proprio territorio, e ne curano l'aggiornamento.	Conforme. Si veda lo studio <i>Il paesaggio</i> compreso nel quadro conoscitivo.
37	4	4. (I) Ai fini della redazione della Carta delle Identità del paesaggio, i Comuni hanno facoltà di utilizzare la metodologia di cui al progetto LOTO, (Appendice n. 4 alla Relazione Generale).	Si veda sopra.
39	1	1. Le zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, delimitate nelle tavole della Carta n. 1.1 del presente Piano, comprendono ambiti territoriali caratterizzati oltre che da rilevanti componenti naturalistiche, vegetazionali o geologiche, dalla compresenza di diverse valenze (storico-antropica, sociologica, culturale, percettiva ecc.) che generano per l'azione congiunta, un rilevante interesse paesaggistico. Ogni azione intrapresa, se consentita dal presente Piano e dalle leggi vigenti in materia ambientale e dei beni culturali e paesaggistici, deve mantenersi il più possibile vicina alla struttura e alla morfologia originaria del territorio, comunque senza alterarne gli elementi caratteristici.	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
39	1	A tal proposito, si devono produrre ricerche e studi specialistici - recuperando tutte le possibili fonti letterarie e documentarie attendibili sul piano tecnico-scientifico - allo scopo di orientare l'elaborazione dei nuovi progetti.	Si veda sopra.
41A	2	I Comuni in sede di formazione e adozione dei PSC e loro varianti generali devono assumere le predette localizzazioni e relative disposizioni di tutela meglio definite all'articolo 35 del presente Piano, dedicato alla pianificazione comunale.	La relazione <i>Le potenzialità archeologiche</i> ha ampiamente integrato quanto indicato dal PTCP.
42	2	2. (D) I Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio, definendo il Sistema Insediativo Storico e dettando per esso una specifica disciplina in conformità alle disposizioni degli articoli A-7, A-8 e A-9 della L.R. 20/2000 s.m.i.	Conforme. Si vedano gli studi <i>Il sistema insediativo</i> e <i>Il patrimonio edilizio</i> , compresi nel quadro conoscitivo.
42	2	Per insediamenti e strutture storici si intendono anche motte, castra e agglomerati storici ricostruibili dalla cartografia storica le cui tracce sono tuttora riscontrabili in sito.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
42	3	3. (P) I Comuni nel cui ambito ricadono località indicate nelle tavole di cui al comma 1, ove non le abbiano già individuate, definendone l'esatta perimetrazione, nel proprio PSC, provvedono ad approfondire in sede di Quadro Conoscitivo del PSC lo studio del proprio territorio, approfondendo le indicazioni rappresentate nelle tavole della Carta n. 1.1 del PTCP, al fine di verificare la sussistenza degli insediamenti urbani storici, ovvero delle strutture insediative storiche non urbane, ivi indicate, e procedendo, coerentemente a dette verifiche, alla conseguente perimetrazione, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna o di altri istituti competenti.	Conforme. Si vedano gli studi <i>Il sistema insediativo</i> e <i>Il patrimonio edilizio</i> , compresi nel quadro conoscitivo.
42	4	4. (P) I medesimi Comuni, con riferimento alle strutture del Sistema Insediativo Storico per le quali non sia già vigente la disciplina particolareggiata di cui al capo A-II della L.R. 20/2000, provvedono a dettare, attraverso il PSC ed il RUE, la predetta disciplina particolareggiata. Il POC, ai sensi del comma 6 dell'art. A-7 della L.R. 20/2000, individua e disciplina gli eventuali ambiti da sottoporre a strumentazione esecutiva.	Non ricorre il caso.
42	4	Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, possono essere previsti soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali, con la finalità di ricondurre l'assetto urbanistico-edilizio alle regole formative degli insediamenti storici, ed escludendo qualunque intervento di sostituzione dei tessuti.	Non ricorre il caso.
42	6	La pianificazione comunale regola l'uso e la gestione di tali elementi, siano essi immobili o aree, in coerenza con le risultanze di una corretta ricostruzione storica degli elementi oggetto del presente articolo, da eseguire in sede di quadro conoscitivo del PSC anche attraverso la collaborazione con enti ed istituti competenti (IBC, Soprintendenze, Università, Istituti di ricerca).	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio - della presente relazione.
44A	1	Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica; in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.	Conforme. Si veda lo studio <i>Il sistema insediativo</i> .
44A	1	L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di variante di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare al fine di assegnare in funzione dell'importanza storica, delle attuali caratteristiche e dell'attuale funzione svolta di diversi elementi, su quali di essi articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.	Si veda sopra.
44A	2	2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 1 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.	Si veda sopra.
44A	3	3. (I) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, orientano le loro previsioni con riferimento ai seguenti indirizzi:	Conforme. Si vedano le <i>Norme generali</i> .

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
44A	3	a. provvedono alla individuazione delle strutture ed infrastrutture storicamente correlate alla viabilità storica extraurbana e provvedono alla formulazione della disciplina d'intervento anche con riferimento agli elementi di arredo e ai manufatti edilizi connessi alla viabilità quali: pavimentazioni e fondi stradali, ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastri ed edicole devozionali, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (quali ospitali, poste, alberghi, dogane, postazioni di guardia, edifici religiosi e militari (rocche, torri di guardia, forti, ecc.);	Si veda sopra.
44A	3	b. consentono interventi di manutenzione e ampliamento della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, quali le piantate che seguono l'orientamento della centuriazione, i filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in muratura ed altri elementi similari	Si veda sopra.
44A	3	c. qualora si attuino interventi modificativi del tracciato storico, garantiscono, per i tratti esclusi dal nuovo percorso e nel caso assolvano ad una funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo itinerario storico, la loro salvaguardia ed un adeguato livello di manutenzione e valorizzazione.	Si veda sopra.
44B	1	1. Le tavole della Carta 1.1 del presente Piano riportano tutti gli elementi censiti come facenti parte della viabilità panoramica: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili.	Conforme.
44B	1	L'individuazione della Carta 1.1 costituisce documentazione analitica di riferimento che i Comuni in sede di variante generale o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente Piano devono verificare, al fine di assegnare in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quale di questi tratti articolare opportune discipline con riferimento agli indirizzi di cui al presente articolo.	Conforme.
44B	2	2. La localizzazione operata dai Comuni nell'ambito degli strumenti di cui al comma precedente costituisce adempimento di cui all'art. 24 comma 2 del PTPR e come tale non costituisce variante grafica al Piano stesso.	Conforme.
44B	3	3. (I) Nella edificazione al di fuori del perimetro dei centri abitati:	Si tratta di prescrizioni da recepirsi nella <i>Scheda dei vincoli</i> .
44B	3	a. vanno evitati gli interventi che limitino le visuali di interesse paesaggistico. In particolare va evitata l'edificazione di nuovi manufatti edilizi ai margini della viabilità panoramica al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato, individuato dai Comuni ai sensi dell'art. 28 c.2 della L.R. 20/2000 e s.m.i., sul lato a favore di veduta, o su entrambi i lati nel caso di doppia veduta;	Si veda sopra.
44B	3	b. le aree di sosta esistenti, attrezzate o attrezzabili come punti panoramici, non possono essere sopresse o chiuse, salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità;	Si veda sopra.
44B	4	4. (I) Devono essere promossi gli interventi di valorizzazione della viabilità panoramica con particolare riguardo per la realizzazione di attrezzature di supporto quali parcheggi attrezzati, aree attrezzate per il ristoro e la sosta.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
44D	1	1. La Carta n. 1.1 del presente Piano riporta tutti gli elementi censiti come facenti parte delle strutture di interesse storico testimoniale: in sede di formazione del PSC i Comuni apportano gli aggiornamenti e le integrazioni utili, al fine di individuare, in funzione della diversa rilevanza storico testimoniale e paesistica rivestita dalle diverse strutture, su quali di questi elementi articolare opportune discipline in applicazione alle disposizioni di cui alle direttive dei successivi commi 2 e 3 e agli indirizzi di cui al comma 4.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
44D	2	2. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, sono tenuti a verificare ed eventualmente aggiornare le localizzazioni, di cui al precedente comma e di individuare nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico-testimoniale, eventuali ulteriori strutture quali: teatri storici; luoghi di aggregazione sociale all'aperto, vie e piazze di interesse storico; sedi comunali; giardini e ville comunali, palazzi; stazioni ferroviarie; cimiteri; ville e parchi; sedi storiche, politiche, sindacali o associative, assistenziali, sanitarie e religiose; edifici con lapidi storiche e religiose; monumenti eretti a scopo patriottico; colonie e scuole; negozi, botteghe e librerie storiche; mercati coperti; edicole; fontane e fontanelle; edifici termali ed alberghieri di particolare pregio architettonico; architetture tipiche della zona; opifici tradizionali; architetture contadine tradizionali, case coloniche isolate e corti di interesse storico-testimoniale; fortificazioni, manufatti e strutture difensive (cinte murarie, castelli e rocche); ponti e navili storici; manufatti idraulici quali chiuse, sbarramenti, molini, centrali idroelettriche, lavorieri, acquedotti, argini, canali e condotti; alvei abbandonati.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
44D	3	3. (D) I Comuni in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, per le strutture di cui al precedente comma articolano discipline conformi agli articoli A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e all'Allegato "Definizione degli interventi edilizi" della L.R. 31/2002, e procedono ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio e più in generale del patrimonio culturale esistente.	Conforme.
44D	5	5. (I) Al fine di favorire il censimento e la tutela dei giardini storici, quali elementi di interesse storico testimoniale, il Quadro Conoscitivo del Piano riporta un primo elenco di giardini che possono essere considerati nella elaborazione degli strumenti urbanistici; in particolare nell'ambito degli elaborati di PSC (Cartografia e Norme) tali elementi sono sottoposti a specifiche disposizioni di tutela.	Non ricorre il caso.
46	1	1. (D) Direttiva sulle definizioni dei parametri urbanistici La Provincia, ai fini delle proprie elaborazioni statistiche e del monitoraggio dello sviluppo insediativo, nonché ai fini delle verifiche di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale rispetto agli atti di pianificazione sovraordinata, assume i seguenti parametri di controllo, che devono pertanto essere definiti ed utilizzati in modo uniforme dal sistema degli Enti Locali.	Conforme. alle definizioni della deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 febbraio 2010, n. 279 e successive modifiche.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
46	1	Nelle Norme dei PSC, dei RUE e dei POC possono essere introdotte precisazioni, chiarimenti e casistiche applicative delle definizioni dei parametri seguenti e possono essere utilizzati ulteriori parametri, ma non possono essere utilizzate definizioni difformi.	Si veda sopra.
46	3	Le relazioni illustrative dei PSC e dei POC e delle relative Varianti devono contenere quanto meno i seguenti dati, misurati nei termini sopra descritti:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
46	3	- capacità insediativa teorica in essere prima dell'adozione dello strumento urbanistico, stimata con il miglior grado di approssimazione disponibile;	Si veda sopra.
46	3	- capacità insediativa teorica aggiuntiva e capacità insediativa teorica totale del Piano;	Si veda sopra.
46	3	- dimensionamento dell'offerta del Piano, articolata nelle componenti residenziale, produttiva e di servizi;	Si veda sopra.
46	3	- estensione del Territorio Urbanizzato;	Si veda sopra.
46	3	- estensione del Territorio Urbanizzabile come definito dal PSC (separatamente per gli ambiti di nuovo insediamento residenziale, specializzati per attività produttive e per dotazioni territoriali) e delle parti di esso interessate da piani attuativi approvati;	Si veda sopra.
47	2	2. (D) I Comuni nella predisposizione del PSC applicano il metodo della perequazione urbanistica, attraverso:	Conforme.
47	2	- la classificazione delle aree potenzialmente interessabili da trasformazioni urbanistiche in tipologie caratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto;	Conforme.
47	2	- la definizione del criterio in base al quale riconoscere diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si trovano nella stesa categoria tipologica, indipendentemente dalla destinazione specifica, pubblica o privata, che viene assegnata loro in base al disegno urbanistico del piano (ad esempio, aree edificabili e aree per verde pubblico o per strade o per edilizia pubblica), in modo da non penalizzare nessuna in particolare delle proprietà coinvolte;	Conforme.
47	2	- la definizione dei criteri in base ai quali il POC decide di concentrare l'intervento insediativo su una parte limitata delle aree costituenti il comparto interessato dalla trasformazione;	Conforme.
47	2	- la previsione della cessione gratuita al Comune delle aree ove non si prevede di concentrare l'intervento dell'operatore, in eccedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;	Conforme.
47	2	- la previsione di utilizzo delle aree, così acquisite al patrimonio pubblico, per attuare le politiche ambientali, urbanistiche e sociali del Comune (ad esempio per migliorare il bilancio dell'attuazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi, o per le politiche sociali della casa).	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
47	3	3. (D) L'applicazione del metodo della perequazione deve garantire che il contributo alla formazione della parte pubblica della città e alle politiche pubbliche per l'abitazione sociale che viene richiesto dal PSC e dal POC ai privati coinvolti nelle trasformazioni urbanistiche venga equamente distribuito tra tutti i proprietari in proporzione al valore immobiliare generato dalle scelte urbanistiche sulle rispettive loro aree. Ciò comporta che i Comuni assegnino i diritti edificatori in sede di POC applicando il criterio perequativo in base al quale gli interventi di nuovo insediamento, di riqualificazione e di integrazione insediativa sono tenuti a concorrere alle dotazioni territoriali (aree, infrastrutture, attrezzature ) e alle politiche pubbliche (edilizia residenziale sociale) in misura proporzionale agli obiettivi di qualificazione del territorio perseguiti dal Piano, quindi in forma equa dal punto di vista della ripartizione dei costi (importo economico delle dotazioni) e dei benefici (valorizzazione economica delle aree oggetto di assegnazione dei diritti), privilegiando gli interventi di qualificazione entro gli ambiti urbani direttamente e indirettamente interessati dall'intervento.	Conforme.
49	5	5. (D) Attraverso le gerarchie e le soglie di complessità definite dal PTCP, il tema della trasformazione urbana viene posto, nel rapporto tra Comuni e con la Provincia, tenendo conto in particolare del livello territoriale degli obiettivi e delle soluzioni relative al sistema insediativo residenziale, agli ambiti per le attività produttive, alle dotazioni territoriali; il PTCP definisce criteri per il dimensionamento e la localizzazione, limiti e condizioni anche in funzione di bilanci territoriali delle previsioni di trasformazione e/o di ampliamento. In funzione di tali criteri il PTCP richiede di costruire, nella formazione dei PSC, condizioni di coerenza con le strategie di assetto territoriale di scala più elevata anche attraverso i necessari accordi con gli altri soggetti coinvolti.	Conforme. Si vedano la relazione Il sistema insediativo, compresa nel quadro conoscitivo, e la Parte 4 della presente relazione.
49	5	Le relative valutazioni di sostenibilità devono avvenire secondo criteri e metodi che tengano conto della reale portata delle decisioni da assumere, coinvolgendo i soggetti, i livelli tematici (ambientali, socioeconomici, territoriali), le soluzioni e le intese istituzionali che competono ad essi.	Conforme. Si la Parte 3 della presente relazione.
49	8	8. (D) Ambito insediativo infraurbano: il PSC definisce per ciascun ambito, sulla base delle condizioni attuali (analizzate dal Quadro Conoscitivo) gli obiettivi di qualità perseguiti dal Piano, ed i requisiti e le condizioni a cui sono da sottoporre le trasformazioni ammesse dal RUE (per gli ambiti urbani consolidati) e dal POC (per gli ambiti da trasformare attraverso riqualificazione o nuovo insediamento). I relativi criteri vengono discussi in sede di Conferenza di pianificazione e costituiscono parte integrante delle determinazioni conclusive della Conferenza e dell'eventuale Accordo di Pianificazione.	Conforme. La Disciplina degli ambiti territoriali soddisfa questo requisito.
49	8	Oltre alle dotazioni di servizi, gli obiettivi di qualità includono gli aspetti energetici, quelli ambientali, quelli della sicurezza sociale e dell'edilizia residenziale sociale.	Si veda sopra.
49	8	In riferimento alla classificazione delle componenti del sistema insediativo di cui ai commi 11-18 del presente articolo, la definizione di questo livello di prestazioni urbanistiche è obbligatoria per le città e i sistemi urbani regionali, mentre viene indicata come metodo preferenziale per i centri urbani ordinatori; nel caso dei centri integrativi è compito del Comune in sede di PSC definirne l'eventuale esigenza.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
49	8	Ambito insediativo urbano : è costituito dal centro urbano principale (capoluogo): valgono per esso gli stessi criteri di analisi e pianificazione definiti al comma precedente, ma in termini di sintesi per l'intero organismo urbano. La definizione degli obiettivi di qualità va riferita, nel caso di un comune con località esterne al capoluogo, anche alla quota di servizi che il centro è chiamato a svolgere in rapporto ad utenti residenti e alle altre località. L'analisi e la valutazione sono obbligatorie in sede di PSC, oltre che per le città e i sistemi urbani regionali e per i centri urbani ordinatori, anche per i centri integrativi di Castelfranco Emilia, Finale Emilia, Formigine e San Felice sul Panaro.	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
49	8	Ambito insediativo territoriale di scala comunale : è costituito dall'intero territorio comunale, rispetto al quale in sede di PSC sono predisposte le analisi socio-demografiche e quelle sul sistema insediativo finalizzate ad effettuare un bilancio delle condizioni insediative relative all'intera popolazione residente ed a quella presente (da valutare come entità e tipologia). A questo livello competono il bilancio sulla qualità dei servizi offerti, la definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, la definizione delle modalità in base alle quali i POC devono rapportare l'attuazione delle previsioni insediative all'adeguamento delle prestazioni funzionali e ambientali del sistema urbano.	Si veda sopra.
49	8	Le relative analisi sono parte integrante del Quadro Conoscitivo preliminare che il Comune presenta in sede di Conferenza di pianificazione. I dimensionamenti finali e le valutazioni di sostenibilità costituiscono parte delle determinazioni finali della Conferenza e dell'Accordo di pianificazione con la Provincia.	Si veda sopra.
49	8	Ambito insediativo territoriale di scala sovracomunale : è il riferimento territoriale da assumere obbligatoriamente nell'analisi e nella pianificazione relativa ai seguenti ambiti tematici:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
49	8	- dotazioni territoriali di rilievo sovracomunale;	Si veda sopra.
49	8	- gli ambiti specializzati per attività produttive;	Si veda sopra.
49	8	- politiche relative all'edilizia residenziale sociale;	Non ricorre il caso.
49	8	e ai sistemi territoriali seguenti:	Conforme.
49	8	- sistemi urbani e territoriali complessi di cui al comma 11.c del presente articolo - ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani.	Conforme.
49	11	Entro tali ambiti territoriali sub-provinciali, connotati da caratteri fisiografici, socio-economici, insediativi specifici e da fenomeni evolutivi caratteristici, il Piano persegue una maggiore integrazione, che costituisce un fattore di ricchezza della qualità delle politiche territoriali e sociali della Provincia. Tale esigenza di integrazione si può manifestare anche nell'appartenenza di un centro urbano (Soliera, Formigine, Castelfranco Emilia, Nonantola) a più ambiti territoriali, corrispondenti a diversi sistemi di relazioni.	Conforme.
49	13	13. (l) Nei centri integrativi le scelte strutturali devono privilegiare le funzioni specializzate e quelle complementari rispetto ai centri sovraordinati o pari-ordinati circostanti.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
49	13	I Centri Integrativi principali costituiscono la massima articolazione spaziale prospettabile per le funzioni non di base: sanitarie, scolastiche, culturali, di attrazione commerciale, ecc..	Conforme.
49	13	I Centri integrativi di presidio vanno sostenuti nel loro ruolo di coagulo dell'offerta dei servizi di base nei territori collinari-montani a struttura insediativa frammentata e a domanda debole.	Conforme.
49	15	per la loro funzione portante dell'economia del turismo climatico collinare-montano e/o per le potenzialità agrituristiche, ambientali e sportive;	Conforme.
49	15	(I) Tali centri dell'area montana sono da considerare, sulla base delle diverse potenzialità, i recapiti primari, con riferimento all'ambito collinare e montano, delle politiche riferite:	Conforme.
49	15	- al rafforzamento della dotazione di servizi per l'utenza turistica, sia accentrata che sparsa, sia stanziale che itinerante;	Conforme.
49	15	- al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme insediative storiche della collina e della montagna;	Conforme.
49	15	- al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo spettacolo;	Conforme.
49	15	- al rafforzamento delle politiche per il turismo rurale e l'agriturismo.	Conforme.
49	16	16. (I) Ai centri integrativi di cui al comma 12 devono inoltre fare riferimento i progetti che prevedono un potenziamento della ricettività e/o dell'attrazione commerciale in area appenninica.	Conforme.
50	1	1. (D) Nel coordinamento del processo di pianificazione il PTCP assume il principio in base al quale il PSC non ha carattere "conformativo", vale a dire che le sue previsioni non definiscono diritti edificatori, né vincoli, salvo quelli di tipo ricognitivo (ossia derivanti da leggi o dagli strumenti di pianificazione sovraordinata). Pertanto nel PSC le aree urbanizzabili o trasformabili sono individuate come potenzialità, e lo stesso vale per le aree che devono costituire nuove dotazioni territoriali (spazi e attrezzature pubbliche).	Conforme. Si veda la parte 4 - Il dispositivo della disciplina del territorio della presente relazione.
50	2	La capacità insediativa teorica (come definita all'art. 5 delle presenti Norme), i diritti edificatori, il dimensionamento da riconoscersi ai diversi ambiti o porzioni urbane, e la perimetrazione degli ambiti di potenziale trasformazione possono essere definiti con metodiche e finalità distinte, ed espressi e misurati in modo diverso. Al fine di realizzare un'applicazione omogenea della normativa e un coordinamento dello sviluppo territoriale, il PTCP assegna in proposito politiche e obiettivi alle seguenti grandezze:	Conforme. Si veda oltre.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
50	2	- il dimensionamento dell'offerta del Piano costituisce la quantità di offerta (residenziale, produttiva, di servizi) che il PSC prevede realizzabile nel periodo di riferimento assunto per le proprie previsioni, in relazione ai bisogni rilevati e previsti, con riferimento alle previsioni e indicazioni del PTCP, e dei criteri specifici di cui agli artt. 51 e 52 delle presenti Norme. Si misura in alloggi equivalenti per la residenza (in base ad una dimensione media convenzionale dell'alloggio), e in mq.di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, in coerenza con la connessa definizione della capacità insediativa teorica. Il dimensionamento deve ricomprendere al suo interno l'intera casistica delle situazioni territoriali nelle quali il PSC prevede la possibilità per il POC e il RUE di attribuire indici perequativi e potenzialità di intervento edificatorio;	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
50	2	- la capacità insediativa teorica del Piano misura l'entità massima dei diritti edificatori assegnabili a ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle politiche del PSC, e come capacità complessiva la somma delle capacità di tutti gli ambiti, tenendo conto dei bisogni rilevati e previsti, delle indicazioni del PTCP, e dei criteri di cui ai commi 3-9 del presente articolo. Viene quantificata, attraverso il parametro degli alloggi equivalenti (per la residenza) e dei mq. di superficie utile (o superficie complessiva) per le altre funzioni, determinando il carico urbanistico, che per ciascun ambito e per l'intero territorio è considerato sostenibile, a seguito della ValSAT e della VAS, per l'assetto territoriale e ambientale, alle condizioni definite dalla stessa ValSAT e VAS e dalle norme del PSC. I perimetri degli ambiti da riqualificare e degli ambiti per i nuovi insediamenti individuano le parti di territorio soggette a perequazione e al loro interno quelle eventualmente insediabili, sulla base delle op	Si veda sopra.
50	3	3. (D) In generale è ammesso, sempre che le condizioni di sostenibilità e di assetto del territorio lo consentano, che le aree di potenziale trasformazione possano essere individuate nel PSC in misura sovrabbondante, in modo che la sommatoria delle capacità insediative teoriche riconosciute come sostenibili in ciascuna di esse sia superiore al dimensionamento dell'offerta del Piano, nella misura che di massima viene definita al comma 4 seguente. Attraverso questa netta distinzione tra dimensionamento dell'offerta e capacità insediativa teorica del PSC si rende esplicito il fatto che non tutte le aree individuate come potenzialmente trasformabili possono essere inserite nel POC e realmente trasformate, ma che al contrario, queste sono, almeno in parte, alternative fra loro. In altri termini, l'attuazione piena degli obiettivi qualitativi e quantitativi del PSC non richiede l'utilizzo di tutti gli ambiti territoriali considerati trasformabili.	Si veda sopra.
50	4	4. (D) Il PSC motiva la quantificazione della capacità insediativa teorica in sede di Documento Preliminare del PSC, e ne fa oggetto di esame da parte della Conferenza di Pianificazione; le motivazioni possono essere riferite ad esempio: alla presumibile complessità e difficoltà attuativa connessa ai processi di riqualificazione; alla esigenza di estendere i meccanismi perequativi ad interi ambiti territoriali omogenei per caratteristiche morfologiche e funzionali; all'obiettivo da assegnare al POC il compito di effettuare un concorso pubblico per valutare le proposte di intervento più idonee a soddisfare gli obiettivi e gli standard di qualità definiti dal PSC, ecc.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
50	5	5. (D) La quantificazione e le motivazioni condivise della capacità insediativa teorica del PSC (per gli ambiti a prevalente destinazione residenziale e per quelli a destinazione produttiva) costituiscono contenuto specifico dell'accordo di pianificazione o dell'intesa tra Comune e Provincia di Modena, propedeutici alla approvazione del PSC.	Non ricorre il caso.
50	6	6. (D) Il presente PTCP definisce come criterio generale per il dimensionamento della massima capacità insediativa teorica sia di tipo abitativo che produttivo un valore non superiore a quello del relativo dimensionamento dell'offerta incrementato del 30%. Tale valore corrisponde all'esigenza che nel programmare l'assegnazione dei diritti edificatori il Comune sia in grado di valutare alternative e di individuare le soluzioni più efficaci ai fini del perseguimento degli obiettivi del PSC, mantenendo il carattere primario della coerenza e della sostenibilità del disegno strategico di assetto territoriale, che il PSC stesso deve garantire. Scostamenti rispetto a tale valore-guida sono da prevedere in aumento in caso di forte prevalenza dell'offerta costituita da interventi di riqualificazione, e in riduzione in caso di forte prevalenza di ambiti per i nuovi insediamenti.	Si veda sopra.
50	7	7. (D) I criteri generali definiti dal PTCP per la quantificazione delle previsioni insediative dei PSC nei comuni della fascia pedecollinare, dell'alta e della bassa pianura, sono i seguenti:	Si veda sopra.
50	7	° che l'incremento di territorio urbanizzabile a fini prevalentemente abitativi definito dal PSC come "ambiti per i nuovi insediamenti" ( escluse le previsioni residue non attuate del PRG pre-vigente ed escluse le aree di parchi e ambiti specializzati per attività produttive) non superi una soglia della dimensione del territorio urbanizzato a fini prevalentemente abitativi come definito nell'Allegato 3 alle presenti Norme (territorio insediato al 31.12.2006). Tale soglia si articola nei seguenti macro-ambiti territoriali:	Si veda sopra.
50	7	- Area alto e medio montana (comuni di Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Lama Mocogno, Montecreto, Montefiorino, Montese, Palagano, Pievepelago, Polinago, Prignano sulla Secchia, Riolutano, Sestola, Zocca): i limiti discendono dal complesso di tutele e condizioni di sostenibilità definite dal presente PTCP.	
50	7	° Entro gli "ambiti territoriali con forti relazioni funzionali tra centri urbani" (Sistemi urbani complessi) di cui all'art. 49 c.11 di cui e all'art. 66 c.4 delle presenti Norme le possibilità di incremento di territorio urbanizzabile di cui ai punti precedenti possono essere considerate in modo unitario e integrato da tutti o parte dei comuni, al fine di definire scelte di pianificazione coordinate.	Non è stata esercitata questa facoltà.
50	7	In sede di formazione del PSC in forma associata, i Comuni possono prevedere, in modo adeguatamente motivato, una distribuzione delle previsioni di territorio urbanizzabile secondo logiche funzionali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche unitarie.	Non ricorre il caso.
50	7	Le scelte conseguenti – da definire in sede di Accordo di pianificazione con la Provincia – devono costituire oggetto di Accordo Territoriale, con applicazione di criteri di perequazione territoriale tra i Comuni interessati.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
50	7	I singoli PSC devono recepire espressamente nelle rispettive normative il vincolo costituito dalla particolare modalità di applicazione del presente articolo del PTCP da parte del PSC stesso in forma congiunta con gli altri comuni, vincolando in tal senso anche le future varianti alla necessaria verifica del rispetto della norma.	Conforme.
50	8	8. (D) Il PSC definisce criteri di selezione assegnati al POC per le proposte da valutare per l'assegnazione dei diritti edificatori	Conforme.
51	1	1. (D) Nel calcolo del dimensionamento del PSC per l'offerta abitativa il Comune o l'Unione/Associazione di Comuni) si attiene al seguente percorso metodologico:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
51	1	- studio delle dinamiche demografiche (distinte nelle componenti naturale e migratoria) nel territorio comunale e nell'ambito territoriale di riferimento, negli ultimi 10 anni; composizione e dinamica di formazione dei nuclei familiari;	Conforme. Si veda lo studio <i>Le prospettive socioeconomiche</i> compreso nel quadro conoscitivo.
51	1	- scenari di proiezione demografica per componente naturale e migratoria, associati ad ipotesi previsionali demografiche e socioeconomiche ed a corrispondenti scenari di offerta abitativa e occupazionale;	Si veda sopra.
51	1	- studio dei possibili effetti delle componenti economiche delle politiche territoriali, endogene ed esogene (accessibilità pubblica, sviluppo di attività produttive, qualificazione dei servizi), che potrebbero determinare modificazioni all'andamento della domanda abitativa e indurre specifiche decisioni sulle opportunità insediative;	Si veda sopra.
51	1	- valutazione e stima, in relazione ai punti precedenti ed entro un quadro di riferimento territoriale sovracomunale (cfr. art. 53, 57, 58, 65 e 66 delle presenti Norme), dell'articolazione tipologica e della quantificazione della domanda potenziale di edilizia residenziale sociale in rapporto al sistema dei servizi;	Si veda sopra.
51	1	- dimensionamento dell'offerta abitativa nel quindicennio di riferimento del PSC, tenuto conto della quota di offerta derivante dalla quantificazione dell'obiettivo di riduzione del non occupato, della quota frizionale di funzionalità del mercato (3-5% del patrimonio) e della quota di sostituzione del patrimonio edilizio obsoleto; il dimensionamento complessivo deve far riferimento ad uno scenario costituito dal valore intermedio delle proiezioni effettuate considerando gli andamenti negli ultimi 5 e 10 anni (oppure negli ultimi 10 e 15 anni, se valutati più attendibili ai fini delle proiezioni);	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
51	1	- del dimensionamento fa parte il residuo non attuato del piano vigente, di cui all'art. 46 comma 2.c, di cui viene effettuata una accurata valutazione, tenendo conto delle prevedibili date di approvazione dei nuovi strumenti urbanistici;	Si veda lo Studio II sistema insediativo, compreso nel quadro conoscitivo.
51	1	- individuazione degli obiettivi e delle politiche perequative poste a fondamento del PSC.	Conforme.
51	2	2.a. Il Quadro Conoscitivo del PSC effettua un'analisi ed una mappatura dei tessuti urbani finalizzate a definire le qualità (ambientali, morfologiche, edilizie), le criticità, e le esigenze/opportunità di trasformazione.	Si veda lo Studio II sistema insediativo, compreso nel quadro conoscitivo.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
51	2	Sulla base di tali analisi e degli obiettivi di qualità insediativa assunti, il PSC definisce – in una prospettiva di medio-lungo termine – le strategie di trasformazione del territorio insediato, privilegiando, rispetto alle ipotesi di ampliamento del territorio urbanizzato, le scelte e gli strumenti di intervento che siano fondati sulla riqualificazione dei tessuti parzialmente o totalmente insediati, e sul ridisegno degli ambiti urbani e periurbani.	Conforme. Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione e la Disciplina degli ambiti territoriali.
51	2	Con riferimento alle specificità del proprio territorio, il PSC deve indicare soglie minime e massime di distribuzione dell'offerta abitativa (dimensionamento) distinti per i seguenti tipi di ambiti territoriali:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
51	2	a. ambiti urbani consolidati (riuso/integrazione di tessuti edificati)	Si veda sopra.
51	2	b. ambiti da riqualificare	Si veda sopra.
51	2	c. territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente)	Si veda sopra.
51	2	d. ambiti per i nuovi insediamenti;	Si veda sopra.
51	2	2.b. in tutti i Comuni della provincia un criterio fondativo delle scelte di Piano da assumere in sede di formazione del PSC e di attività istruttoria della Conferenza di Pianificazione è quello di privilegiare le trasformazioni del territorio già urbanizzato o comunque interessato anche parzialmente da insediamenti, rispetto a qualunque ipotesi di espansione dell'urbanizzato. In ogni caso le quote di nuova urbanizzazione devono essere finalizzate, almeno parzialmente, alla soluzione delle problematiche insediative rilevate nel territorio comunale (o in ambito intercomunale) relative a criticità ambientali e ad obiettivi di riqualificazione del territorio urbanizzato (ad esempio attraverso il trasferimento di diritti edificatori).	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
51	2	La natura e la misura di scelte insediative che non contemplino il recupero e la trasformazione del territorio urbanizzato devono essere adeguatamente motivate in sede di Quadro Conoscitivo e Documento preliminare del PSC, in modo tale da consentire alla Conferenza di valutare le alternative considerate dal Piano e discutere le scelte strategiche anche alla luce di possibili Accordi applicativi dei criteri della perequazione territoriale;	Si veda sopra.
51	3	3. (D) Dimensionamento abitativo connesso a politiche di offerta concertate a livello sovracomunale. Condizioni:	Non ricorre il caso.
51	3	- ambito territoriale di riferimento definito dal PTCP	Non ricorre il caso.
51	3	- PSC redatto in forma associata o Accordo Territoriale esteso ai comuni	Non ricorre il caso.
51	3	- applicazione della perequazione territoriale tra i Comuni interessati (cfr. art. 105)	Non ricorre il caso.
51	3	- finalizzazione a politiche sociali (abitazione sociale, attrezzature di rilievo sovracomunale)	Non ricorre il caso.
51	3	- accordo di pianificazione con la Provincia	Non ricorre il caso.
51	3	- accordo volontario per la gestione coordinata dei POC a livello sovracomunale	Non ricorre il caso.
51	3	- monitoraggio dell'attuazione esteso all'intero ambito sovracomunale.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
51	3	Linee-guida:	Non ricorre il caso.
51	3	Nel calcolo del dimensionamento relativo all'intero ambito territoriale può essere assunta un'ipotesi che si discosti in modo motivato dallo scenario intermedio ricavato attraverso le proiezioni demografiche e socioeconomiche di cui al comma 2, introducendo obiettivi quantitativi e qualitativi propri delle scelte di pianificazione, da assumere nell'Accordo Territoriale di cui sopra.	Non ricorre il caso.
51	4	4. (D) Dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive. Nel calcolo del dimensionamento delle ipotesi insediative per attività produttive di rilievo comunale (di cui all'art. 58) deve essere preso in considerazione l'intero ambito territoriale delle Unioni e Associazioni di Comuni e l'ambito territoriale di coordinamento individuato dal PTCP nella Carta n. 4, rispetto al quale il Comune che elabora il PSC deve redigere nel Quadro Conoscitivo un bilancio ed una valutazione sullo stato di attuazione e sulla residua capacità insediativa delle aree produttive previste nei PRG e PSC vigenti, sull'assetto funzionale e sulle dotazioni di infrastrutture e servizi. Le scelte del PSC devono perseguire un saldo nullo delle nuove previsioni insediative entro l'ambito territoriale di riferimento, privilegiando – in particolare attraverso lo strumento dell'Accordo Territoriale e l'applicazione di criteri perequativi tra i comuni interessati – le opportunità di utilizzo delle capacità insediative residue, anche attraverso la previsione di forme di convenzionamento a prezzi calmierati, coordinamento tra operatori, ecc.	Il PSC non dispone nuovi ambiti per attività produttive di rilievo comunale. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
51	4	In sede di formazione del PSC un incremento di superficie territoriale da destinare a nuovi ambiti per attività produttive è considerato ammissibile, e ratificato nell'Accordo di pianificazione, secondo i criteri e le condizioni definite al comma 4 dell'art. 58, ed in particolare in presenza di una sua finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e ad accordi territoriali con i comuni facenti parte del territorio dell'Unione e Associazione di Comuni o del'ambito territoriale di coordinamento della pianificazione, come definito dal PTCP all'art. 58 c.3 delle presenti norme, e/o con la Provincia.	Non ricorre il caso.
52	2	2. (D) Sulla base delle definizioni e dei criteri stabiliti nelle presenti norme ai Titoli 10 e 11, nell'ambito delle procedure fissate dalla legge per l'attuazione dei Piani stessi, il Comune indica:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
52	2	- nel PSC i dati del dimensionamento complessivo, residenziale e produttivo, nonché la capacità insediativa residenziale teorica dello strumento generale;	Conforme. Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione e le Norme generali.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
53	1	1. (D) Il PSC definisce strategie di riqualificazione e riorganizzazione fondate su un sistema di obiettivi e di prestazioni assegnati al territorio nel suo insieme ed ai diversi ambiti, urbani e rurali. Nella individuazione delle parti di territorio da interessare alle previsioni insediative più significative, il PSC fa espresso riferimento a tali obiettivi e prestazioni, assumendo in linea di principio i seguenti criteri di priorità:	Conforme. Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione e la Disciplina degli ambiti territoriali.
53	1	- ambiti da riqualificare	Si veda sopra.
53	1	- ambiti urbani serviti dalla rete di trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma	Si veda sopra.
53	1	- ambiti di ridefinizione dei margini urbani	Si veda sopra.
53	2	2. (D) Sono da escludere, fatte salve eventuali decisioni debitamente motivate assunte in sede di Conferenza di pianificazione e nell'Accordo di pianificazione con la Provincia:	Non ricorre il caso.
53	2	- le espansioni di territorio urbanizzato al di fuori degli ambiti territoriali serviti da sistemi di trasporto pubblico su ferro e dalle linee forti del trasporto pubblico su gomma	Non ricorre il caso.
53	2	- le saldature insediative rispetto alla salvaguardia delle discontinuità del sistema insediativo definita dal PTCP	Non ricorre il caso.
53	3	3. (D) La definizione dell'assetto insediativo strutturale in sede di PSC e la programmazione in sede di POC degli interventi da attuare, tra quelli ammessi dal PSC, avviene a partire da una valutazione dell'assetto attuale e tendenziale della rete del trasporto pubblico locale, applicando i criteri localizzativi descritti all'art. 92 delle presenti Norme. Il PSC individua cartograficamente (in termini preliminari nella fase di stesura del Documento Preliminare oggetto di esame da parte della Conferenza di pianificazione, ed in termini definitivi nel PSC adottato):	Conforme. Si vedano la relazione La mobilità, compresa nel quadro conoscitivo e la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
53	3	- i "bacini di influenza diretta delle fermate/stazioni ferroviarie",	Si veda sopra.
53	3	- gli assi forti del trasporto pubblico come definiti all'art. 91 delle presenti Norme.	Si veda sopra.
53	3	Anche in rapporto a tale definizione (di carattere ricognitivo e/o di progetto) il PSC definisce le scelte strutturali di evoluzione dell'assetto insediativo, applicando e specificando i criteri generali definiti dall'art. 92 delle presenti norme.	Conforme.
54	1	1. (D) In sede di formazione del PSC i Comuni predispongono un elaborato del Quadro Conoscitivo dedicato all'analisi territoriale e ambientale delle situazioni di margine e di discontinuità del territorio urbanizzato, con particolare riguardo alle situazioni segnalate dalla Carta n. 4 del PTCP come "discontinuità del sistema insediativo", al fine di conoscerne la destinazione urbanistica, lo stato di attuazione delle previsioni di Piano, le condizioni funzionali, ambientali, morfologiche, nonché valutarne i rischi di compromissione per ulteriore espansione o saldatura dell'urbanizzato.	Non ricorre il caso.
54	2	2. (D) Al fine di arrestare il processo di saldatura del territorio urbanizzato il PTCP definisce il criterio generale in base al quale le nuove previsioni insediative, anche nel caso in cui prevedano quote di ampliamento del territorio urbanizzato, rispettino i seguenti criteri generali:	Non ricorre il caso.
54	2	- rispetto ai margini insediativi, utilizzino le previsioni per la ricomposizione di tali margini, attraverso un disegno urbanistico compiuto e margini verdi di protezione	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
54	2	- rispetto alle discontinuità residue tra territori urbanizzati, escludano qualunque saldatura ed al contrario concorrano ad una migliore definizione della separazione dei nuclei e dei margini, al fine di concorrere alla valorizzazione della riconoscibilità dei centri urbani e alla lettura dell'identità del paesaggio rurale.	Non ricorre il caso.
54	3	3. (I) In sede di formazione del PSC le aree di cui ai commi precedenti possono costituire ambiti territoriali privilegiati per l'applicazione di indici perequativi finalizzati all'acquisizione pubblica dei relativi territori (da destinare a parco-campagna o a parchi territoriali), al fine di escludere anche per il futuro l'ipotesi di un loro utilizzo nel processo di urbanizzazione.	Non ricorre il caso.
55	2	2. (I) In relazione alla finalità strategica di cui al comma 1, il PSC definisce prioritariamente politiche di riqualificazione e di trasformazione del territorio già urbanizzato, sostenute da adeguati strumenti perequativi, e da procedure da applicare in sede di POC che prevedano la permuta, il trasferimento di diritti edificatori, la realizzazione e cessione di opere di interesse pubblico.	Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione e la Disciplina degli ambiti territoriali. Obiettivi specifici, procedure e modalità sono demandati al POC, in quanto strettamente dipendenti dalle opportunità e dalle specifiche circostanze.
55	3	3. (D) La pianificazione locale garantisce come obiettivi minimi la bonifica e messa in sicurezza dei siti oggetto di trasformazione, e l'adeguamento delle reti tecnologiche dell'ambito territoriale interessato dalle trasformazioni. Condizione strutturale per le trasformazioni è inoltre la forte riduzione delle superfici impermeabilizzate rispetto alla situazione preesistente, da fissare nel PSC in relazione alle condizioni specifiche, ma che non può in ogni caso comportare una superficie permeabile inferiore al 30% della superficie territoriale.	Conforme. Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione e la Disciplina degli ambiti territoriali.
55	4	4. (D) Gli ambiti territoriali oggetto di politiche di riqualificazione devono concorrere alle dotazioni territoriali dei settori urbani interessati in una misura definita dal POC, non inferiore, in termini parametrati economicamente, ad una quota minima definita dal PSC.	Conforme. Si veda la Parte 4 Disciplina degli ambiti territoriali della presente relazione.
55	5	5. (D) Il PSC definisce in quale misura minima i POC devono garantire il concorso degli ambiti da riqualificare alla definizione operativa e all'attuazione delle politiche sul trasporto pubblico, a quelle dell'abitazione sociale (quota minima di edilizia sociale da definire in sede di PSC), a quelle delle reti tecnologiche e dei servizi.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
55	7	7. (l) Qualora le situazioni incongrue, si trovino in un contesto extraurbano (industrie isolate, impianti zootecnici, sedi di attività di autotrasporto, magazzinaggio, ecc.) vanno individuate caso per caso le soluzioni ottimali, comunque tendenti al recupero dell'immagine del paesaggio rurale e alla minimizzazione dell'impatto delle nuove funzioni (adottando in ogni caso idonei accorgimenti quali realizzazione di cortine vegetali, riduzione delle emissioni inquinanti e dei consumi di acqua e di energia), tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche, della visibilità del sito, delle condizioni di permeabilità e vulnerabilità del suolo, della allacciabilità alle reti tecnologiche urbane. In questi casi la soluzione da privilegiare, ai sensi di quanto previsto al comma 2 lett.c) dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, è il trasferimento di diritti edificatori in altre aree più idonee, correlato ad impegni convenzionali alla demolizione, bonifica del sito e ripristino di funzioni agricole o comunque compatibili.	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
55	8	8. (l) Nella definizione delle nuove potenzialità edificatorie si richiamano gli indirizzi di cui all'art. 47, riguardanti l'applicazione dei principi della perequazione urbanistica: la potenzialità edificatoria attribuita in parte alla proprietà del suolo di ciascun insediamento produttivo dismesso è rapportata all'estensione fondiaria e alla sua collocazione rispetto alla classificazione del territorio (contesto urbano, extraurbano ecc.), ed in parte alla superficie edificata preesistente destinata alla demolizione, con l'obiettivo di una forte qualificazione dell'assetto ambientale, funzionale e morfologico e pertanto in generale di una significativa riduzione della densità di edificazione. Gli indici perequativi possono tener conto inoltre dell'entità degli edifici esistenti per i quali si preveda il recupero in relazione al loro interesse storico-testimoniale.	Si veda sopra.
55	9	9. (l) In relazione alla presenza di attività economiche insediate entro ambiti da riqualificare per i quali il piano preveda l'esigenza di delocalizzazione, il PSC può prevedere la possibilità per il POC di assegnare diritti edificatori alle aziende da trasferire, consistenti in parte in possibilità di convenzionamento per l'acquisizione di aree edificabili entro ambiti insediabili finalizzati a tali operazioni.	Si veda sopra.
56	1	1. (D) La definizione delle strategie di assetto territoriale di medio – lungo termine avviene nel PSC (e viene a tal fine presentata e discussa in sede di Conferenza di pianificazione) avendo come riferimenti i seguenti contenuti:	Conforme. Si vedano la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio nonché questa stessa parte 6 - La verifica di conformità del PSC della presente relazione.
56	1	- le prescrizioni relative alle tutele per le aree ed i sistemi di rilievo sovracomunale, contenute nel presente PTCP	Si veda sopra.
56	1	- gli obiettivi di qualificazione ambientale ed i relativi requisiti e contenuti, relativi alle tematiche illustrate nei Titoli 15 e 16 delle presenti Norme	Si veda sopra.
56	1	- le scelte relative al trasporto pubblico e alla mobilità privata, in sintonia con quanto esposto al Titolo 17 delle presenti Norme	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
56	2	2. (D) Il PSC definisce (preferibilmente in forma coordinata a scala di ambito sovracomunale di riferimento per il coordinamento delle politiche territoriali) le condizioni temporali e funzionali per il coordinamento dell'attuazione degli interventi previsti, mettendo in relazione le scelte insediative, quelle relative alle dotazioni territoriali, alle reti infrastrutturali, al trasporto pubblico, agli interventi di qualificazione ambientale. In relazione a tali obiettivi e condizioni il PSC definisce i criteri in base ai quali sono predisposti i successivi POC, assegnando ad essi e alle collegate procedure di monitoraggio e verifica di efficacia il compito di verificare l'effettivo conseguimento delle condizioni e degli esiti attesi (target di riferimento).	Conforme. Si veda la Disciplina degli ambiti territoriali.
56	4	4. (I) Anche in applicazione dell'Atto di indirizzo definito dalla Commissione Europea attraverso la Comunicazione al Parlamento Europeo SEC(2006.16) "Strategia tematica sull'ambiente urbano", i Comuni definiti dal PTCP "città e sistemi urbani regionali", ed i Comuni che redigono i PSC in forma associata, assegnano al PSC (per le scelte strategiche) e al POC (per le scelte di programmazione) il ruolo di strumenti di coordinamento delle politiche, con i contenuti previsti dal "Piano di gestione integrata dell'ambiente urbano" secondo gli obiettivi e le politiche della Strategia tematica sull'ambiente urbano, SEC(2006.16) del 11/01/2006, e sue Linee Guida (Rapporto Tecnico 2007/013), finalizzato alla migliore integrazione delle azioni sul territorio, condotte attraverso diversi strumenti di settore.	Non ricorre il caso.
56	4	A tal fine in sede di formazione del PSC il Quadro Conoscitivo, nel "Sistema della Pianificazione", contiene una sintesi interpretativa degli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di redazione che hanno ad oggetto politiche ambientali di varia natura (tutela e valorizzazione del paesaggio; salubrità dell'ambiente; traffico; riqualificazione urbana; rumore; qualificazione dei servizi, ecc.), evidenziandone l'efficacia, le possibilità di valutazione e monitoraggio, le possibili interferenze/criticità rispetto ai contenuti di altre politiche ambientali e più in generale urbanistiche.	Non ricorre il caso.
58	1	1. (D) In sede di PSC gli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale sono classificati in base:	Conforme.
58	1	- alla appartenenza al sistema insediativo consolidato, agli ambiti da riqualificare o agli ambiti di nuovo insediamento	Conforme.
58	1	- al criterio generale della prevalenza di usi esistenti: produttivi manifatturieri, terziario-direzionali, oppure commerciali), ed a valutazioni sul ruolo funzionale che può essere assunto, anche in prospettiva, da singole porzioni di ambito o dal mix di funzioni insediabili.	Conforme.
58	1	- alla possibilità/obbligo di convenzionamento di parti degli insediamenti finalizzate al trasferimento/ampliamento di aziende già insediate nel territorio comunale.	Conforme.
58	2	2. (D) In sede di redazione del PSC il Quadro Conoscitivo preliminare presentato alla Conferenza di pianificazione deve contenere schede di analisi delle aree produttive esistenti, che riportino:	Conforme.
58	2	- lo stato di attuazione delle previsioni del Piano vigente e la valutazione delle potenzialità residue (in proposito la Carta n. 4 evidenzia le risorse territoriali costituite da aree destinate ad attività produttive non attuate, di dimensioni superiori a 5 ha.);	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
58	2	- le caratteristiche delle strutture produttive esistenti (tipologia delle attività, assetto insediativo)	Conforme.
58	2	- l'assetto infrastrutturale esistente e programmato	Conforme.
58	2	- le esigenze di adeguamento delle previsioni urbanistiche.	Conforme.
58	2	- Il bilancio delle attività presenti, dello stato di attuazione delle previsioni e le politiche per gli insediamenti produttivi previste dal Piano comunale costituiscono presupposti e motivazioni per la definizione delle strategie di riorganizzazione del sistema delle aree produttive nel territorio comunale, in una logica complessiva che assume l'obiettivo primario del riutilizzo di parti di territorio già urbanizzate o destinate all'urbanizzazione (con bilancio a saldo zero di incremento dell'urbanizzazione), pervenendo a un saldo nullo delle aree destinate dal Piano ad attività produttive.	Non ricorre il caso.
58	2	L'eventuale decisione di inserire nel PSC la previsione di ambiti di nuovo insediamento deve essere in questo contesto adeguatamente motivata alla luce del quadro conoscitivo di cui sopra, e finalizzata in modo vincolante alle scelte complessive di riorganizzazione territoriale previste dal PSC, nei termini e con le modalità di cui al comma 4 seguente.	Non ricorre il caso.
58	4	4. (D) Negli ambiti territoriali delle Unioni o Associazioni di Comuni e negli ambiti territoriali di coordinamento di cui al comma 3, le previsioni di ambiti produttivi di nuovo insediamento, individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione (di cui al comma 4 dell'art. 51 delle presenti Norme), sono ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico accordo tra i Comuni interessati ai sensi dell'art. A13 della L.R. 20/2000 all'atto della formazione del PSC.	Non ricorre il caso.
58	4	Entro tale quadro ricognitivo a scala intercomunale la previsione di nuovi ambiti è subordinata ai seguenti criteri e condizioni:	Non ricorre il caso.
58	4	a. verifica, in sede di Conferenza di pianificazione) della disponibilità e dello stato di attuazione di previsioni insediative di aree produttive non utilizzate contenute negli strumenti urbanistici vigenti, e alla correlata possibilità da parte dei Comuni di definire politiche di coordinamento dell'offerta anche attraverso incentivazioni alle aziende interessate all'insediamento; tale scelta prioritaria deve riguardare anche la possibilità di coordinare le politiche insediative comunali con quelle di rilievo sovracomunale, facendo convergere quando possibile sull'offerta convenzionata entro gli ambiti di rilievo sovracomunale la domanda di nuovo insediamento o di trasferimento presente nel territorio comunale;	Non ricorre il caso.
58	4	b. finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e alla qualificazione delle dotazioni territoriali, come previsto dall'art. 66 delle presenti norme;	Non ricorre il caso.
58	4	c. introduzione, nell'impossibilità di dare risposte efficaci attraverso le azioni di cui al punto a, di limitate previsioni di ambiti di nuovo insediamento secondo i seguenti criteri:	Non ricorre il caso.
58	4	- integrazione fisica dei nuovi insediamenti rispetto a quelli esistenti e buona dotazione infrastrutturale esistente	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
58	4	- definizione nell'accordo territoriale tra i Comuni di una riserva di quote di insediamenti da destinare prioritariamente ad aziende insediate in comuni dell'ambito intercomunale che ne facciano richiesta attraverso bando pubblico unitario dei comuni coinvolti	Non ricorre il caso.
58	4	- definizione attraverso l'accordo territoriale tra i comuni delle condizioni di convenzionamento e delle modalità di utilizzo delle aree da parte di imprese insediate nel territorio dei comuni interessati; istituzione di un fondo perequativo per la gestione economica coordinata delle entrate e dei costi	Non ricorre il caso.
58	4	- recepimento, nella strumentazione urbanistica dei comuni inclusi nell'ambito di coordinamento, della disposizione che consente, secondo criteri di perequazione territoriale, le operazioni di trasferimento di sedi aziendali a condizioni convenzionate.	Non ricorre il caso.
59.7	1	1. (I) Nell'area della montagna il PTCP assume l'obiettivo di favorire l'insediamento, in zone compatibili, di attività produttive ad alto valore aggiunto, scarso impatto sulle infrastrutture viarie, assenza di problematiche rispetto al reperimento delle materie prime e allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti; nonché una consistenza delle strutture edilizie che rendano gli interventi coerenti con i prioritari obiettivi di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e storico.	Conforme.
59.7	2	Il PTCP promuove inoltre, di concerto con i Comuni e le Comunità Montane anche eventualmente attraverso l'approvazione di un Accordo Territoriale, il coordinamento delle previsioni dei PSC relative ad ambiti produttivi per i quali prevedere Progetti di qualificazione. Tali ambiti produttivi devono essere scelti in modo da costituire riferimento per ambiti intercomunali, secondo le modalità indicate all'art. 58, preferibilmente fra le aree produttive già previste dai PRG.	Non ricorre il caso.
59.7	3	3. (D) Al di fuori dell'Accordo Territoriale sono consentiti, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 58, soltanto adeguamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio-economiche, condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti, all'influenza sui fattori di criticità ambientale e con riferimento agli esiti di analisi e valutazione delle aree produttive esistenti di cui all'art. 58 delle presenti norme.	Conforme.
60	3	3. (D) I Comuni individuano nel PSC quali ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale esistenti e quali di nuovo insediamento previsti debbano assumere le caratteristiche di area ecologicamente attrezzata. Al Comune spetta per l'attuazione e gestione di tali aree la funzione di indirizzo e controllo.	Conforme.
61	4	4. (D) I restanti Comuni sono comunque tenuti a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., qualora risultassero interessati dall'area di danno di stabilimenti a rischio di incidente rilevante successivamente all'approvazione delle presenti Norme, o qualora intervenissero modifiche alle aree di danno già individuate dal PTCP.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
61	6	6. (l) Per le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici i Comuni possono fare riferimento agli indirizzi e criteri di cui all'Appendice alla relazione Generale n. 7 delle presenti norme "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici".	Non ricorre il caso.
61	9	9. (l) Ai fini dell'applicazione dei criteri di valutazione della compatibilità ambientale di cui al precedente comma, il PTCP individua, nella Carta 3.5, i sistemi, le zone e gli elementi del territorio provinciale da considerare prioritariamente vulnerabili e quindi non compatibili o compatibili solo a particolari condizioni con la presenza o il nuovo insediamento degli stabilimenti di cui al comma 1 del presente articolo. I Comuni, in sede di predisposizione dell'Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti (RIR)" sono tenuti ad assumere tali elementi ed a sviluppare la valutazione di compatibilità ambientale anche con riferimento alla localizzazione di pozzi idropotabili, alla rete scolante e al reticolo idrografico minore, nonché agli studi dell'Autorità di bacino del fiume Po.	Non ricorre il caso.
61	15	15. (D) Le rimanenti zone del territorio provinciale possono essere considerate compatibili per l'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti.	L'insediamento di stabilimenti a rischio di incidente non è ammesso dalla disciplina dell'esercizio di attività del RUE.
61	15	Devono in generale essere assunti criteri di tutela del sistema delle aree agricole (art. 22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 della L.R. 20/2000 e s.m.i., tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi stabilimenti.	Si veda sopra.
62	1	1. (D) Al fine di favorire la dismissione di attività produttive insediate nel territorio rurale o urbano il PSC deve prevedere la ricognizione puntuale delle situazioni di sedi produttive che non presentino requisiti di infrastrutturazione e di dotazioni ambientali adeguati. La conseguente classificazione di tali situazioni insediative incongrue, vale a dire non coerenti con il territorio rurale o urbano circostante, comporta la definizione normativa delle condizioni per il trasferimento dell'attività, secondo modalità che vengono fissate dal PSC prevedendo che in sede di POC si effettui:	Non ricorre il caso.
62	1	- l'assegnazione alla proprietà dell'area insediata di un diritto edificatorio da trasferire previa permuta con il Comune o con altro operatore dell'area in oggetto con area insediabile per attività produttive, a condizioni convenzionate previste dal POC; in assenza di aree da confermare rispetto al PRG previgente, destinabili a tali usi, il PSC può prevedere quote integrative di nuovi ambiti finalizzandoli strettamente a tali trasferimenti.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
62	1	- la riqualificazione ambientale dell'area ed il ripristino di condizioni di compatibilità ambientale e di coerenza paesaggistica e funzionale con il contesto: nel caso di aree rurali attraverso il riuso dei suoli a fini agricoli e di attività economiche compatibili (art. 76 delle presenti norme); nel caso di insediamenti urbani, attraverso l'accordo con il Comune per la trasformazione urbanistica finalizzata all'alleggerimento del carico urbanistico ed al concorso significativo dell'intervento alle realizzazioni di dotazioni territoriali pubbliche previste dal piano per quell'area urbana.	Non ricorre il caso.
66	1	1. (D) Il PTCP recepisce la prescrizione della L.R. 20/2000 relativa alla dotazione minima inderogabile di dotazioni pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, fissata in 30 mq per abitante (inclusi gli utenti temporanei per ragioni di studio, lavoro e turismo). In considerazione dell'elevato livello di tali previsioni nei piani vigenti, in sede di formazione dei PSC deve essere definito da ciascun comune l'obiettivo dell'acquisizione delle aree e della realizzazione delle attrezzature, in misura adeguata al livello del centro urbano e delle diverse località, con particolare attenzione alla gerarchizzazione delle dotazioni in rapporto agli ambiti territoriali di pertinenza, e al coordinamento della realizzazione e gestione, anche nell'ottica intercomunale di cui ai successivi commi.	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
66	2	2. (D) Il PSC definisce quali dotazioni, tra quelle esistenti confermate, e tra quelle di nuova previsione, sono considerate di livello locale, assegnando al RUE il compito della loro disciplina, e quali sono di livello urbano; per queste ultime il PSC fissa i requisiti, il dimensionamento in rapporto alle previsioni insediative del Piano, le modalità di attuazione attraverso il POC.	Si veda sopra.
66	3	3. (D) Le previsioni di spazi e attrezzature collettive e di infrastrutture di livello sovracomunale (scuole superiori, impianti sportivi extralocali, parchi territoriali, sedi di esercizi commerciali al dettaglio con SV > 1.500 mq., piste ciclabili intercomunali, ...) sono approvate nel PSC del Comune di appartenenza attraverso modalità di concertazione delle previsioni insediative di scala sovracomunale, da mettere a punto in sede di Conferenza di pianificazione e di Accordo di pianificazione per il PSC.	Si veda sopra.
66	6	6. (D) In sede di formazione dei PSC ed in particolare attraverso i lavori delle Conferenze di pianificazione i Comuni possono motivatamente modificare le individuazioni degli ambiti e le localizzazioni di dotazioni, individuate nella Carta n. 4 del PTCP, differenziandole anche in funzione della specificità funzionale dell'attività in oggetto. La pianificazione provinciale di settore può approfondire tale tematica, individuando ambiti territoriali ed obiettivi di qualità insediativa e dell'offerta di servizi (riferiti agli specifici ambiti tematici), a cui i PSC sono tenuti ad adeguarsi.	Non ricorre il caso.
68	2	2. (D) Il PTCP assegna ai PSC il compito di recepire, approfondire e precisare tali delimitazioni, anche attraverso il riconoscimento di eventuali specificità degli ambiti rurali comunali o intercomunali. Nella stessa sede i Comuni o le loro Unioni o Associazioni individuano:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
68	2	- gli ambiti del territorio rurale di cui al capo A-IV della L.R. 20/2000 (aree di valore naturale e ambientale; ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; ambiti ad alta vocazione produttiva agricola; ambiti agricoli periurbani)	Conforme.
68	2	- gli ambiti da interessare con progetti di tutela, riqualificazione e valorizzazione di cui all'art. 32, nonché le aree più idonee per la localizzazione delle dotazioni ecologiche e ambientali di cui all'art. A-25 della L.R. 20/2000.	Conforme.
70	2	2. (D) Entro gli ambiti di rilievo paesaggistico, individuati dai PSC precisando le perimetrazioni di massima individuate nella Carta n. 4 del PTCP, la pianificazione provinciale e comunale perseguono:	Conforme. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio della presente relazione.
70	2	- la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibile e dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti	Si veda sopra.
70	2	- la conservazione o ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo patrimonio di biodiversità	Si veda sopra.
70	2	- la salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici e idrogeologici e degli equilibri ecologici.	Si veda sopra.
73	1	1. (D) Nel rispetto del sistema delle tutele e dei criteri generali di sostenibilità, oltre che delle altre disposizioni del presente piano gli strumenti urbanistici comunali (PSC e RUE) disciplinano criteri, modalità e limiti per l'insediamento delle attività agricole, in relazione a quanto definito all' art. 29 e art. A-16 della L.R. 20/2000 e con riferimento a soggetti qualificati come da art. 1 del Dlgs 228/2001, nonché la realizzazione delle seguenti opere:	Il PSC dispone una conforme disciplina.
73	1	- nuove costruzioni finalizzate alla conduzione dei fondi, e le relative opere di urbanizzazione primaria, sono ammesse nei limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 dell'art. A-21 dell'Allegato alla L.R. 20/2000. La realizzazione di nuove costruzioni per attività non connesse a quella agricola non è ammessa;	Conforme. La Norme della disciplina generale di PSC dettano gli indirizzi per la disciplina di RUE.
73	1	- infrastrutture per la mobilità (in base ai criteri di cui all'art. 90 delle presenti norme) e infrastrutture tecnologiche	Si veda sopra.
73	1	- allevamenti zootecnici industriali e attività di allevamento e custodia di animali, nel rispetto delle finalità e delle tutele definite nel presente Piano;	Si veda sopra.
73	1	- attività di florovivaismo e relative attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio (queste ultime nel rispetto del POIC)	Si veda sopra.
73	1	- impianti per servizi generali o di pubblica utilità (da definire in sede di PSC)	Si veda sopra.
73	1	E' compito del PSC definire le eventuali condizioni di compatibilità per i diversi sub-ambiti del territorio rurale, i criteri specifici di sostenibilità e le modalità di verifica preliminare degli impatti per la localizzazione di attività insediabili in forma condizionata nel territorio rurale, quali ad esempio:	Non ricorre il caso.
73	1	- attività sportive e ricreative, pubbliche o private di uso familiare, che non comportino elevata impermeabilizzazione del suolo;	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
73	1	- attività sportive e ricreative e, più in generale, legate al tempo libero;	Non ricorre il caso.
73	1	- attività temporanea di estrazione ed eventuale trattamento di inerti, quale attività transitoria; il PSC e in conformità ad esso il Piano delle attività estrattive, devono infatti indicare la destinazione d'uso del suolo all'esaurimento dell'attività estrattiva;	Non ricorre il caso.
73	1	gli obblighi convenzionali per il ripristino ambientale devono fare riferimento agli usi previsti dal PSC e dal RUE;	Non ricorre il caso.
73	1	- attività di gestione rifiuti non costituenti impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (stazioni e piattaforme ecologiche).	Non ricorre il caso.
73	2	2. (D) Le preesistenti attività agro-industriali di trasformazione dei prodotti agricoli collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono classificate e disciplinate dal RUE; le modalità di eventuale insediamento di nuove sedi di tali attività è disciplinata dal PSC, che ne fissa i limiti e le modalità attuative, entro termini concordati con la Provincia in sede di Accordo di pianificazione per la formazione del PSC o di intesa finalizzata all'approvazione del PSC.	Conforme.
73	3	3. (D) Le preesistenti attività industriali, artigianali e di logistica/magazzinaggio collocate al di fuori di ambiti specializzati per attività produttive sono disciplinate dal PSC, che può definire modalità di trasferimento di tali attività finalizzate al ripristino di condizioni di equilibrio ambientale e paesaggistico.	Le schede comprese nella Disciplina degli ambiti territoriali adempiono a questo compito per le situazioni di maggiore rilevanza. Per le attività produttive minori, diffuse, sono impartite appropriate direttive al RUE.
74	1	1. (D) Gli strumenti urbanistici comunali perseguono il recupero del patrimonio edilizio esistente, escludendo nuova edificazione in presenza di opportunità di riuso adeguate alle esigenze aziendali.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.
74	2	2. (D) Ai sensi della L.R. 20/2000 il recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale è prioritariamente destinato alle esigenze di aziende agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale). Il PSC e il RUE definiscono criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l'eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro Conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente. Il PRIP – Programma Rurale Integrato Provinciale - fornisce al riguardo indicazioni sugli equipaggiamenti aziendali esistenti e sulle esigenze di adeguamento, ai fini di un coordinamento delle politiche locali.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
74	3	3. (D) Il PSC disciplina le modalità e i limiti attraverso le quali possono essere assegnati diritti edificatori ad aziende agricole anche per l'ampliamento di strutture edilizie esistenti o per la costruzione di nuovi edifici, strettamente correlati alle esigenze produttive agricole aziendali. Le esigenze di intervento di trasformazione del suolo e di edificazione devono essere adeguatamente dimostrate da documentazione tecnica ed economica, e valutati dal Comune attraverso la presentazione di specifici programmi di adeguamento dell'organizzazione produttiva agricola, definiti dal RUE e valutati dal Comune. I permessi di costruire rilasciati nel territorio rurale sono in ogni caso assoggettate ad atto d'obbligo unilaterale per quanto attiene alla destinazione d'uso, nei limiti indicati all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977 n. 10.	Si veda sopra.
74	4	4. (D) Al fine di migliorare il grado di compatibilità di tali strutture con il contesto paesaggistico e ambientale del territorio rurale, le norme di PSC e RUE si attengono ai seguenti criteri generali:	Si veda sopra.
74	4	- le nuove strutture edilizie da realizzare (compresi gli ampliamenti di quelle esistenti) devono, per collocazione nel contesto geografico e per tipologia architettonica e scelte tecnico-costruttive e di materiali, risultare adeguate al contesto, nel senso della ricerca di coerenza funzionale e formale con l'ambiente in cui sono inserite.	Si veda sopra.
74	4	- sono da escludere in ogni caso soluzioni di forte impatto paesaggistico nei confronti di contesti connotati da qualità segnalate a livello provinciale o comunale;	Si veda sopra.
74	4	in tali situazioni il PSC deve prescrivere verifiche di impatto e interventi di mitigazione	Si veda sopra.
74	4	- va in ogni caso evitata la collocazione di nuovi fabbricati lungo strade di interesse panoramico e in situazioni dove si realizzi un'interferenza percettiva con la morfologia del sistema collinare e con le linee dei crinali	Si veda sopra.
75	1	1. (D) Ai sensi dell'art. A-21 della L.R. 20/2000 il recupero degli edifici non più funzionali all'attività agricola è disciplinato dal RUE, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2 del suddetto articolo, e delle specifiche prescrizioni di cui ai commi seguenti del presente articolo.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.
75	2	2. (I) Obiettivo primario degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico e testimoniale, di cui il Quadro Conoscitivo del PSC deve adeguatamente documentare le caratteristiche, escludendo, anche nel caso in cui siano ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, la demolizione e ricostruzione.	Si veda sopra.
75	3	3. (I) Al fine di perseguire la compatibilità di cui ai successivi commi 4, 5 e 6 il Quadro Conoscitivo del PSC valuta inoltre gli effetti di carattere ambientale (in termini di diffusione ed aumento della mobilità individuale con ricadute ambientali), gli effetti connessi al sistema dei servizi territoriali (aumento delle infrastrutture a rete - polverizzazione delle strutture puntuali di servizio - allargamento dei bacini territoriali dei servizi alla persona); gli effetti sociali (un diverso modello spaziale delle relazioni sociali e diversi stili di vita).	Conforme. Si veda la parte 3 – La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) della presente relazione, che ha accertato le condizioni di compatibilità.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
75	4	4. (l) La compatibilità degli interventi di recupero con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici da recuperare deve essere dimostrabile, in applicazione delle norme del PSC e del RUE, evidenziando in sede normativa (anche attraverso abachi) le condizioni di compatibilità da dimostrare in sede di presentazione dei progetti. Il criterio-guida è che il recupero e riuso deve in ogni caso consentire di mantenere al leggibilità dell'impianto tipologico originale ed i caratteri architettonici e spaziali dell'edificio; ciò vale in particolare per gli edifici specialistici (fienili, stalle, edifici per ricovero mezzi agricoli) nei quali l'architettura è più strettamente correlata alle funzioni originali. A tal fine vanno comunque previsti limiti dimensionali all'utilizzo di volumi edilizi di una certa consistenza, e condizioni limitative del numero di abitazioni ricavabili dal recupero, in modo da scongiurare il rischio di realizzare condomini urbani totalmente incongrui sia rispetto alla tipologia originaria che rispetto al contesto rurale di appartenenza.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.
75	5	5. (l) La compatibilità con il contesto ambientale di cui alla stessa lett. b del comma 2 dell'art. A-21 citato, va intesa come capacità dell'intervento di conservare, ed eventualmente ripristinare, condizioni di equilibrio tra usi previsti, involucro edilizio e contesto, sia in termini paesaggistici che in quelli di pressione antropica (smaltimento reflui e rifiuti, compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali)	Si veda sopra.
75	6	6. (l) Per gli edifici con originaria funzione abitativa, oltre ai criteri dimensionali di cui al comma 4, devono risultare chiare in sede di RUE le condizioni di ammissibilità del recupero a fini abitativi, in rapporto alla sostenibilità territoriale dell'intervento. Sono infatti da considerare con grande cautela dal PSC e dal RUE gli effetti a lungo termine del fenomeno, in atto da tempo, di esportazione nel territorio rurale e sul patrimonio ambientale e architettonico di quel territorio, di modelli insediativi e funzionali del tutto estranei a quell'ambiente, in grado nel tempo, oltre che di alterare definitivamente equilibri ambientali già parzialmente perduti, di far perdere le tracce di residua riconoscibilità del patrimonio rurale.	Si veda sopra.
75	7	7. (D) Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero.	Non ricorre il caso.
76	1	1. (D) Ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'art. A-21 della L.R. 20/2000, per gli immobili definiti incongrui rispetto al contesto rurale (sulla base del Quadro Conoscitivo del PSC), che non presentano né un valore culturale da tutelare, né un valore d'uso per nuove funzioni, va prevista la demolizione. Negli ambiti territoriali di particolare pregio o particolare fragilità, la demolizione può essere incentivata attraverso il riconoscimento di diritti edificatori (che rientrano nel dimensionamento del PSC), da trasferire in ambiti urbanizzati o urbanizzabili, appositamente individuati.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
76	2	2. (D) L'attribuzione dei diritti edificatori di cui al comma 1 deve avvenire attraverso meccanismi perequativi, con sensibile riduzione (di un ordine di grandezza) delle volumetrie da demolire, e con valori assoluti degli indici perequativi del tipo di quelli previsti per l'acquisizione pubblica di aree non edificabili. L'attribuzione dei diritti non deve comportare impegno di territorio di proprietà pubblica né onerosità per il Comune.	Si veda sopra.
76	3	3. (D) Gli interventi di cui al presente articolo sono da prevedere alla condizione che il PSC prescriva nell'ambito di origine il contestuale ripristino delle condizioni tipiche del territorio rurale di appartenenza.	Si veda sopra.
77	2	2. (D) I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali o di varianti di adeguamento alle disposizioni del presente articolo, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 11, devono corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative:	La struttura insediativa diffusa di questo territorio non consente lo sviluppo degli studi sistematici indicati da questo comma. Le valutazioni sono state quindi circoscritte ai centri abitati e ai casi di nuove trasformazioni intensive, d'intesa con gli enti gestori.
77	2	a. di uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli, in rapporto agli obiettivi di qualità ambientale di cui all'art. 13A, comma 5.	Si veda sopra.
77	2	In particolare deve essere fornita adeguata documentazione comprovante la sostenibilità di tali previsioni insediative riguardo alla capacità in essere o prevista delle infrastrutture e impianti a cui sono condotti i reflui di tali insediamenti, nel rispetto dei cinque requisiti di cui al comma 1 del presente articolo;	Si veda sopra.
77	2	nello specifico devono essere illustrati:	Si veda sopra.
77	2	- capacità e tracciato dei collettori fognari principali;	Si veda sopra.
77	2	- capacità ed efficienza degli impianti di depurazione;	Si veda sopra.
77	2	- capacità della rete scolante;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali opere o specifici oneri previsti a carico dei soggetti attuatori dei nuovi insediamenti ai fini della sostenibilità degli stessi;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali progetti di completamento e potenziamento degli impianti suddetti, finanziamenti e tempi di attuazione programmati, e relazioni temporali fra l'attuazione di tali progetti e l'attuazione dei nuovi insediamenti urbani;	Si veda sopra.
77	2	- eventuali relazioni con i programmi di investimento dell'azienda o dell'ente gestore del servizio di depurazione.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
77	2	Qualora la sostenibilità di determinate previsioni urbanistiche sia condizionata alla preventiva realizzazione o potenziamento di determinate infrastrutture, tali condizioni di subordinazione temporale devono essere esplicitate nelle norme degli strumenti urbanistici comunali;	Si veda sopra.
77	2	b. di indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 12A e 12B;	Si veda sopra.
77	2	c. di valutazioni di ordine idraulico in merito alla capacità di smaltimento del reticolo di scolo legato al sistema della rete dei canali di bonifica, promuovendo la disconnessione fra la rete idrografica naturale e/o rete di bonifica ed il reticolo fognario, attraverso la deviazione delle acque provenienti dall'area non urbanizzata a monte del loro ingresso in ciascun agglomerato urbano o, qualora non possibile, il loro deflusso senza interconnessioni con il sistema scolante urbano;	Si veda sopra.
77	2	d. di indicazioni per i nuovi comparti edificatori sull'indice massimo di impermeabilizzazione ovvero un valore minimo di permeabilità residua. In Appendice 1 della Relazione generale viene fornito un metodo per il calcolo dell'incremento teorico di superficie impermeabilizzabile date le caratteristiche del bacino di scolo;	Si veda sopra.
77	2	e. di disposizioni che limitino, in aree interessate da falda subaffiorante, gli interventi edilizi comportanti la realizzazione di interrati e/o seminterrati che necessitano il drenaggio in continuo delle acque di falda, e conseguente allontanamento delle stesse attraverso il sistema di drenaggio urbano.	Non ricorre il caso.
78	4	4. (D) Il PSC deve prevedere per gli ambiti di nuovo insediamento e per gli ambiti da riqualificare che gli obiettivi di qualità definiti dalla classificazione acustica siano verificati attraverso la documentazione previsionale del clima acustico, che verifichi la compatibilità del nuovo insediamento con il contesto ambientale, tenendo conto anche degli effetti connessi alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità che possono interessare direttamente o indirettamente l'ambito oggetto di trasformazione. Tale valutazione previsionale deve essere effettuata in forma preliminare in sede di POC, in modo da garantire la fattibilità degli interventi, mentre alla fase attuativa del PUA è demandata la progettazione di dettaglio degli insediamenti, comprensiva sia della distribuzione delle funzioni e degli edifici, sia delle opere di mitigazione eventualmente necessarie, da eseguire contestualmente alle altre opere, a carico dei soggetti attuatori.	Conforme. Si veda la <i>Zonizzazione acustica</i> compresa nel quadro conoscitivo.
78	4	Le parti residenziali dei nuovi insediamenti devono essere concepite progettualmente in modo da conseguire i livelli di qualità dell'ambiente acustico corrispondenti alla classe III.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
78	6	6. (I) Nella progettazione delle opere di mitigazione acustica, sia nel contesto urbano che in territorio rurale è richiesto ai PSC e ai POC l'applicazione del criterio generale in base al quale siano adottate soluzioni che tengano conto in misura determinante degli effetti paesaggistici e percettivi (privilegiando pertanto le soluzioni relative all'assetto morfologico e alle barriere vegetali). L'impiego di barriere verticali artificiali deve essere considerata soluzione accettabile soltanto nei casi in cui non sia possibile intervenire con modalità differenti, corrispondenti a tale criterio.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.
79	1	1. (D) In tutte le parti urbanizzate del territorio provinciale i Comuni perseguono, attraverso un complesso di politiche integrate, il raggiungimento di condizioni di rispetto dei limiti di esposizione ai campi magnetici stabiliti dagli articoli 3 e 4 del D.M. 381/1998, il perseguimento degli obiettivi di qualità definiti dalla L.R. n. 30/2000 e l'applicazione delle Direttive di cui alla Del.G.R. n. 197/2001 e s.m.i.	Conforme. Si veda la Parte 4 Le determinazioni sulla disciplina del territorio nella presente relazione.
79	2	2. (D) Ai fini di cui al comma 1 gli strumenti urbanistici devono contenere l'individuazione cartografica relativa a:	L'articolo 18 bis della legge regionale 20/2000 demanda la materia alla Tavola dei vincoli.
79	2	- localizzazione degli impianti esistenti per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica a media, alta e altissima tensione (15 kV e oltre), e delle cabine di trasformazione; la definizione delle relative fasce di rispetto come previsto dal Decreto Ministero Ambiente 29/5/2008 "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti".	Si veda sopra.
79	2	- la localizzazione dei corridoi di fattibilità per la definizione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica (anche sulla base della pianificazione provinciale di settore e delle proposte dei soggetti gestori delle reti riguardo ai programmi di sviluppo), e delle ipotesi di spostamento/interramento di tratti di elettrodotti che interessano ambiti territoriali da assoggettare a interventi di risanamento	Si veda sopra.
79	2	- la localizzazione degli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva	Si veda sopra.
79	2	- l'individuazione, sulla base del PLERT vigente, degli ambiti di rispetto assoluto e relativo nei quali è possibile il superamento dei valori di campo magnetico rispettivamente superiori a 20 V/m e a 6 V/m, o in alternativa l'individuazione di una fascia cautelativa di attenzione di ampiezza adeguata	Si veda sopra.
79	2	- la localizzazione dei nuovi siti, in attuazione del PLERT vigente, per la realizzazione di nuovi impianti per l'emittenza radio e televisiva	La localizzazione di nuovi siti è demandata al POC.
79	3	3. (D) Le norme del PSC (oltre a quelle del RUE e del POC per gli ambiti di rispettiva competenza) devono garantire che nell'attuazione degli interventi l'assetto territoriale si conformi alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 che precedono.	Conforme. Si vedano le Norme generali, che impartiscono appropriate direttive al RUE.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
81	4	4. (l) Gli impianti destinati al recupero dei rifiuti speciali non pericolosi di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 sono di preferenza localizzati all'interno degli Ambiti specializzati per attività produttive o delle Aree ecologicamente attrezzate di cui agli artt. A-13 e A-14 della L.R. 20/2000. Tale localizzazione deve comunque rispettare:	La materia è demandata al RUE, con le motivazioni argomentate alla Parte 4 della presente relazione.
81	4	- i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;	Si veda sopra.
81	4	- i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi.	Si veda sopra.
81	4	Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior dettaglio relative ai criteri di localizzazione definite dal PPGR nonché previste dalla pianificazione di bacino e relative direttive	Si veda sopra.
81	9	9. (l) Le rimanenti zone del territorio provinciale, che non sono comprese fra quelle indicate ai commi precedenti, possono considerarsi idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, fermo restando il rispetto di tutti gli indirizzi, direttive e prescrizioni delle presenti Norme, nonché delle disposizioni derivanti dalla normativa vigente e di quanto disposto dalla pianificazione di settore (PPGR).	Conforme.
81	10	10. (D) In tutti i casi, con particolare riferimento alla pianificazione di settore (PPGR) si deve porre specifica attenzione alle ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'identità culturale del territorio e della sua integrità fisica contenute nelle presenti Norme, con particolare riguardo ai fattori condizionanti e/o limitanti che derivano dalle:	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela del sistema dei crinali e del sistema collinare (art. 20 delle presenti Norme, fermo restando quanto già indicato al precedente comma 5;	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela del sistema delle aree agricole (art. 22 delle presenti Norme), garantendo, in ogni caso, il perseguimento degli obiettivi di tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'art. 21 del D.Lgs n. 228/2001 e la tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi di cui all'art. A-19 dell'Allegato alla L.R. 20/2000, tramite specifico approfondimento delle caratteristiche dei luoghi interessati, supportato da apposita Relazione Agronomica, in sede di localizzazione dei nuovi impianti;	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 39 delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Calanchi tipici (lettera b) e forme sub-calanchive (lettera c) (art. 23B delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- particolari disposizioni di tutela di specifici elementi. Crinali minori (lettera b art. 23B delle presenti Norme);	Conforme.
81	10	- disposizioni per la tutela delle aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (b2), come individuate al 2° comma dell'art. 41A delle presenti Norme;	Conforme.
81	10	- disposizioni inerenti alle aree sottoposte a vincolo idrogeologico ex RDL 3267/1923;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
81	10	- disposizioni inerenti le zone comprese nella classificazione sismica dei Comuni della Provincia di Modena ai sensi della Del. GR 1677/2005, in attuazione dell'ordinanza del PCM 3274/2003;	Conforme.
81	10	nonché dagli altri indirizzi e dalle altre direttive contenute nelle presenti Norme.	Conforme.
82	4	4. (D) Il perseguimento degli obiettivi e delle strategie di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20/2000, e come tale viene valutato dalla Provincia nella ValSAT/VAS preliminare del PSC in sede di Conferenza di Pianificazione.	La materia è demandata al RUE, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni.
83	4	4. (D) I Comuni devono dotarsi di un Piano d'Azione Energetico alla scala Comunale/Intercomunale, strumento attraverso il quale essi rendono operative le previsioni del PTCP e del PSC in materia di sostenibilità energetica del territorio.	Il quadro conoscitivo non comprende il Piano d'Azione richiesto dall'articolo 83 comma 4 del PTCP in materia di energia, ritenuto non significativo per il sistema insediativo di questi territori. Le prescrizioni direttamente efficaci del PTCP e del PPEP sono state recepite con funzione ricognitiva nella Scheda dei vincoli.
83	4	Il Piano d'Azione Energetico Comunale individua obiettivi, strategie ed azioni per lo sviluppo sostenibile del territorio e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità energetica facendo riferimento al Piano-Programma Energetico Provinciale.	Si veda sopra.
83	4	Il Quadro conoscitivo di riferimento del Piano d'Azione Energetico Comunale è quello contenuto nel PSC.	Si veda sopra.
83	6	6. (I) Lo sviluppo di funzioni urbane con raggio di attrazione sovracomunale e/o interprovinciale (sanitarie, scolastiche superiori, culturali e del tempo libero, commerciali-terziarie, ecc.) deve essere prioritariamente associato a politiche di risparmio energetico, in relazione ai criteri costruttivi ed impiantistici degli edifici in cui si insediano le nuove funzioni.	Non ricorre il caso.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
84	1	1. (D) In sede di formazione del Quadro Conoscitivo, il PSC, anche in riferimento all'art. 5 della L.R.26/2004, specifica e approfondisce il quadro conoscitivo del PTCP in materia di energia, integrando in tal senso nuovi segmenti di analisi nel piano urbanistico. Allo scopo di valutare la pressione energetica indotta dalle attività antropiche e dai processi di urbanizzazione il Quadro Conoscitivo del PSC provvede nello specifico alla:	Il quadro conoscitivo non comprende questo approfondimento, ritenuto non significativo per il sistema insediativo di questo territorio. Le conoscenze richieste dall'articolo 84 del PTCP non hanno peraltro effetti discriminanti sulle scelte urbanistiche.
84	1	a. Analisi della evoluzione della domanda e dell'offerta energetica attuale e previsione tendenziale (valutando anche le emissioni di CO2 correlate) con riferimento ai seguenti segmenti:	Si veda sopra.
84	1	- Analisi dei consumi energetici locali in serie storica, strutturati sia in base al settore finale di utilizzo (residenziale, produttivo, terziario, agricoltura, trasporti), sia in base alla fonte di energia utilizzata (energia elettrica, metano, prodotti petroliferi, ecc) e misurazione degli indicatori individuati nel PPEP al fine di confrontare i consumi locali con altre realtà territoriali;	Si veda sopra.
84	1	- Valutazione dei consumi futuri di energia, mediante scenari realizzati considerando le previsioni demografiche e urbanistiche;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione delle opportunità di sfruttamento delle risorse locali per la produzione di energia da fonti rinnovabili.	Si veda sopra.
84	1	b. Analisi delle variabili insediativo - territoriali correlate/bili ai consumi energetici per le diverse parti del territorio urbanizzato;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione di parti del territorio comunale a diverso consumo energetico;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione degli impianti e delle reti energetiche esistenti di maggiore rilevanza, nonché delle zone non servite del territorio comunale;	Si veda sopra.
84	1	- Individuazione delle aree caratterizzate da specificità in relazione al microclima.	Si veda sopra.
84	2	2. (D) In base alle risultanze del Quadro Conoscitivo ed alle presenti norme il PSC definisce, in relazione agli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici per i diversi ambiti del territorio comunale (art. 28 L.R. 20/2000), anche gli obiettivi di sostenibilità energetica ad essi correlati individuando quelli ove prioritariamente si rende necessaria l'applicazione di interventi sia in temi di risparmio energetico che di impiego delle FER.	Si veda sopra.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
84	3	3. (D) Il PSC, nel rispetto dei disposti dell'art. 5 comma 2 della L.R.26/2004, definisce le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o riqualificare e la relativa localizzazione; può subordinare l'attuazione di interventi di trasformazione al fatto che sia presente ovvero si realizzi una dotazione di infrastrutture di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili o assimilate adeguata al fabbisogno degli insediamenti di riferimento.	Il PSC impartisce conformi direttive al RUE, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni.
84	4	4. (I) Il PSC individua gli interventi di nuova urbanizzazione e trasformazione in relazione ai quali sia necessario assumere misure di compensazione-mitigazione ambientale e territoriale, correlate al tipo di intervento previsto. Il PPEP può fornire Linee Guida relative alle possibili misure di compensazione-mitigazione ambientale e territoriale da introdurre negli strumenti di pianificazione urbanistica.	Non ricorre il caso.
84	5	5. (D) Il PSC nel definire l'assetto fisico e funzionale del sistema insediativo attua gli indirizzi e le direttive del PTCP, riguardo le politiche di densificazione urbana, distribuisce i pesi insediativi della popolazione e delle attività anche in ragione della sostenibilità energetica degli insediamenti sia dal punto di vista dell'adeguata fornitura di risorse sia con riguardo agli effetti indiretti della mobilità sui consumi energetici.	Il PSC impartisce conformi direttive al RUE, quale strumento appropriato per il recepimento delle innovazioni normative e specificamente competente sui requisiti tecnici delle costruzioni. Si veda la parte 4 - Le determinazioni sulla disciplina del territorio.
84	6	6. (I) Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale devono promuovere, a partire dalla definizione in sede di PSC dei diversi ambiti del territorio comunale, ed in particolare in sede di programmazione dell'attuazione attraverso il POC, l'insediamento di diverse funzioni compatibili fra loro in grado di avvicinare la domanda e l'offerta di energia e di ridurre i consumi energetici legati alla mobilità.	Non ricorre il caso.
84	7	7. (I) Le politiche urbanistiche devono essere orientate alla polarizzazione delle grandi funzioni urbane e delle nuove quote significative di insediamenti residenziali prioritariamente nelle zone attrezzate/bili con sistemi di cogenerazione e reti di teleriscaldamento ("isole di riscaldamento") ed in generale in aree dotate di reti energetiche idonee.	Non ricorre il caso.
84	9	9. (I) Nell'individuazione degli ambiti da riqualificare il PSC assume anche il criterio della efficienza energetica dello spazio urbano considerando in particolare come elemento prioritario da riqualificare il patrimonio edilizio a bassa efficienza energetica (edilizia fino agli anni -70).	Conforme.
84	10	10. (I) Il PSC nella individuazione delle dotazioni ecologiche ed ambientali provvede a definire, tra le altre, l'insieme degli spazi- delle opere e degli interventi di rigenerazione ambientale –che concorrono alla riduzione del fabbisogno – energetico degli insediamenti.	Non sono stati individuati spazi, opere o interventi di tale genere.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
84	11	11. (I) In sede di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale/VALSAT o di Valutazione Ambientale Strategica/VAS devono essere verificati, anche attraverso l'impiego di modelli di simulazione, gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica, anche in relazione alla necessità di rapportare la realizzazione di nuovi insediamenti alla capacità della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e razionale sviluppo.	Insedimenti di poche decine di abitazioni ciascuno non sono apparsi tali da giustificare questo ordine di valutazioni.
84	12	12. (D) I Comuni, nell'ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione, individuano le zone vocate alla realizzazione di impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili (FER).	La materia è demandata al RUE, quale strumento competente sul territorio rurale.
87	2	2. (D) Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati per attività produttive o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, deve essere predisposto uno studio sulla loro sostenibilità energetica.	Non ricorre il caso.
88	1	1. (I) Ai fini dell'attuazione delle direttive e prescrizioni di cui agli articoli precedenti, della promozione degli interventi di contenimento dei consumi energetici nei tessuti urbani, e della valorizzazione delle fonti rinnovabili ed assimilate di energia, i Comuni prevedono nei loro strumenti di pianificazione meccanismi incentivanti individuati a titolo esemplificativo nel PPEP.	Non è previsto alcun meccanismo incentivante fondato sull'attribuzione di maggiori diritti edificatori. La capacità insediativa attribuita a una particella risulta è tendenzialmente già la massima compatibile con le valutazioni urbanistiche e di sostenibilità ambientale e infrastrutturale. Non è quindi suscettibile di ulteriori casuali incrementi.
90	3	3. (I) Obiettivi specifici del sistema dell'accessibilità provinciale sono:	Conforme.
90	3	a. rafforzare i collegamenti con l'esterno, tra il territorio provinciale e le reti di interesse regionale e nazionale, migliorando la rete di collegamento interna e quella di raccordo con il sistema autostradale e ferroviario nazionale;	Conforme.
90	3	b. rafforzare la rete della viabilità provinciale, qualificando e razionalizzando le connessioni interne e di collegamento tra gli ambiti territoriali, attraverso l'identificazione di un 'telaio' viabilistico portante alla cui formazione concorrono anche parti delle reti di diversi enti proprietari; tale telaio deve essere in grado di distribuire con efficienza i traffici attuali e di previsione che si sviluppano internamente alla provincia, proteggendo al contempo in modo efficace le zone urbanizzate dai flussi di transito;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
90	3	c. favorire l'accessibilità agli ambiti insediativi e produttivi principali del territorio, con particolare riguardo alla riduzione ed ottimizzazione della mobilità merci e persone indotta dalle attività produttive, perseguendo dove possibile, la separazione dei percorsi afferenti i principali luoghi della produzione e quelli dei servizi urbani, e dove non possibile, perseguendo la delocalizzazione degli insediamenti stessi;	Conforme.
90	3	d. collaborare attivamente al processo di riqualificazione del servizio ferroviario regionale e metropolitano per migliorarne le condizioni di efficacia e di efficienza;	Conforme.
90	3	e. conseguire il più alto livello possibile di integrazione tra le differenti reti di trasporto, mediante l'individuazione e la realizzazione di efficienti nodi di scambio modale gomma-ferro e gomma-gomma, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative (residenziali, terziarie o produttive);	Conforme.
90	3	f. caratterizzare le infrastrutture previste come corridoi multifunzionali (infrastrutturali, ambientali e paesistici) con finalità di riequilibrio ambientale e insieme di riqualificazione urbana e territoriale, di riduzione dell'impatto paesistico-ambientale e di salvaguardia dell'efficienza tecnica dell'infrastruttura, anche attraverso la salvaguardia delle aree limitrofe da destinare a dotazioni ecologiche attraverso la forestazione, la creazione di filari alberati ed un efficace utilizzo di sistemi per la mitigazione del rumore;	Le norme relative alla qualità del paesaggio dettano specifiche norme a questo proposito.
90	3	g. limitare l'impatto paesaggistico-ambientale delle infrastrutture esistenti, prevedendo ove possibile e con specifico riferimento alle zone periurbane e nei punti di maggiore esposizione paesaggistica, aree limitrofe da destinare alla forestazione e al mantenimento di elevati standard ambientali e funzionali;	Non ricorre il caso.
90	3	h. promuovere il recupero e la riqualificazione dei tracciati storici;	Non è materia di disciplina urbanistica né edilizia.
90	3	i. innalzare il livello di efficienza dei sistemi di trasporto pubblico, da attuare attraverso il potenziamento e la razionalizzazione degli assi, a partire dagli "assi di forza" identificati dal Piano, così da favorire l'utilizzo del mezzo collettivo rispetto a quello privato, con particolare riguardo all'accesso ai centri storici e puntando all'intermodalità come principale caratteristica della mobilità sul territorio;	Conforme.
90	3	j. definire la rete ciclabile di valenza sovralocale e favorire lo sviluppo di quella locale, destinate agli spostamenti sistematici, che rispondano alla necessità di tutelare e di diffondere l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto primario, in grado di soddisfare anche gli spostamenti sistematici casa-scuola e casa-lavoro e di accesso alle fermate del trasporto pubblico ed ai principali servizi, integrate nelle reti destinate agli usi ricreativi o sportivi ed agli spostamenti locali di breve raggio;	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
90	3	k. definire la rete di itinerari ciclabili di valenza ricreativa ed escursionistica, in grado di connettere e rendere accessibili secondo percorsi continui e protetti le aree ed i luoghi di interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico, storico-culturale della provincia. Tra tali itinerari la rete provinciale include anche quelli di rilievo nazionale e internazionale;	Le condizioni intrinseche dei territori montani circoscrivono la funzione dei percorsi ciclabili a collegamenti cicloturistici di ampio ambito territoriale. La specificazione di dettaglio degli itinerari ha natura e caratteri progettuali che esulano dai compiti e dalle possibilità degli strumenti urbanistici generali.
90	3	l. realizzare il coordinamento e la definizione di una scala di propedeuticità temporale, per la realizzazione dei vari tipi di infrastrutture, in coerenza e in accordo con i piani operativi comunali, evitando la disorganicità degli interventi e gli squilibri indotti dai carichi urbanistici non valutati, anche attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici per la previsione dei possibili scenari del sistema quali: modelli di simulazione del traffico e di diffusione dei relativi inquinanti, modelli di previsione dell'incidentalità.	La Disciplina degli ambiti territoriali individua le relazioni di interdipendenza fra gli sviluppi insediativi e la disponibilità delle infrastrutture condizionanti.
92	1	Al fine di tradurre tale obiettivo in indicazioni aventi efficacia operativa il PTCP assegna ai PSC il compito di definire le relazioni da porre tra tipi di attività insediate nelle diverse parti del territorio e profili di accessibilità, tenendo conto delle seguenti indicazioni metodologiche.	Non ricorrono i casi oggetto dell'articolo.
95	4	4. (l) I Comuni inseriscono nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del progetto di rete, anche attraverso i necessari strumenti perequativi atti all'acquisizione gratuita delle aree e alla programmazione degli interventi e realizzazione delle opere come dotazioni territoriali.	La complessità della materia, che investe una pluralità di soggetti e di risorse pubbliche e priva non può trovare spazio in uno strumento generale e di lungo termine quale il PSC, e deve essere affrontata con specifici progetti.
97	2	2. (D) Le tematiche relative alla mobilità costituiscono componente strategica della pianificazione strutturale e della concertazione istituzionale; pertanto tutte le problematiche (anche di carattere insediativo) aventi significativi effetti sulla mobilità locale ed in particolare su quella di rilievo sovracomunale devono essere oggetto di adeguate elaborazioni tecniche di carattere conoscitivo e di simulazione, da predisporre nelle sedi deputate (in particolare nelle Conferenze di pianificazione) ai fini degli approfondimenti necessari e della concertazione delle scelte urbanistiche, infrastrutturali e gestionali.	Conforme.

articolo	comma	le disposizioni del PTCP	verifica di conformità del PSC
99	2	2. (D) Con la finalità di cui al comma 1 i Comuni inseriscono tra gli elementi di valutazione che accompagnano gli strumenti di pianificazione urbanistica (ValSAT) specifici indicatori:	Non è stato adempiuto, trattandosi di indicatori non applicabili all'assetto insediativo di questi territori montani, in cui oltre metà della popolazione è sparsa sul territorio rurale.
99	2	a. la distanza media delle aree residenziali, pesata rispetto alla popolazione residente, dai servizi primari (scuole materne, elementari e medie; negozi di prima necessità, verde attrezzato di quartiere);	Si veda sopra.
99	2	b. la percentuale di popolazione rispetto al totale che risiede all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definiti agli artt. 90-94):	Si veda sopra.
99	2	c. la percentuale, rispetto al totale, di aree che ospitano attività terziarie, commerciali e produttive ad alta densità di addetti (superiore a un addetto/100 mq.) che si trova all'interno dei bacini di influenza diretta degli assi di forza del trasporto pubblico (assi e fermate definite agli artt. 90-94).	Si veda sopra.
107	4	4. (I) La promozione dell'integrazione avviene in primo luogo, in sede di PSC e di POC, attraverso scelte insediative adeguate a negare l'emarginazione e a migliorare il dialogo, la collaborazione, il controllo sociale. Nelle stesse sedi si definiscono politiche di riqualificazione delle aree urbane marginali e a rischio di marginalizzazione, attraverso interventi di trasformazione urbanistico-edilizia in grado di sostenere la modifica dell'assetto economico-sociale, con il concorso partecipativo degli abitanti dei quartieri urbani interessati.	Si veda sopra.
107	6	6. (I) La Provincia definisce con i Comuni proponenti Accordi territoriali finalizzati all'attuazione dei progetti di cui ai commi precedenti. Al fine di incrementare le dotazioni di attrezzature e spazi pubblici, e gli obiettivi di edilizia residenziale sociale, in rapporto agli obiettivi di cui al presente articolo. il dimensionamento delle previsioni insediative relative ad abitazioni e servizi può rappresentare una parziale deroga (fino ad un massimo del 20% da definire in sede di Accordo di pianificazione) delle quantità relative alle specifiche politiche di riqualificazione e nuovo insediamento rispetto ai criteri di dimensionamento dell'offerta abitativa di cui all'art. 51.	Si veda sopra.

### 6.3 La conformità al Piano programma energetico

titolo dell'articolo	Disposizioni della Piano programma energetico provinciale	verifica di conformità del PSC
<p>Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale</p>	<p>Le principali direttrici strategiche che emergono a livello internazionale sul tema della pianificazione urbanistica sono quelle di sviluppare un territorio urbanizzato compatto, privilegiare la riqualificazione urbana, integrare le politiche urbanistiche con le politiche di trasporto pubblico e promuovere insediamenti di diverse funzioni compatibili tra loro. Lo sviluppo di nuove aree urbanizzate, e quando possibile la riqualificazione di quelle esistenti, deve prevedere un uso sostenibile delle risorse disponibili, quali in particolare modo il suolo, l'acqua e l'energia, valorizzando la relazione tra ambiente naturale, ambiente costruito e componente antropica</p>	<p>Si tratta di principi non applicabili ai modelli insediativi del territorio montano. Le caratteristiche dei centri abitati, le basse densità e la ridottissima dimensione degli insediamenti, comunque tutti dimensionati su alcune decine di abitazioni ciascuno, non consentono l'applicazione di criteri di compattezza.</p>
<p>Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale</p>	<p>I comuni, nell'ambito degli strumenti di pianificazione del territorio, devono recepire le norme del PTCP, al fine di ridurre l'impatto energetico delle nuove edificazioni e mitigare i consumi degli edifici esistenti. Dovranno essere perseguiti principi come quello di dotare gli insediamenti di reti energetiche (infrastrutture ed impianti) che minimizzino le distanze tra offerta e domanda energetico, sfruttando quindi sistemi di generazione diffusa o reti locali anche esistenti</p> <p>L'azione mira alla promozione di uno sviluppo urbano energeticamente sostenibile e progetti di riqualificazione urbana per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, attraverso lo studio e l'analisi di modelli da prendere come riferimento per interventi futuri. E' prevista a tal fine una ricognizione di quanto esistente a livello Comunale in tema di localizzazione di reti, impianti rinnovabili e metodologie di analisi conoscitive in relazione alle nuove urbanizzazioni o riqualificazioni</p>	<p>Le norme del PTCP sono state recepite a titolo ricognitivo nella Scheda dei vincoli.</p>

<p>Applicazione di modelli di insediamento energeticamente sostenibili e applicazione agli strumenti di pianificazione comunale</p>	<p>A seguito di questa prima fase saranno selezionati modelli virtuosi e verrà individuato uno schema di procedura per agevolare il raggiungimento dei nuovi obiettivi di sviluppo urbano</p> <p>Elementi fondamentali del processo pianificatorio sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• analisi del sito;</li> <li>• analisi dei consumi energetici attuali e futuri;</li> <li>• analisi conoscitiva delle dotazioni energetiche e delle reti esistenti nei pressi dell'area oggetto di intervento;</li> <li>• analisi della potenzialità di impianti rinnovabili, reti di teleriscaldamento o reti locali di cogenerazione, massimizzazione dell'utilizzo di apporti solari, illuminazione pubblica;</li> <li>• altri elementi di qualità ambientale e stima del carico emissivo dell'urbanizzazione/riqualificazione</li> </ul>	<p>Anche in questo caso si tratta di principi non applicabili ai modelli insediativi del territorio montano. La dimensione dei nuovi insediamenti, di alcune decine di abitazioni ciascuno, il contesto territoriale e l'assortimento tipologico a bassa densità non consentono l'elaborazione e l'applicazione di modelli di insediamento significativi sotto il profilo energetico.</p>
<p>La variabile energetica nei Regolamenti Urbanistici Edilizi</p>	<p>Il 4 marzo 2008 è stato approvato l'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici della Regione Emilia - Romagna (Delibera 156/2008), che è entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2008, ed è stato successivamente modificato dalla DAL 1362/2010. L'Atto d'indirizzo prevede che i comuni, nell'ambito di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE recepiscano i valori dei requisiti minimi energetici entro il 25 settembre 2008</p>	<p>Adempiuto mediante riferimenti alle disposizioni sovraordinate vigenti in materia.</p>



## 6.4 La conformità ai pareri della conferenza di pianificazione

Di seguito sono presi in esame i pareri degli enti presentati nel corso della conferenza di pianificazione, ed esposte le determinazioni conseguentemente assunte.

Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013	Determinazioni sul parere
<p>In simili procedimenti urbanistici il ruolo dell'Istituto Beni culturali è quello di fornire indicazioni e suggerimenti principalmente in base alle conoscenze che lo stesso Istituto ha maturato sul territorio, in particolare utilizzando le sue raccolte di documenti cartografici storici, di fotografie aeree d'epoca, di censimenti fotografici relativi al patrimonio architettonico e paesaggistico, le schedature effettuate e le pubblicazioni realizzate sul patrimonio culturale attinente all'insediamento storico a carattere accentrato e sparso, nonché sulle testimonianze dell'archeologia rurale ed industriale.</p>	
<p>Nel caso attualmente in esame, si deve riscontrare che, come in altre occasioni è accaduto, non vi è stato un confronto preventivo con le Amministrazioni Comunali ed i rispettivi tecnici per verificare il possibile contributo conoscitivo che l'Istituto poteva mettere a disposizione.</p>	
<p>In ogni caso si può fare riferimento al pure molto datato testo Alta valle del Secchia Comuni di Frassinoro Montefiorino Palagano Prignano a cura della Amministrazione Provinciale di Modena e Istituto Beni Culturali, Modena, Cooptip 1981. Naturalmente per la cartografia storica si fa riferimento alla topografia del Ducato di Modena del Carandini (1828) e alle topografie dell'IGM I a 25.000 degli anni 1881-1884 e 1934-1935.</p>	<p>Nelle valutazioni su patrimonio storico e insediamenti storici sia in ambito rurale che in ambito urbanizzato è stata georeferenziata e utilizzata la cartografia relativa al catasto di primo impianto dei tre comuni. A questa si aggiungono il raffronto con foto storiche e l'utilizzo del testo Alta valle del Secchia Comuni di Frassinoro Montefiorino Palagano Prignano a cura della Amministrazione Provinciale di Modena e Istituto Beni Culturali, Modena, Cooptip 1981</p>
<p>Vista la documentazione messa a disposizione in rete si fa notare che quella che si è riusciti a consultare riguarda solamente una cartografia muta, cioè priva di toponimi e contenente una distinzione tra beni culturali e strutture d'interesse storico testimoniali difficilmente verificabile.</p>	<p>Sono stati inseriti i toponimi in cartografia e verrà fornito l'elenco completo con relativa scheda degli edifici di interesse tutelati da PTCP e da PSC</p>
<p>A tutto ciò si è potuto aggiungere la consultazione delle tavole del "Censimento Patrimonio" in scala 1 a 10.000 strettamente limitate all'interesse dei singoli edifici (storico artistico, tipo logico, ambientale). Pertanto si può notare che la perimetrazione dei cosiddetti centri storici non si è potuta verificare e che la veduta a schermo della schedatura degli edifici mostrata per un'esemplificazione non ha consentito una puntuale lettura degli elementi della scheda medesima.</p>	<p>La cartografia di PSC è stata elaborata in scala 1:10000, quindi con leggibilità limitata. I centri storici sono più chiaramente leggibili nelle schede particolareggiate 1:2000 della <i>Disciplina coordinate delle aree elementari</i> per il territorio urbanizzato, e gli insediamenti storici del territorio rurale nella Cartografia generale coordinata in scala 1/5000, perimetrati sulla base delle precedenti perimetrazioni di piano e dei fattori conoscitivi emersi dal quadro conoscitivo.</p>

Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013	Determinazioni sul parere
<p>In tema di viabilità storica si è notata solamente la proposizione del percorso in sponda destra del Secchia e della via Bibulca, però solo citata e non indicata, mentre un'analisi ed un rilievo dei tracciati andrebbe costruito con le fonti cartografiche precedentemente citate.</p>	<p>È stata approfondita l'analisi dei percorsi viabilistici storici, in particolare della via Bibulca.</p>
<p>Detto tutto ciò, l'unico contributo che possiamo dare è quello di proporre degli esempi (quindi una verifica solo a campione) di situazioni in cui suggerire una visione più ampia per valorizzare qualità ambientali che la sola tutela di singoli edifici visti come entità a sé stanti non può assolutamente garantire.</p>	
<p>Iniziando dal Comune di Prignano sulla Secchia vediamo come a Pigneto l'insediamento storico si disponga su di un pianoro, in particolare la chiesa con il corpo edilizio che la affianca e il nucleo storico di Ca' di Gallo, ed un altro nucleo rurale più a sud; a quest'insieme si può aggiungere l'emergenza più a nord, in posizione sommitale, della località Rocca (luogo di un insediamento medievale fortificato); si creerebbe così un areale delimitato all'incirca al disopra dell'isoipsa dei 300 metri, caratterizzato da un quadro paesistico interessante (al di là di alcuni interventi d'inserimento moderno, però attenuabili), aperto su ampie visuali; sarebbero pertanto da evitare interpolazioni edilizie e bisognerebbe con adeguato progetto attutire l'impatto di forte trasandatezza che comunica il grande spiazzo tra la chiesa ed il campo sportivo.</p>	<p>L'insediamento residenziale originariamente ipotizzato a Pigneto non è stato confermato. Sono state inserite nelle schede della Disciplina degli ambiti territoriali indicazioni per la qualificazione degli spazi pubblici.</p>
<p>A seguire, sulla viabilità denominata Secondo Tronco via Sassuolo, si segnala il borghetto caratterizzato da un caseggiato che s' insedia sulla curva a gomito, proprio in corrispondenza della deviazione per la località Casale; il nucleo presenta caratteri parzialmente manomessi, ma detiene una posizione altamente esposta e scenografica nel paesaggio, che ne imporrebbe la tutela per evitare ulteriori modificazioni peggiorative in grande visibilità;</p>	<p>La tutela del valore paesaggistico dei nuclei minori, quale l'esempio, è attuata dal PSC mediante la disciplina di tipo conservativo sugli edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, e con disposizioni a tutela delle adiacenze e del paesaggio. Nei casi di particolare evidenza e significato nel paesaggio sono state individuate le visuali in cui ogni modificazione deve conformarsi a requisiti qualitativi.</p>
<p>si può aggiungere che nel sottostante borghetto di Casale il valore ambientale potrebbe estendersi anche ad altri fabbricati. A Castelvecchio l'agglomerato più settentrionale potrebbe perimetrarsi come nucleo storico (sede di parrocchia, centro abitato con 53 abitanti nel 1951) essendo complessivamente di un certo valore ambientale; vi si nota anche la presenza di un pilastro devozionale (tipologia di beni culturali che non sembra essere stata presa in considerazione) e di una farnia secolare, elemento arboreo che rafforza visibilmente la qualità del sito (gli alberi di queste dimensioni andrebbero tutti identificati e vincolati).</p>	<p>Casale è totalmente perimetrato come insediamento storico in ambito rurale e gli edifici che rivestono interesse sono sottoposti a tutela. Definito anche il centro storico di Castelvecchio. Maestà, pilastri devozionali, cippi e monumenti commemorativi sono stati rilevati, anche se in modo non compiutamente esaustivo, e tutelati. Per quanto concerne il patrimonio arboreo una tutela non è purtroppo esercitabile con efficacia mediante la disciplina urbanistica.</p>
<p>A Prignano capoluogo andrebbe pensato un intervento di riqualificazione per tenere insieme l'immagine «storica» dei tre raggruppamenti di edifici maggiormente datati, pur interpolati da casi recenti, tra i quali primeggiano la torre campanaria di San Michele nel più meridionale e una residenza padronale in quello più settentrionale.</p>	<p>L'indicazione è recepita dalla Disciplina degli ambiti territoriali.</p>

<b>Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013</b>	<b>Determinazioni sul parere</b>
In seguito l'abitato di Moncerato è una borgata che sta a dimostrare come i caratteri architettonici tradizionali, sia pur modesti, se non mantenuti e protetti portano inevitabilmente alla completa destrutturazione e stravolgimento delle località storiche.	La ricognizione sistematica del patrimonio edilizio esistente ha consentito di disporre una disciplina di tutela sulla generalità delle costruzioni appartenenti alla tradizione.
Forse può anche essere motivata la non attribuzione di alcun riconoscimento ai due raggruppamenti di case denominati Case Ghirelli, però l'evidente visibilità nel paesaggio dei due nuclei meriterebbe un'attenzione particolare.	Come già è stato poco sopra riferito, a tutela del valore paesaggistico dei nuclei minori, quale l'esempio, è attuata dal PSC mediante la disciplina di tipo conservativo sugli edifici di interesse storico architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale, e con disposizioni a tutela delle adiacenze e del paesaggio. Nei casi di particolare evidenza e significato nel paesaggio sono state individuate le visuali in cui ogni modificazione deve conformarsi a requisiti qualitativi.
Sassomorello esprime un altro caso in cui necessiterebbe di inserire un vasto perimetro a tutela della pittoricità del sito che s'iscrive all'interno dell'isoipsa dei 625 metri ad est e della via Chiesa Sassomorello a ovest.	Alla tutela del valore paesaggistico provvedono in generale la disciplina del territorio rurale, che vieta nuove edificazioni dove non espressamente ammesse, e le disposizioni di tutela del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale.
Anche a Pescarola Sopra, nel quale è stato evidenziato solo l'edificio ecclesiale, si vede un complesso alterato nella tipologia di tradizione, ma non nell'insieme planivolumetrico che tradisce ancora i caratteri del borghetto montano con tracce di case torri, si da richiedere un controllo nei confronti di un eventuale intervento modificativo.	Il nucleo originario di Pescarola è classificato dal PSC come centro storico.
I nuclei ravvicinati di Case Mussi lungo la via Capanna presentano caratteri di un borghetto unitario (e i 52 abitanti al 1951 stanno a dimostrarlo) e quindi andrebbe richiesta un'attenzione ad una precisa area storica.	Gli edifici costitutivi del nucleo sono tutelati, ma la consistenza complessiva non è stata considerata sufficiente alla qualifica di insediamento storico in ambito rurale.
Ancora a Prignano il gruppo di edifici di Ca' di Valente ai civici di via della Repubblica dal 2236 al 2252 contiene valori tutt'altro che omogenei, ma tuttavia presenta un'immagine compatta di significato ambientale tutt'altro che disprezzabile;	E' stato individuato come insediamento storico del territorio rurale, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi ineditati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
ed ancora il più basso nucleo di Pradacchietto presenta qualche interesse meritevole di attenzione.	Il PSC dispone le appropriate tutele.
Il borgo di Pugnago si presenta piuttosto alterato e destrutturato, però ha ancora un corpo interno interessante e quindi complessivamente meriterebbe una riqualificazione.	E' individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi ineditati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
A Lama di Monchio l'insieme appare molto alterato, restano però alcuni elementi nella parte centrale attorno all'oratorio e qui andrebbe considerato un perimetro di nucleo storico come era stato previsto già alcuni decenni fa.	E' stato individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi ineditati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
Stesso discorso per Costrignano, dove il nucleo di Castellaccio attorno alla casa torre costituisce un insieme che meriterebbe un progetto di riqualificazione di pavimentazioni, arredi, colori.	E' stato individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi ineditati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.

Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013	Determinazioni sul parere
A Savoniero l'infilata di edifici che discende frontalmente alla chiesa sulla via Dragone costituisce un'entità di un certo rilievo ambientale che andrebbe perimetrata (era stata considerata a suo tempo zona A).	Gli edifici costitutivi del nucleo sono tutelati, ma la consistenza complessiva non è stata considerata sufficiente a individuare un aggregato qualificabile come insediamento storico in ambito rurale.
Scendendo al fondo valle del Dragone si segnalano tre edifici in località Ca Maggio, di edilizia della prima metà Novecento, modesta ma di valore ambientale.	
Restando in territorio di Palagano, si è notato Toggiano, una piccola borgata di valore ambientale.	
Risalendo la valle Boccassuolo costituisce un centro storico ben riconoscibile nonostante numerosi interventi dequalificanti (era stato già da tempo considerato zona A).	E' stato individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi inedificati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
Poi Case Guiglia e Case Marchetti, pur avendo subito varie alterazioni si presentano planivolumetricamente nell'antico assetto ed assumono una certa qualità ambientale.	Case Guiglia è classificato come insediamento storico del territorio rurale. Nei casi di Case Marchetti e Sasso Rosso gli edifici costitutivi del nucleo sono tutelati, ma la consistenza complessiva non è stata considerata sufficiente a individuare un aggregato qualificabile come tale.
Spostandoci verso Polinago si rammenta ancora Casa Cinqui, esempio di nucleo di mediocre valore, ma che comunque per sagoma e materiali costruttivi conserva un legame con la tradizione ambientale dei luoghi.	Parte degli edifici costitutivi del nucleo è tutelata, ma la consistenza complessiva non è stata considerata sufficiente a qualificare l'aggregato come insediamento storico in ambito rurale.
Ed infine Montemolino che mantiene una stecca di edifici di qualità disomogenea, però da considerare unitariamente.	Gli edifici sono tutelati come <i>edifici di pregio storico-culturale e testimoniale</i> .
In territorio di Montefiorino a Vitriola un perimetro di salvaguardia andrebbe individuato per l'area della chiesa, includente le case contermini, il cimitero e l'oratorio vicino a questo.	E' stato individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi inedificati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
Ca' di Bellucci che presenta un oratorio e una casa torre e pure Ca' di Bonghi andrebbero considerati nuclei storici, e necessiterebbero di una progettualità qualificatrice.	Entrambi i nuclei sono classificati dal PSC come insediamenti storici del territorio rurale.
Pure il nucleo storico di Vitriola, già da tempo considerato zona A, meriterebbe studiati interventi migliorativi.	È stato individuato come centro storico, quindi tutelati gli edifici di interesse, vincolati gli spazi inedificati, normati gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
La Pieve di Rubbiano (alla chiesa stranamente non è stato attribuito un valore storico e artistico) necessita di un ampio perimetro di rispetto, a partire dal bivio per Saletto sino al cimitero e alla via La Vigna, per evitare ciò che purtroppo è accaduto lungo la via comunale Rubbiano, cioè l'inserimento di edifici moderni di bassa qualità.	Tutto il complesso plebano è tutelato come di interesse storico architettonico, ed è classificato, unitamente a una vasta area circostante, quale insediamento storico del territorio rurale.
A valle di questa Corzago presenta un corpo di edifici con una torre, però mal tenute e con tinteggiature inappropriate.	Corzago è classificato come insediamento storico del territorio rurale, e gli edifici costitutivi sono tutelati.

<b>Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013</b>	<b>Determinazioni sul parere</b>
Gusciola posta su di uno sperone presenta un'immagine pittoresca sicuramente da tenere in considerazione e da salvaguardare. Ed una parte attorniante la chiesa è di sicuro valore ambientale, ma necessitante di un piano di riqualificazione.	Il PSC individuall centro storico e tutela gli edifici di interesse, vincola gli spazi ineditati, norma gli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
Proseguendo verso ovest dopo Farneta si apre un notevolissimo quadro paesistico, aperto verso l'alta valle del Dolo e le cime del crinale: una situazione ambientale che va sottolineata e preservata rigorosamente da qualsiasi intrusione.	A ovest dell'abitato di Farneta il PSC individua due visuali del paesaggio, disposte a ulteriore tutela aggiuntiva alle disposizioni di protezione del paesaggio.
Macognano ha un interessante chiesa con porticato anteriore reggente la torre campanaria, più una casa con torre ed altri edifici di significato ambientale e nel complesso andrebbe perimetrato come nucleo storico.	Praticamente l'intera estensione di Macognano stata classificata come centro storico, e tutelati gli edifici di interesse.
Ritornando al versante del Dragone si notano a La Verna un oratorio ed un attiguo edificio padronale, fabbricati che superano sicuramente il valore ambientale loro attribuito e così pure un casamento con torre.	L'oratorio è soggetto a restauro scientifico, la casa padronale a restauro e risanamento conservativo.
A Lavacchio un palazzo più un rustico e un edificio opposto potrebbero prevedere un perimetro di rispetto ampio, per tutelare un quadro ambientale non vasto, ma di pregio.	Entrambi gli edifici sono soggetti a restauro e risanamento conservativo.
A Serradimigni c'è un oratorio ed un piccolo nucleo retrostante che compongono un insieme di qualità ben perimetrabile.	L'oratorio è soggetto a restauro scientifico, gli altri edifici sono classificati di pregio storico-culturale e testimoniale.
Molto interessante la borgata di Prada in due nuclei tagliati dalla Via della Chiesa: anche qui un perimetro dovrebbe collegare i due blocchi.	Prada e Buffignano costituiscono dall'origine due aggregati comunitari distinti, anche se prossimi. Sono quindi stati separatamente individuati dal PSC come centri storici, con analoghe disposizioni di tutela degli edifici di interesse, vincolo degli spazi ineditati, disciplina speciale degli edifici privi di interesse o in contrasto con il contesto.
A Lago andrebbe ipotizzato un perimetro ampio per collegare il nucleo della chiesa con il borghetto più a sud ed evitare interpolazioni.	E' stato individuato come centro storico unitario, come suggerito dall'IBC.
Va anche osservato che, specie in territorio di Montefiorino, si trovano annessi rurali di servizio, costruiti in sasso e con coperto a piagne che andrebbero individuati e tutelati.	La ricognizione sistematica e documentazione fotografica dell'intero patrimonio edilizio ha consentito di individuare la generalità delle costruzioni di interesse, senza con questo poter escludere classificazioni lacunose o erranee.
Fondamentale sarebbe anche il riconoscimento degli elementi arborei di notevole dimensione, che qualificano in modo significativo il paesaggio e che pertanto andrebbero proposti per la tutela. Innumerevoli i casi: qui vengono in mente, per esempio un gruppo di alberi di rilievo prima di Casa Azzoni ed altre due farnie secolari subito dopo. A Case Mussi notevole è la presenza alle estremità dei due nuclei di farnie di una certa importanza. Poco oltre Pugnago, salendo si nota a destra una grande quercia. Ed ancora il borgo più basso di Prada è segnato con vigore dalla presenza di una farnia monumentale.	Non è stata possibile una rilevazione sistematica del patrimonio arboreo di interesse. Sono stati individuati e sottoposti a tutela casi specifici di rilevanza particolare, come il filare di tigli di sfondo alla pieve di Rubbiano. L'efficacia della disciplina urbanistica per la tutela del patrimonio arboreo è peraltro decisamente limitata.

<b>Parere dell'Istituto beni culturali IBC 21/06/2013</b>	<b>Determinazioni sul parere</b>
Non si è fatto cenno al tema dell'archeologia, ma il sito del Pescale, areale archeologico con tracce di insediamenti del neolitico ed eneolitico e di una chiesa del XVII secolo, meriterebbe un'evidenziazione, anche mediante una cartografia di rilievo a scala adeguata.	É stato adempiuto, nell'ambito del più ampio sistema delle tutele dei beni archeologici.

Parere dell'Istituto beni culturali IBC 15/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Vista la trasmissione di ulteriore documentazione sui territori comunali di Montefiorino, Palagano e Prignano sulla Secchia, tenuto fermo quanto già detto nella precedente comunicazione dello scorso mese di giugno, si vogliono qui aggiungere alcune considerazioni.</p>	
<p>In quanto al quadro relativo al patrimonio culturale si concorda sull'espressione detta a proposito delle identificazioni date dal PTCP su quante ritenute <i>strutture insediative storiche</i> (urbane e non): «questo dato, che coglie solo in minima parte la complessità del modello insediativo storico [...]», perché, oltre al fatto dell'evoluzione in regressione od in aumento delle località intese come nuclei sul territorio, c'è la effettiva difficoltà a scindere nell'insediamento storico fra accorpamenti rurali minimi ed altri altrettanto minimi, cui però la identificazione cartografica, una riconosciuta identità nel passato ed il pur irrisorio peso demografico li aveva considerati nuclei anziché nel novero delle case sparse. Queste considerazioni non dovrebbero far velo però ad una puntuale identificazione del sopravvissuto storico edilizio, sia che compaia isolato od accorpabile ad altre entità di significato tipologico o ambientale. Si da atto quindi della correttezza della schedatura proposta e si auspica che dei corpi edilizi storici ancora percepibili possa venire incoraggiato e favorito in qualche modo il recupero.</p>	<p>La oggettiva complessità del sistema insediativo collinare e montano ha determinato un'articolazione degli insediamenti storici, portando all'identificazione di centri storici nei casi più strutturati, e di insediamenti storici del territorio rurale per gli agglomerati di minori dimensioni. Riguardo gli insediamenti rurali di minima dimensione, la ricognizione sistematica dell'intero patrimonio edilizio ha consentito di individuare le costruzioni di interesse storico architettonico e di pregio storico testimoniale anche in ambito rurale.</p>
<p>Ci si vorrebbe però esprimere anche sulle aree nelle quali si prospetta una possibile futura edificazione. Non è compito specifico dell'IBC intervenire in merito alla potenziale espansione edilizia nel territorio però si vuole comunque esternare un'opinione per rilevare il possibile nocumento che la qualità del paesaggio potrebbe subire a seguito di incrementi edificatori.</p>	

Parere dell'Istituto beni culturali IBC 15/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Intanto si vuole registrare che lo stesso Documento Preliminare integrato menziona la perdita di popolazione di tutti i comuni della collina e della montagna e come ancora nella Comunità montana ovest è continuata tale perdita con la sola Prignano in aumento. Inoltre il Documento dice anche che la tendenza demografica negativa è aggravata dall'invecchiamento della popolazione residente nei territori montani. E si vuole anche ricordare la presenza di un'indicazione che ci pare in parte contraddittoria con la pluralità dei possibili ampliamenti: cioè quando nello stesso Documento Preliminare si parla di «nuove edificazioni, strettamente integrate a quelle preesistenti e limitate nelle dimensioni, secondo un criterio di intensificazione degli aggregati abitativi esistenti che caratterizzano il sistema insediativo di questo territorio». Guardando la previsione per Montefiorino vediamo un'area 43 (detta anche M6 Belvedere) che si dispone in modo totalmente esterno alla sagomatura dell'attuale edificato, per di più in posizione esposta di crinale, entro un quadro paesistico rilevante, su terreno boscato e pure a tratti fortemente acclive; e nello stesso capoluogo pare poco propizia la posizione esposta e di crinale anch'essa ed anche acclive dell'area 3 (o M3). Suscita pure forti perplessità sempre a Montefiorino l'area industriale ed artigianale che potrebbe insediarsi sul terrazzo fluviale del Dragone in località Caldana (area 2 o M4), sempre per via della qualità paesaggistica del sito, panoramicamente aperto anche sul versante orientale dell'alveo del Dragone.</p>	<p>Entrambi sono localizzati su versanti con una buona visuale, non compromettono la percezione della linea di crinale (trovandosi a quote più basse) e rispondono alla necessità urbanistica di localizzazioni contigue a centri attrezzati con servizi e opere di urbanizzazione e disponibilità del trasporto pubblico. Le aree forestate da tutelare, l'acclività del terreno e i fattori di dissesto hanno portato ad individuare queste due aree come gli unici ambiti di espansione residenziale del capoluogo Montefiorino recepbili in sede di conferenza di pianificazione. Le aree forestate verranno rispettate, quelle dalla forte acclività valutate. Per quanto riguarda l'area M4 è un ampliamento dell'area produttiva esistente, saranno da definire le indicazioni da recepire nel POC per garantire la minor incidenza possibile sul paesaggio. La destinazione produttiva in località Caldana non è un nuovo insediamento, ma prevede la conversione a questa funzione di un allevamento suinicolo di estensione molto ampia, in disuso da decenni, considerata anche occasione per interventi di mitigazione paesaggistica, con riguardo all'amplissimo arco visuale interessato.</p>
<p>Passando a Prignano sulla Secchia proprio sull'area individuata dal numero 11, nel precedente documento di osservazioni trasmesso, si era prospettata l'individuazione di un ambito di qualità paesaggistica da perimetrare ai fini di una tutela rafforzata (cosa che non escluderebbe un piccolo inserimento edilizio di alcune unità a ridosso della chiesa di Pigneto, azione del tutto compatibile con la tipologia dell'insediamento storico di questo territorio); ma prevedervi 205 abitazioni ci pare una proposizione di un nuovo «centro abitato» all'interno del comune di Prignano, una nuova entità di consistenti dimensioni, tali da squilibrare i rapporti tra terreno libero e terreno edificato su di un ambito di una certa vastità, compreso fra l'alveo dei Secchia e l'avvallamento del Fosso Pescarolo, quantificabile all'incirca in uno spazio di 2,5 km per 3.</p>	<p>L'insediamento residenziale originariamente ipotizzato a Pigneto alta non ha trovato conferma nel PSC.</p>
<p>Ancora a Prignano l'inserimento di complessive 48 abitazioni (aree 10, 12, 130, alias PR 102,103, 104) nel capoluogo, cadendo in un'area esterna all'attuale consolidato urbano, e quindi modificando profondamente la visione del paese, su di un dislivello di oltre 40 m di quota e per di più venendo ad inglobare la chiesa parrocchiale svilendone così la posizione di isolamento che ora tende ad esaltarla, produrrebbe un effetto assai negativo sull'aspetto, se non di qualità urbana, ma per lo meno arioso e solare, che riveste il fronte meridionale dell'abitato del capoluogo. Pertanto si suggerisce che sarebbe preferibile limitarsi ad un contenuto incremento del nucleo aderente alla parrocchiale evitando d'invadere aree storicamente libere.</p>	<p>Anche queste ipotesi di localizzazioni residenziali nel capoluogo di Prignano non hanno trovato conferma nel PSC.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Si richiamano innanzitutto le osservazioni ed i rilievi già espressi dalla Provincia di Modena nel corso delle precedenti sedute della conferenza di pianificazione e che si possono ritenere sintetizzati in quanto riportato nel citato verbale della seconda conferenza di pianificazione del 22/06/2012, dal quale, per chiarezza, si riportano, quando necessario meglio esplicitandoli, gli elementi salienti:</p>	
<p><i>“Interviene l’arch. Antonella Manicardi, la quale evidenzia come gli elementi fondanti la proposta urbanistica siano sostanzialmente adeguati.</i></p>	
<p>.....</p>	
<p><i>Richiede in particolare che il Quadro Conoscitivo approfondisca meglio le caratteristiche e i criteri adottati per la classificazione degli edifici tutelati, raccogliendo gli eventuali suggerimenti in merito della Soprintendenza. Esprime perplessità in ordine alla proposta insediativa in zona rurale che crea problemi per la Provincia e che vorrebbe trattata attraverso linee ben chiare da condividere con l’individuazione di aree insediative ben precise. Auspica pertanto la necessità di trovare un inquadramento condiviso su tali questioni. Invita quindi l’arch. Bruna Paderni a trattare gli elementi di collegamento tra il Documento Preliminare e il PTCP.</i></p>	<p>Il quadro conoscitivo ha provveduto agli approfondimenti richiesti.</p>
<p><i>L’arch. Bruna Paderni premette di condividere quanto affermato dall’arch. Manicardi. ....</i></p>	
<p><i>Rileva come nel quadro conoscitivo, che presenta molti elementi che possono essere messi in discussione nella conferenza, questi elementi non siano stati messi in scala idonea, per essere adeguatamente esaminati e discussi, manca un riassunto completo delle tutele.</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all’adozione.</p>
<p><i>Per quanto riguarda il dissesto, che va approfondito con il servizio geologico provinciale, il Documento Preliminare presentato tende a demandarlo al RUE, mentre a suo avviso, il problema va affrontato subito nella stesura del PSC, perché proprio in un momento come questo (terremoto) è necessario porre particolare attenzione alla difesa del territorio e garantirne la sicurezza. Suggerisce di porre attenzione a quanto già disponibile presso gli uffici preposti da utilizzare nell’elaborazione del Piano, nonché verificare il rispetto di tutte le normative vigenti in materia. Nota l’esistenza di tutele importanti già presenti nella cartografia di PTCP che ha già esaminato gli edifici storici tutelati e che possono essere presi a riferimento per il nostro PSC.</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all’adozione.</p>
<p><i>Occorre chiarire meglio quanto indicato per territorio urbanizzato e urbanizzabile, oltre all’ integrazione del territorio rurale per non avere insediamenti rurali ovunque, che si portano dietro le relative urbanizzazioni (luce, gas, acqua, trasporto scolastico rsu, ecc).....</i></p>	<p>Sono stati meglio specificati i criteri di identificazione del territorio urbanizzato nel contesto montano. E’ comunque da evidenziarsi il necessario e differente approccio ai servizi tra montagna e pianura, in particolare per intensificazioni puntuali. Si veda comunque indicazioni e prescrizioni poste da Hera per il patrimonio sparso.</p>
<p><i>Il geologo Piacentini Daniele chiede chiarimenti rispetto agli aspetti geologici.</i></p>	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<i>L'Arch. Paderni spiega che nel Documento Preliminare si rimanda l'approfondimento dello studio geologico al RUE mentre la normativa in materia attribuisce tale compito al PSC. Per la Provincia - ufficio Pianificazione Territoriale- non è possibile rinviare al RUE tale studio ed occorre lavorare a livello di PSC che è quello che indica e determina le aree idonee in termini di sicurezza.</i>	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>Si associa e ribadisce la condivisione di quest'ultima fase anche l'arch. Manicardi.</i>	
<i>Rammenta che la nostra Unione potrà beneficiare del contributo da parte della Regione Emilia-Romagna per gli approfondimenti sismici e quindi avrà la possibilità di effettuare tutti gli approfondimenti previsti dai diversi livelli. Fa presente che il programma di finanziamento sarà estremamente severo e preciso sia come tempistica che come modalità di esecuzione. Pertanto sia l'affidamento degli incarichi che la consegna dei dati risultanti dovranno essere resi nel rispetto di quanto stabilito dalla Regione. Suggerisce ai progettisti di inserire quindi anche la parte geologica!</i>	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
[omissis]	
Contributo del Servizio Pianificazione Territoriale Paesistica e Ambientale relativo al Documento Preliminare – prot. 88202 del 24/09/2012	
<i>PREMESSA</i>	
[omissis]	
<i>CONTRIBUTO ISTRUTTORIO</i>	
<i>TAVOLE CARTOGRAFICHE (in scala 1:10.000)</i>	
[omissis]	
Considerato l'apparato cartografico prodotto con le integrazioni di Agosto 2012 si riportano le seguenti considerazioni:	
1. in relazione alle voci di legenda:	
- si chiede di esplicitare la definizione di “ <i>Valutazioni con determinazione positiva</i> ”: in particolare si chiede di rendere evidente se tali aree, che sono rappresentate con una campitura piena, sono interessate da vincoli e tutele del PTCP (dal momento che la campitura piena si sovrappone a quella del sistema di vincoli e tutele del PTCP coprendola completamente, non è chiaro se il vincolo non interessi l'area o la interessi totalmente o solo parzialmente); (A)	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
-	
alla voce “ <i>Aree Valutate</i> ” si chiede di definire un simbolo di legenda che compare senza denominazione (contorno rosa)(B); di distinguere quattro diverse voci di legenda che sono rappresentate con lo stesso simbolo (contorno nocciola) (C); di chiarire la voce “ <i>Rimozione vincolo</i> ” (D)	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
2. si chiede di utilizzare come base la Carta Tecnica Regionale con l'inclusione di maggiori elementi territoriali	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>3. si chiede di chiarire alcune anomalie/singularità che permangono nella rappresentazione cartografica. A titolo esemplificativo si riporta di seguito uno stralcio della <i>Tavola 2 Peas_Cult_Prignano_sud</i>, relativo al territorio urbanizzato indicato presso la località Casa Azzoni: all'interno di tale perimetro compare la Domanda 342 indicata come "Area valutata" di tipo agricolo: inoltre a tale area valutata è associata anche la campitura "Area da Valutare";</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p><u>QUADRO CONOSCITIVO</u></p>	
<p><i>Considerazioni di carattere generale</i></p>	
<p>La Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n.173/2001 al comma 2.2 definisce i contenuti specifici del Quadro Conoscitivo: le tematiche citate dalla delibera regionale vengono trattate all'interno del Documento preliminare, il quale per diversi aspetti risulta ancora in fase di perfezionamento, in quanto necessita di integrazioni, chiarimenti ed approfondimenti.</p>	
<p>Infatti per una parte delle tematiche affrontate viene riportato l'articolato normativo del PTCP 2009, senza né una specifica declinazione con riferimento al contesto comunale, né una definizione di come si intende sviluppare tale tematica in sede di stesura di Piano.</p>	
<p>Inoltre il Quadro conoscitivo è stato completato con tre tavole di sintesi, una per comune in scala 1:35.000 (il file è denominato "valutazioni esisti"): tali cartografie non trovano riscontro né nelle valutazioni del Quadro conoscitivo né nella Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dove si riportano stralci di cartografia che fanno riferimento ad ambiti di PSC denominati con sigle alfanumeriche. La legenda di tali carte riporta alcune voci: "Aree non attuate confermabili, Domande confermabili, Aree studio confermabili, Aree non attuate da valutare, Domande da valutare, Aree studio da valutare" che sarebbe opportuno chiarire ed allineare allo shapefile consegnato con gli aggiornamenti al Documento Preliminare di maggio 2012.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Con l'integrazione di agosto 2012 si è provveduto alla elaborazione di un apparato cartografico maggiormente articolato, che tuttavia presenta elementi ancora da chiarire ed approfondire, e un non immediato/diretto collegamento con gli stralci cartografici riportati nel Documento Preliminare.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>In generale le sintesi interpretative delle valutazioni tecniche da cui discendono la descrizione e l'analisi delle criticità, limitazioni e opportunità del territorio comunale, come risultato delle elaborazioni e delle risultanze prodotte nel Quadro Conoscitivo stesso, devono essere accompagnate dal "corpus" dei materiali che ne hanno governato la redazione, al fine di chiarire e meglio approfondire i sistemi e gli elementi che compongono la parte strutturale del PSC: si chiede pertanto di rendere disponibili i materiali utilizzati per la redazione del Quadro Conoscitivo preliminare, evidenziando i legami tra gli elaborati che andranno a costituire il Quadro Conoscitivo di Piano.</p>	<p>Nell'ambito del documento preliminare va presentata la <i>descrizione</i> del quadro conoscitivo (art. 14 comma 2 LR 20/2000). Il quadro conoscitivo completo rientra fra gli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
Si ritiene infine necessario che tutte le tematiche affrontate dalla relazione di Quadro Conoscitivo siano approfondite e contestualizzate nel territorio dei Comuni di Montefiorino, Palagano e Prignano, al fine di comporre una quanto più possibile completa ed esaustiva descrizione dello stato di fatto.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>Considerazioni su specifiche tematiche</i>	
<i>2.7 Le risorse naturali</i>	
<i>La produzione di energia da fonti rinnovabili</i>	
Si chiede di aggiornare le analisi di Quadro Conoscitivo considerando l'entrata in vigore delle Delibera dell'Assemblea Regionale del 6 dicembre 2010 n.28 <i>"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"</i> e Delibera dell'Assemblea Regionale del 26 luglio 2011 n.51 <i>"Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica."</i>	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si chiede inoltre il rispetto delle direttive di cui all'art.84 del PTCP 2009 in merito alle analisi ed approfondimenti del Quadro Conoscitivo del PSC ed agli adempimenti previsti per il Piano Strutturale stesso (con riferimento anche a quanto specificato nella tabella di pagina 287-290 del Documento Preliminare).	Il quadro conoscitivo non comprende l'approfondimento richiesto dall'articolo 84 comma 1 del PTCP in materia di energia, in quanto le conoscenze richieste non possono considerarsi significative in territori come quelli oggetto del PSC, nè hanno peraltro effetti discriminanti per le determinazioni di natura urbanistica.
<i>2.9 Il Paesaggio</i>	
<i>Il PTCP – Gli ambiti naturali</i>	
Si fa presente che nel territorio del Comune di Montefiorino insiste una parte del sito IT4040006 "Poggio Bianco Dragone", e che il Comune di Palagano è interessato sia dal sito IT4040006 "Poggio Bianco Dragone", di cui sopra sia dal sito IT4040005 "Alpesigola, Sassotignoso e Monte Cantiere". In fase di stesura del Piano deve essere valutata la significativa incidenza delle previsioni di Piano con i siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei siti stessi attraverso lo "STUDIO DI INCIDENZA" (DPR 357/1997, L.R. 7/2004, D.G.R. 1191/2007) da inserire nella Valsat.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si richiama in questa sede, ai fini della stesura del PSC, il rispetto della direttiva di cui all'art.35 del PTCP 2009 relativamente: alla "carta dei beni culturali e paesaggistici" di cui all'art. 36; "carta delle identità del paesaggio" di cui all'art. 37; "carta delle potenzialità archeologiche" di cui all'art. 38.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Infine relativamente alle <i>"Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d'acqua"</i> , <i>"invasi ed alvei"</i> <i>"dissesto"</i> e <i>"sistema forestale e boschivo"</i> nel Documento Preliminare viene dichiarato che in fase di adozione del PSC si potranno proporre modifiche al PTCP ai sensi dell'art.22 della LR20/2000 ss.mm.ii.	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
Considerato l'art. 8 del PTCP 2009 e che non è stata attivata la procedura di Variante al Piano generale di livello provinciale, di cui all'art.22 della LR 20/2000 ss.mm.ii., si fa presente che le proposte di modifica ad elementi e tutele del PTCP 2009 devono essere ricondotti ai casi previsti dai commi 1 e 2 del sopraccitato art.8 del PTCP2009 di seguito riportati:	Le modifiche sono apportate in applicazione dell'art.8 del PTCP e riguardano piccole porzioni del sistema forestale in contiguità o in sovrapposizione a territorio urbanizzato.
<i>“1. (D) Gli strumenti di pianificazione comunale provvedono a specificare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del presente Piano.</i>	
<i>2. (I) I Piani Strutturali Comunali possono precisare le delimitazioni dei sistemi, delle zone e degli elementi operate dalle Carte numero 1, 2, 3, 4 del presente Piano, secondo i criteri e le disposizioni di cui alle presenti Norme per portarle a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero su elaborati cartografici in scala maggiore. Le predette rettifiche, non costituendo difformità tra il Piano comunale ed il presente Piano, non costituiscono variante allo stesso.”</i>	
2.11 <i>La tutela della Salute</i>	
<i>Il PTCP – protezione dall'inquinamento elettromagnetico</i>	
Si richiama in questa sede il c.4 dell'Art. 3.3 – Adempimenti dei Comuni del PLERT della Provincia di Modena:	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>“4. (D) Qualora il Comune si doti degli strumenti urbanistici previsti ai sensi della L.R. 20/2000:</i>	
<i>- i perimetri dei siti esistenti e delle relative aree di attenzione sono individuati nel Quadro Conoscitivo del Piano Strutturale Comunale e le relative disposizioni di disciplina edilizia sono contenute nel Regolamento Urbanistico-Edilizio;</i>	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>- le aree idonee alla localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva di nuova previsione sono individuate nel Documento Preliminare;</i>	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>- i perimetri dei siti di nuova previsione e le relative fasce di attenzione sono previsti e disciplinati nel Piano Operativo Comunale.”</i>	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si chiede di provvedere alla attuazione di quanto richiesto dalla Direttiva di cui sopra	
<u>VALSAT</u>	
<i>Valutazioni di carattere generale</i>	
La Valsat prende in considerazione, attraverso stralci di cartografia, previsioni di ambiti (M22, M14, PRI 07) che non trovano una immediata corrispondenza nella cartografia allegata al Documento Preliminare, nemmeno nelle integrazioni di agosto 2012: pare opportuno verificare/aggiornare la Valsat alla luce della documentazione integrativa inerente le determinazioni preliminari di aggiornamento del Documento Preliminare presentata nel mese di agosto 2012	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
A titolo esemplificativo si riportano alcuni casi:	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
la numerazione delle aree che compare nelle tavole al 10.000 non corrisponde a quella riportata negli stralci cartografici di Valsat (nelle tavole è riportato il numero che identifica il poligono nella Valsat l'identificativo dell'ambito)	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
la domanda M15, che in Valsat viene valutata positivamente, nella tabella associata allo shapefile delle integrazioni di maggio 2012 è valutata con una determinazione negativa;	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
l'area M5, che in Valsat è indicata come "domanda", nella tabella associata allo shapefile delle integrazioni di maggio 2012 e nella tavola di agosto 2012, è definita come "Area studio". Per essa viene espresso una determinazione positiva in relazione alla tutela ordinaria con riferimento all'art.9 comma 14 senza considerare che tale comma ammette "ampliamento degli insediamenti esistenti" alle condizioni di "dimostrare l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile e l'assenza di rischio idraulico e purchè le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore, risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e consentano un idoneo inserimento paesaggistico ed architettonico". Inoltre l'area interessa quasi interamente un elemento del sistema forestale e boschivo di cui all'art.21 del PTCP2009: nella Valsat viene dichiarato che si ritiene opportuno ridisegnarne il perimetro, cosa che ridurrebbe l'area ad una dimensione tale da non rendere ammissibile nessuna previsione insediativa. Si fa inoltre presente che la medesima ricade in un ambito di cui all'art.40 del PTCP 2009.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
al capitolo 3.3.8 viene dichiarato che si prevede di escludere tutte le aree non attuate previste dai PRG vigenti che ricadono nell'area di tutela forestale, tuttavia nella tabella associata allo shapefile delle integrazioni di maggio 2012, con riferimento agli AMBITI 174 e 196, viene assegnata una determinazione positiva (si precisa che nella Tav4_Forest_natur_Montefiorino non viene messo in evidenza che gli ambiti 74 e 196 interessano elementi del sistema forestale e boschivo: questo discende dal fatto che tali ambiti sono rappresentati con una campitura piena che non permette di vedere la sovrapposizione dei due tematismi - forestale e estensione dell'ambito)	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
all'area studio PRI05 corrispondono, nella tabella associata allo shapefile delle integrazioni di maggio 2012, due diverse aree (ID 4 e ID11) con determinazione diversa: nella Valsat non è chiaro a quale area si fa riferimento	
In merito ai risultati delle valutazioni, si richiede all'Amministrazione Comunale di esplicitare chiaramente che le indicazioni derivanti dalla Val.S.A.T. costituiranno condizioni imprescindibili all'attuazione degli interventi e quindi, come tali, dovranno necessariamente essere recepite nei successivi disposti normativi in corrispondenza di ciascun ambito.	La Disciplina degli ambiti territoriali specifica per ogni ambito elementare condizioni e requisiti prescritti come esito della ValSAT.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
Si ricorda inoltre che, in attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm., la Val.S.A.T. dovrà assumere il ruolo di Rapporto Ambientale previsto dal decreto stesso in funzione della Valutazione Ambientale Strategica da realizzarsi sul piano in formazione.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si chiede inoltre di ripercorrere l'analisi relativamente agli ambiti con determinazione positiva escludendo che essi ricadano in frana attiva, area forestale e boschiva, fasce di tutela di laghi bacini e corsi d'acqua, crinali ecc... come dichiarato nei capitoli stessi di Valsat. A tale proposito pare opportuno riportare delle tabelle sintetiche che analizzino per Comune e/o per tipologia di ambito (area studio, domanda, area non edificata) le condizioni/motivazioni che portano a definire una determinazione positiva.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si richiama inoltre al capitolo 3.5 <i>Gli indicatori per il monitoraggio del PSC</i> il riferimento al Comune di Campogalliano ed ai flussi auto veicolari circolanti sulle autostrade che pare non avere alcuna attinenza con i Comuni interessati alla stesura del PSC in forma associata.	É stato provveduto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<u>LE DETERMINAZIONI PRELIMINARI</u> (in parentesi il riferimento al rispettivo capitolo degli aggiornamenti)	
<i>Considerazioni di carattere generale</i>	
Con riferimento allo shapefile consegnato con gli aggiornamenti al Documento Preliminare di maggio 2012 si chiede di riportare, in uno specifico paragrafo, la definizione di territorio urbanizzato, territorio non urbanizzato, e mosaico dei singoli piani comunali (es la zona D2 delle Piane è indicata nello shapefile del territorio non urbanizzato), eventualmente anche attraverso la compilazione del "metadato".	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Con riferimento al documento integrativo testuale presentato in conferenza di Pianificazione giugno 2012 e trasmesso in agosto 2012, pare che l'integrazione/aggiornamento delle determinazioni preliminari non abbia comportato il contestuale aggiornamento della Valsat e della Sintesi di Quadro Conoscitivo: si rende necessario pertanto rendere coerente i citati documenti.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>Considerazioni su specifiche tematiche</i>	
<i>4.2 Il sistema ambientale, i rischi naturali e la sicurezza del territorio</i>	
<i>4.2.1 Adempimenti derivanti dal quadro conoscitivo</i>	
<i>4.2.1.1 Adempimenti relativi ai dissesti di versante (art.15, 16,18 del PTCP 2009)</i>	
Con riferimento a quanto prescritto dal comma 4 art.15 del PTCP 2009 (ultimo capoverso) si chiede di chiarire le modalità e valutazioni di pericolosità che hanno consentito di quantificare rispettivamente in 20 m e 30 m le fasce di rispetto e di salvaguardia per le frane attive, e in 20 m le fascia di rispetto delle frane quiescenti.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Si propone, in alternativa ai 20 m e 30 m delle fasce di rispetto e di salvaguardia per le frane attive, di determinare una distanza di rispetto a partire dal limite delle aree contermini ai corpi di frana, interessate da accertati elementi geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica, secondo una formulazione che riprende quella di seguito riportata:</p>	<p>Le indagini suggerite non sono risultate sostenibili per l'impegno economico e di tempo che ne sarebbe richiesto. Si è quindi optato per una soluzione cautelativa convenuta con il consulente geologo, che esternamente ai rispetti individua fasce di attenzione soggette a specifiche norme.</p>
<p><i>“Le distanze di rispetto dai limiti delle aree interessate da frane attive, in funzione della loro possibile evoluzione, sono stabilite, in riferimento ad ogni singolo caso, attraverso la redazione di specifiche indagini d’ordine geologico-geomorfologico-idrogeologico e geognostiche, a cura di un tecnico abilitato; tale limite non deve mai essere comunque inferiore a ( X ) m dal limite delle aree contigue ai corpi di frana, interessate da accertati elementi ed indizi geomorfologici di instabilità rilevati in sede di indagine geologica-geomorfologica (fessurazioni, stati di deformazione dei terreni ecc. ), che pertanto risultano essere direttamente coinvolgibili nel dissesto medesimo. A tali aree contermini si applicano le medesime norme di cui ....”.</i></p>	<p>Si veda sopra.</p>
<p>Si richiama inoltre, a titolo esemplificativo e per completezza, in merito alle zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive” la norma del Piano di Bacino del Fiume Serchio, Stralcio “Assetto Idrogeologico” (P.A.I.): Progetto di Piano “Variante Stabilità dei Versanti” (Delibera N. 161 Relativa della Seduta Del C.I. Del 18 Marzo 2008) che recita:</p>	<p>Si veda sopra.</p>
<p><i>“[...] Sono inoltre soggette alle disposizioni di cui al comma 1:- le zone adiacenti alle aree indicate come “Frane attive”, per una “fascia di rispetto minima pari ad un quarto della larghezza massima del corpo di frana stesso; l’ampiezza della “fascia di rispetto minima” potrà localmente essere modificata, attraverso studi e verifiche di tipo geologico – tecnico finalizzati alla valutazione della stabilità del versante anche in relazione ad una possibile evoluzione del dissesto, [...]”</i></p>	<p>Si veda sopra.</p>
<p><i>Tabella articoli del PTCP 2009 – indicazioni per la pianificazione comunale</i></p>	
<p>Si chiede di inserire una breve introduzione in relazione alla Tabella (pag 287-290 del Documento Preliminare) al fine di meglio chiarire i riferimenti agli articoli ed ai commi del PTCP citati, motivando nella colonna delle “implicazioni per la pianificazione” l’esclusione di alcuni articoli e relativi commi.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all’adozione.</p>
<p>[omissis]</p>	
<p>Con riferimento alle “implicazioni per la pianificazione” si riportano di seguito a titolo esemplificativo alcuni adempimenti/approfondimenti specifici richiesti dalla disciplina normativa del PTCP che si chiede di verificare e chiarire:</p>	
<p>- <i>Art.9 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua</i> - Con riferimento al comma 7 si precisa che si tratta di un recepimento cartografico e normativo</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all’adozione.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
- <i>Art.13 A Misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e art. 13 C - Misure per la tutela quantitativa della risorsa idrica</i> : si chiede di esplicitare le ragioni che hanno condotto a non citare tali articoli in tabella. Si richiama inoltre il riferimento all'allegato normativo 1.8.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Art.21 A Esempolari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela</i> - Si chiede l'adempimento della direttiva di cui al comma 1	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Art.23 B Particolari disposizioni di tutela: calanchi</i> - Si chiede l'adempimento della direttiva di cui al comma 2.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Art.23 C Particolari disposizioni di tutela: crinali</i> : Si chiede l'adempimento delle direttive di cui ai commi 1 e 2.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Art.28 La rete ecologica di livello provinciale</i> - nelle implicazioni per la pianificazione relative al comma 8 si cita "precisazione dei varchi ecologici": poiché nei territori dei tre comuni non sono presenti "varchi ecologici" si chiede di chiarire cosa si intende con tale indicazione.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Titolo 7 Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario: Art. 34 Principali ambiti di paesaggio; Art. 35 Adempimenti della pianificazione strutturale comunale; Art. 36 Carta dei beni culturali e paesaggistici; Art. 37 Carta delle identità del paesaggio; Art. 38 Carta delle potenzialità archeologiche</i> – Si chiede di esplicitare in che modo si propone di affrontare il tema della Struttura del paesaggio e tutela del paesaggio identitario e di adempiere alle direttive di cui agli articoli del Titolo 7 sopra richiamati.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>Art.41 A Zone ed elementi di interesse storico-archeologico</i> – Si chiede di rendere esplicita la presenza di zone ed elementi di interesse storico ed archeologico a Prignano e Palagano.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>art.42 Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane</i> - Si chiede l'adempimento delle direttive e prescrizioni di cui ai commi 2 , 3 e 4.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>art.44 A Elementi di interesse storico- testimoniale: viabilità storica</i> - Si chiede l'adempimento della direttiva di cui al comma 1 (Aggiornamento ed integrazioni che costituisce adempimento all'art.24 comma 1 del PTPR).	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>art.44 B Elementi di interesse storico- testimoniale: viabilità panoramica</i> - Si chiede l'adempimento della direttiva di cui al comma 2 (Aggiornamento ed integrazioni che costituisce adempimento all'art.24 comma 1 del PTPR).	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
- <i>art.44D Elementi di interesse storico- testimoniale: strutture di interesse storico testimoniale</i> - si chiede l'adempimento della direttiva di cui al comma 1 (Aggiornamento ed integrazioni che costituisce adempimento all'art.24 comma 4 del PTPR) senza limitarsi unicamente ai giardini storici.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>- <i>art.84 Indirizzi e direttive per la sostenibilità energetica dei PSC</i> - Si chiede l'adempimento delle direttive ed indirizzi.</p>	<p>Il quadro conoscitivo non comprende l'approfondimento richiesto dall'articolo 84 comma 1 del PTCP in materia di energia, in quanto le conoscenze richieste non possono considerarsi significative in territori come quelli oggetto del PSC, nè hanno peraltro effetti discriminanti per le determinazioni di natura urbanistica.</p>
<p>Inoltre si richiamano, ai fini della stesura del Piano, le disposizioni di cui all'art.49 del PTCP con particolare riferimento ai Centri integrativi, Centri base e Centri specialistici dell'economia turistica montana.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>4.3 <i>Il sistema insediativo</i></p>	
<p>4.3.2.2.2 <i>L'utilizzazione dei lotti edificabili non attuati</i></p>	
<p>In merito a quanto disposto dall'art.15 comma 6 - Previsioni del PRG inattuate nel territorio urbanizzato si sottolinea che il PTCP 2009 dispone la seguente prescrizione: <i>"Nelle aree interessate da frane quiescenti [...], già interessate da insediamenti urbani esistenti sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione delle presenti Norme, che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti."</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Ai sensi della LR20/2000 s.m.i. art. A-2 comma 2 è il PSC che approfondisce ed integra i contenuti del PTCP definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello di rischio negli insediamenti esistenti: <i>"2 Il PSC approfondisce ed integra i contenuti del PTCP, definendo le azioni volte ad eliminare o ridurre il livello del rischio negli insediamenti esistenti"</i>. In analogia la Deliberazione di Giunta Regionale 1117/2000 concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico sancisce il principio per il quale <i>"[...] spetta al PSC stabilire l'attitudine edificatoria dell'area soggetta a vincolo idrogeologico ricompresa nel territorio urbanizzato, mediante le indagini geologiche di carattere generale finalizzate alla valutazione strategica preventiva di sostenibilità delle trasformazioni pianificate, nonché dichiarare l'idoneità degli ambiti all'insediamento dei carichi urbanistici e all'assetto funzionale proposto dal piano stesso."</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che la proposta di rimandare ad una fase successiva di RUE la verifica di ammissibilità delle previsioni dei Piani previgenti rimaste inattuata in relazione alle condizioni di dissesto, non sia ammissibile.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Si chiede inoltre di verificare quali delle previsioni del PRG inattuale ricadano nelle aree soggette a vincolo idrogeologico.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>4.3.3 Il territorio urbanizzabile per insediamenti residenziali</i>	
Con riferimento allo shapefile consegnato insieme alle integrazioni di maggio 2012, si riportano le seguenti considerazioni di carattere generale:	
- gli ambiti per nuovi insediamenti residenziali sono distinti in tre gruppi: conferma di zone di espansione/completamento dei PRG vigenti e non ancora edificati (corrispondono nella tabella dello shapefile alle "zone inedificate" con determinazione: Si o POC); accoglimento di istanze presentate dai privati (corrispondono nella tabella dello shapefile alle "domanda" con determinazione: Si) localizzazioni aggiuntive (corrispondono nella tabella dello shapefile alle "Aree studio" con determinazione: Si). A seguito della verifica di tali ambiti attraverso la sovrapposizione cartografica con le aree di tutela del PTCP 2009, si chiede di approfondire ed esplicitare le motivazioni e i criteri che hanno condotto ad una determinazione positiva ad essi attribuita con particolare riferimento alla tutela delle risorse paesistiche e storico culturali (Carta 1.1), tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità (Carta 1.2) e dissesto (Carta 2.1).	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
A titolo esemplificativo si citano tra le "proposte di nuovi insediamenti residenziali presente dai privati e ritenute ammissibili a ulteriore valutazione, Montefiorino e Palagano": ID 144 ricade in una frana quiescente di cui all'art.15 del PTCP 2009, ID 78 e 84 ricadono in un art. 39 "Zone di particolare interesse paesaggistico ed ambientale".	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
<i>4.3.3.2 Ambiti da riqualificare</i>	
Nel territorio urbano è stato identificato un solo ambito che richiede politiche di riqualificazione: allevamento suinicolo attivo al margine di Palagano (PAL 37).	
Nel Documento preliminare viene dichiarato che: "Il PSC assegnerà a tale ambito funzioni e potenzialità che agevolino il raggiungimento della convenienza economica per la rilocalizzazione dell'allevamento ed una conseguente ristrutturazione urbanistica del complesso che valorizzi la vocazione del sito per edilizia residenziale".	
Poiché tutto l'ambito ricade in frana quiescente e una riqualificazione residenziale comporta un aumento dell'esposizione al rischio, si chiede una verifica approfondita in relazione alle prescrizioni di cui all'art.15 comma 5 del PTCP 2009. Tale verifica dovrà essere predisposta nell'ambito di formazione del PSC: si ritiene pertanto non assentibile la proposta di rimandare alla fase di POC la verifica sulla stabilità dell'area.	Le valutazioni geologiche hanno ritenuto sostenibile la conferma della consistenza volumetrica esistente, da dettagliarsi con ulteriori indagini in sede di POC.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
4.3.4.3 Aree studio per i nuovi insediamenti produttivi	
In relazione alle ulteriori localizzazioni produttive proposte nel documento preliminare si riportano le seguenti considerazioni:	
1. si chiede, in fase di stesura degli elaborati di Piano, il rispetto delle disposizioni del PTCP relativamente agli ambiti per i nuovi insediamenti produttivi di cui a seguenti articoli:	
<p>- art.51 “<i>Criteri per il calcolo del dimensionamento del PSC</i>”, comma 4 “<i>Dimensionamento delle previsioni insediative relative alle attività produttive</i>”: “<i>Nel calcolo del dimensionamento delle ipotesi insediative per attività produttive di rilievo comunale (di cui all’art. 58) deve essere preso in considerazione l’intero ambito territoriale delle Unioni e Associazioni di Comuni e l’ambito territoriale di coordinamento individuato dal PTCP nella Carta n. 4, rispetto ai quale il Comune che elabora il PSC deve redigere nel Quadro Conoscitivo un bilancio ed una valutazione sullo stato di attuazione e sulla residua capacità insediativa delle aree produttive previste nei PRG e PSC vigenti, sull’assetto funzionale e sulle dotazioni di infrastrutture e servizi. Le scelte del PSC devono perseguire un saldo nullo delle nuove previsioni insediative entro l’ambito territoriale di riferimento, privilegiando – in particolare attraverso lo strumento dell’Accordo Territoriale e l’applicazione di criteri perequativi tra i comuni interessati – le opportunità di utilizzo delle capacità insediative residue, anche attraverso la previsione di forme di convenzionamento a prezzi calmierati, coordinamento tra operatori, ecc.. In sede di formazione del PSC un incremento di superficie territoriale da destinare a nuovi ambiti per attività produttive è considerato ammissibile, e ratificato nell’Accordo di Pianificazione, secondo i criteri e le condizioni definite al comma 4 dell’art. 58, ed in particolare in presenza di una sua finalizzazione a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica e ad accordi territoriali con i comuni facenti parte del territorio dell’Unione e Associazione di Comuni o dell’ambito territoriale di coordinamento della pianificazione, come definito dal PTCP all’art. 58 c.3 delle presenti Norme, e/o con la Provincia.</i>”;</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>- Art.58 “<i>ambiti specializzati comma 4 (D) Negli ambiti territoriali delle Unioni o Associazioni di Comuni e negli ambiti territoriali di coordinamento di cui al comma 3, le previsioni di ambiti produttivi di nuovo insediamento, individuati nel PSC come integrativi rispetto al bilancio territoriale a saldo zero che costituisce il riferimento-base della pianificazione (di cui al comma 4 dell’art. 51 delle presenti Norme), sono ammissibili se finalizzate a processi di riqualificazione/trasformazione urbanistica, e solo a seguito della definizione di un bilancio di valutazione condotto su di un contesto areale di scala di ambito territoriale di coordinamento, da effettuare attraverso specifico accordo tra i Comuni interessati ai sensi dell’art. A-13 della L.R. 20/2000 all’atto della formazione del PSC. Entro tale quadro ricognitivo a scala intercomunale la previsione di nuovi ambiti è subordinata ai seguenticriteri e condizioni:[...]</i>”</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>- art.59 <i>“Direttive ed indirizzi per gli insediamenti produttivi relativi alle diverse parti del territorio”</i> punto 59.7 <i>“Ambiti della Collina e della Montagna”</i> con particolare riferimento alla direttiva di cui al comma 3 : <i>“Al di fuori dell’Accordo Territoriale sono consentiti, secondo le modalità di cui al comma 4 dell’art. 58, soltanto adeguamenti delle zone produttive esistenti purché di modesta consistenza, rispondenti ai fabbisogni di natura meramente locale che devono essere motivati in relazione alle dinamiche socio-economiche, condizionati alla capacità delle reti infrastrutturali esistenti, all’influenza sui fattori di criticità ambientale e con riferimento agli esiti di analisi e valutazione delle aree produttive esistenti di cui all’art. 58 delle presenti Norme.”;</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>- art.87 <i>“Indirizzi e direttive per la sostenibilità energetica degli insediamenti”</i> con particolare riferimento alla direttiva di cui al comma 2: <i>“2. (D) Nel caso in cui il PSC preveda nuovi ambiti specializzati per attività produttive o ampliamenti di ambiti esistenti soggetti a PUA, deve essere predisposto uno studio sulla loro sostenibilità energetica.”</i></p>	<p>Non è stato adempiuto per le motivazioni già sopra esposte.</p>
<p>2. per quanto riguarda l'ambito M5 – ID area 1 – Comune di Montefiorino si fa presente che ricade completamente entro una zona di particolare interesse paesaggistico ambientale soggetta a decreto di tutela di cui all'art.40 del PTCP2009, entro una zona di tutela ordinaria di cui all'art.9 e per la quasi totalità entro un elemento del sistema forestale e boschivo. In particolare nel Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 <i>“Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area posta alla confluenza dei torrenti Dolo e Dragone ricadenti nei comuni di Montefiorino e Palagano”</i> si legge: <i>“[...] mentre nel Comune di Montefiorino, nella zona denominata la Piana sono consentiti ampliamenti delle strutture industriali esistenti con grave danno dell’unità paesistica delle due sponde dei torrenti interessati [...] Ritenuta l’opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell’aspetto esteriore del territorio posto alla confluenza di Dolo e Dragone ricadenti nei comuni di Montefiorino e Palagano che comporterebbero nell’attuale situazione espressa nel precedente &lt;&lt;Considerato&gt;&gt;, la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate; [...]”</i>. Alla luce di quanto sopra riportato si chiede di stralciare tale ambito.</p>	<p>L'espansione di molto modesta entità dell'ambito produttivo in località La Piana è confermata negli elementi costitutivi portati all'adozione, quale unico spazio proponibile per l'insediamento di attività produttive nel territorio di Montefiorino.</p>
<p>4.3.5 <i>Il territorio rurale.</i></p>	
<p>4.3.5.1 <i>Gli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale</i></p>	
<p>Si chiede in fase di stesura del piano di verificare le determinazioni riportate in relazione a quanto disposto dall'art.42 del PTCP 2009 <i>“Insediamenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane”</i>.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>4.3.4.5 <i>Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola</i></p>	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Il paragrafo recita: <i>“Il quadro conoscitivo non ha individuato parti di territorio così classificabili, particolarmente in considerazione delle funzioni assegnabili in applicazione della norma di legge regionale”. Tale affermazione pare non trovare riscontro nel paragrafo 2.5.5.1.2 della Sintesi di quadro conoscitivo in cui si afferma la presenza di ambiti ad alta vocazione produttiva agricola e se ne esplicita gli obiettivi di tutela e conservazione. Come sopra spiegato si fa presente che la Carta 4 del PTCP 2009 con riferimento agli ambiti del territorio rurale non individua ambiti ad alta vocazione produttiva agricola nel territorio dei comuni di Palagano, Prignano e Montefiorino. Si chiede di rendere coerenti le determinazioni preliminari e le risultanze del quadro conoscitivo in merito agli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola conformando quanto dichiarato al PTCP 2009 vigente (Carta 4 ed art.71).</i></p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p><i>4.3.5.7 Gli interventi edilizi connessi all'attività agricola</i></p>	
<p>In merito alla disciplina indicata per i centri aziendali e gli interventi edilizi connessi all'attività agricola si chiede il rispetto degli articoli 73 e 74 del PTCP 2009, con particolare riferimento alle nuove costruzioni integrative dei centri aziendali.</p>	<p>La disciplina disposta da PSC e RUE per i centri aziendali agricoli non ha difformità dagli articoli citati.</p>
<p><i>4.3.5.8 Gli interventi edilizi non connessi all'attività agricola</i></p>	
<p><i>4.3.5.8.1 La presenza delle funzioni non agricole in territorio rurale</i></p>	
<p>Si chiede di chiarire il riferimento alle <i>“superfici che i piani regolatori in vigore destinano a residenze o attività produttive nel territorio rurale e periurbano e che risultano non ancora attuate”</i> considerato che al capitolo 4.3.5.6 <i>“Gli ambiti agricoli periurbani”</i> viene dichiarato che nel territorio dei comuni di Prignano, Palagano e Montefiorino non si individuano parti del territorio classificabili come periurbano e alla luce del titolo XIV del PTCP 2009</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p><i>4.3.5.8.2 Le integrazioni dell'insediamento diffuso</i></p>	
<p>Con riferimento a quanto esplicitato in merito alla presenza nel territorio rurale di funzioni prive di rapporti con l'attività agricola ed al sistema insediativo diffuso nel territorio rurale si chiede in fase di stesura del piano di verificarne la coerenza in relazione alle disposizioni di cui all'art.A-21 della L.R. 20/2000 ed agli art.73 e 75 del PTCP 2009, in particolare laddove si esclude la localizzazione di tali funzioni a livello di PSC demandando agli aggiornamenti di POC e RUE con provvedimenti puntuali, in accoglimento di specifiche e motivate istanze e laddove pur confermando la priorità del recupero del patrimonio edilizio esistente si dispone che il PSC preveda un contingente per residenze ed attività produttive/ artigianali, demandando al POC la localizzazione di quote di questo contingente.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione, con ampiezza di motivazioni.</p>
<p>Si richiamano inoltre le direttive di cui ai commi 5 e 7 dell'art.75 di cui si chiede l'applicazione:</p>	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p><i>“5. (I) La compatibilità con il contesto ambientale di cui alla stessa lett. b. del comma 2 dell’art. A-21 citato, va intesa come capacità dell’intervento di conservare, ed eventualmente ripristinare, condizioni di equilibrio tra usi previsti, involucro edilizio e contesto, sia in termini paesaggistici che in quelli di pressione antropica (smaltimento reflui e rifiuti, compatibilità con la rete delle attrezzature e delle dotazioni territoriali).</i></p>	<p>É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p><i>7. (D) Il PSC individua cartograficamente gli areali del territorio rurale in cui gli interventi edilizi di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente in ragione della particolare consistenza e/o complessità organizzativa, sono soggetti a inserimento nel POC, per garantire il coordinamento degli interventi (eventualmente attraverso PUA) e il controllo della qualità complessiva del recupero.”</i></p>	<p>Non ne è ricorso la necessità.</p>
<p><u>GLI STRUMENTI DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO</u></p>	
<p><i>5.1.1 I requisiti della disciplina del territorio</i></p>	
<p>Con riferimento a quanto riportato in questo paragrafo e a quelli successivi che costituiscono il capitolo 5 <i>Gli strumenti della disciplina del territorio</i>, si sottolinea come il ruolo del POC non venga messo in evidenza e esplicitato: si chiede pertanto in fase di stesura del piano di approfondire la funzione del POC con particolare riferimento a quanto previsto dall’art.30 della LR 20/2000 ss.mm.ii..</p>	<p>É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Si chiede inoltre di valutare l’opportunità della scelta di un aggiornamento del RUE a cadenza annuale.</p>	<p>Il criterio è stato confermato: si veda la relazione illustrativa.</p>
<p>In merito alla cartografia di PSC proposta (estratto esemplificativo a pag 318 del Documento Preliminare), costituita da una unica tavola in cui sono riportati tutti i tematismi: dalle tutele delle risorse paesistiche e storico culturali alle tutele delle risorse naturali, forestali e della biodiversità, dalla sismica al dissesto e alla individuazione degli ambiti urbanistici si suggerisce, per una migliore lettura dell’apparato cartografico, di distinguere le diverse tematiche realizzando un numero adeguato di carte e tavole.</p>	<p>É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p><u>ASPETTI INERENTI LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA</u></p>	
<p>Appare necessario sottolineare, in merito ad alcuni aspetti generali, quanto segue.</p>	
<p>Completezza degli atti</p>	
<p>[omissis]</p>	
<p>Dimensionamento del Piano</p>	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>In ordine alle <i>“Determinazioni di carattere generale sul sistema insediativo”</i> per quanto inerente gli <i>“Ambiti consolidati residenziali”</i> non può non rilevarsi la contraddittorietà tra le ipotesi di procedere <i>“in consistente decremento rispetto agli indici di edificabilità assegnati dalla pianificazione vigente”</i> e la successiva affermazione <i>“In linea generale il PSC conferma le previsioni dei PRG vigenti rimaste inattuato nel territorio urbanizzato”</i>. Si prende comunque atto delle quote di residuo inedificate (Montefiorino 127, Palagano 212, Prignano 272).</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Nel complesso, ancorchè vi siano diverse inesattezze sulla quantificazione del dimensionamento numerico assegnato complessivamente e in quello relativo alle singole zone identificate, si ritengono condivisibili le ipotesi numeriche di dimensionamento presentate: per le Zone residenziali di espansione inedificata (Montefiorino 88, Palagano 109, Prignano 101); per i nuovi insediamenti residenziali ammissibili (Montefiorino 6, Palagano 0, Prignano 118); anche se si osserva che, per l'area Montefiorino 60 e assegnato un dimensionamento zero, e per il complesso di Prignano la somma dei dimensionamenti delle singole aree assomma a 112 e non a 118.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>In merito al dimensionamento numerico delle <i>Aree per nuovi insediamenti residenziali</i>, (Montefiorino 48, Palagano 0, Prignano 281) mentre appaiono condivisibili le ipotesi di dimensionamento numerico di Montefiorino e Palagano, diverso è il caso di Prignano. Si deve infatti considerare che la ipotesi di inserimento dell'area Prignano 11, per complessive 205 UI pare innanzitutto non conforme alla definizione di <i>“Ambito di nuovo insediamento”</i> come prevista all'art. A12 dell'allegato alla LR 20/2000 che recita: <i>“Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono costituiti dalle parti del territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per l'espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai centri edificati, che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano. Appare inoltre che tale scelta insediativa sia non conforme con le politiche espresse dal vigente PTCP in ordine agli obiettivi relativi agli insediamenti urbani (art. 49) ove si esplicita che “ .. il PTCP assume i seguenti obiettivi: consolidare la struttura policentrica e la gerarchia storicizzata del sistema insediativo, ... frenare la dispersione insediativa almeno nelle forme che generano maggiore impatto ambientale e maggiori diseconomie, tutelare dall'espansione urbana la fascia pedecollinare del territorio provinciale a più elevata sensibilità ambientale, ... tutelare i caratteri distintivi del territorio rurale e valorizzarne il patrimonio edilizio e le risorse ambientali anche per funzioni non agricole integrabili nel contesto rurale, ..”</i></p>	<p>L'insediamento residenziale originariamente ipotizzato a Pigneto non è stato confermato.</p>
<p>Analoghe osservazioni sono da riferirsi all'individuazione dell'Area produttiva identificata come Area 2 a Montefiorino.</p>	<p>Si veda quanto già sopra esposto in proposito.</p>

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
Per quanto attinente al dimensionamento ipotizzato per le <i>Zone da riqualificare</i> , deve osservarsi che tale previsione va ad interessare una zona gravata da frana quiescente, la cui problematica viene affrontata complessivamente di seguito.	Si veda quanto già sopra esposto sulla localizzazione produttiva in località La Piana.
Aree interessate da dissesto	
Per tali aree il Documento preliminare propone una politica di rimando ai successivi livelli di pianificazione operativa/attuativa o anche al RUE.	
<p>Come si è avuto modo di chiarire già in diverse occasioni, in sede tecnica, deve osservarsi, per la generalità dei casi, che, in conformità alle prescrizioni della LR 20/2000 (art. 28) è il PSC che <i>“valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio e ne indica le soglie di criticità; ... fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; ... classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; ... individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'allegato stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.”</i> In coerenza con tutto quanto sopra il vigente PTCP, all'art. 15 <i>“Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto idrogeologico e instabilità”</i> stabilisce al comma 5: 5. (P) <i>Nelle aree interessate da frane quiescenti di cui al comma 1, lettera b., non comprese nelle aree di cui al successivo comma 6, non sono ammesse nuove edificazioni. I Comuni, nella fase di formazione del Piano Strutturale Comunale possono consentire e regolamentare, compatibilmente con le specifiche norme di zona ed in subordine ad una verifica complessiva volta a dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità condotta sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: b.interventi di non rilevante estensione a completamento degli insediamenti urbani, e solamente ove si dimostri: b.1 l'esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisficibili; b.2 la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici, antropici di interesse culturale in essi presenti, localizzando dette previsioni all'interno o in stretta contiguità al perimetro del Territorio Urbanizzato ed in presenza di adeguate reti infrastrutturali esistenti. In particolare, nel caso di interventi in stretta contiguità al perimetro del territorio urbanizzato, ai fini del non aumento dell'esposizione al rischio, la compatibilità con le condizioni di dissesto è accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del Piano Strutturale Comunale”.</i></p>	<p>A parte la conferma dei lotti di completamento già previsti dai piani regolatori e rimasti inattuati, che sono stati oggetto di una verifica sistematica (si vedano in proposito le relazioni <i>Il sistema insediativo, Valutazioni sulla possibilità di conferma delle zone inattuate del piano regolatore e Relazione geologica e sismica: valutazione della sostenibilità geologica degli ambiti di PSC</i>, comprese nel quadro conoscitivo) non sono previste nuove edificazioni su aree interessate da instabilità. L'unico intervento previsto su frana quiescente non consiste in <i>nuova edificazione</i> ma nella ristrutturazione urbanistica di un allevamento suinicolo ubicato al margine di Palagano, risultato ammissibile dalle valutazioni geologiche se a parità di volume edificato.</p>
Da tutto quanto sopra appare chiaro e non equivocabile che è solamente in sede di <i>“formazione del PSC”</i> che è possibile procedere alla valutazione di sostenibilità necessaria a definire la edificabilità di un'area.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione. Va ricordato comunque che il PSC effettua gli accertamenti che competono alla sua scala e al suo grado di dettaglio. RUE e POC altrettanto.

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Tale procedimento è quindi applicabile in particolare alla previsione di ambito di riqualificazione individuata a Palagano, al quale è applicabile anche l'esplicito riferimento al fatto che <i>"la compatibilità deve essere accertata dalla Provincia nel corso del procedimento di formazione del PSC"</i> ma anche su ogni e qualsiasi area per la quale si proponga una nuova destinazione urbana, urbanizzabile, o in ogni caso edificabile (vedi interventi in territorio rurale).</p>	<p>Le valutazioni geologiche hanno ritenuto sostenibile la conferma della consistenza volumetrica esistente, da dettagliarsi con ulteriori indagini in sede di POC.</p>
<p>Parzialmente diverso è il procedimento per le <i>"aree interessate da frane quiescenti già interessate da insediamenti urbani esistenti"</i> per le quali <i>"sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti ... che risultino ammissibili qualora una verifica complessiva di tipo geologico-tecnico ne dimostri la non influenza negativa sulle condizioni di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità. A tal fine i Comuni effettuano una verifica della compatibilità idraulica e idrogeologica delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con le condizioni di dissesto presenti o potenziali rilevate nella cartografia del presente Piano. Tale verifica è effettuata sulla base delle metodologie definite con apposita direttiva approvata dalla Provincia in coerenza con i criteri indicati all'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, fornendo altresì indicazione delle misure da adottare al fine di rendere compatibili le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti con lo stato dei dissesti presenti o potenziali, in relazione al loro grado di pericolosità, ai tempi necessari per gli interventi, agli oneri conseguenti."</i></p>	
<p>Trattandosi di aree già inserite nei vigenti PRG, deve presumersi che tale inserimento sia già stato effettuato in base ad una verifica e valutazione condivisa tra Comune e RER/Provincia, in conformità alla legislazione previgente. È a tali verifiche quindi che il Tecnico Geologo deve/può fare riferimento per procedere alla conferma della previsione, approfondendo il tema in conformità alle prescrizioni di PTCP. Tutto quanto sopra esplicitato appare quindi non conforme alle norme vigenti e di conseguenza non condivisibile ogni ipotesi che rimandi tali specifiche valutazioni di sostenibilità a successive fasi della pianificazione, o al RUE.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione. Va ricordato comunque che il PSC effettua gli accertamenti che competono alla sua scala e al suo grado di dettaglio. RUE e POC altrettanto.</p>
<p>Per quanto poi inerente il tema della Microzonazione Sismica, di cui all'art. 8 della LR 19/2008, deve osservarsi; rammentando che l'Unione dei comuni beneficerà del contributo da parte della Regione Emilia Romagna per gli approfondimenti sismici, ed avrà quindi la possibilità di effettuare tutti gli approfondimenti previsti dai diversi livelli; che i risultati della Microzonazione dovranno essere inseriti nel PSC, costituendone parte integrante per la definizione della sostenibilità del piano.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Territorio Rurale</p>	
<p>Anche questo tema è stato oggetto di approfondimenti e condivisioni in sede tecnica che però non appaiono appieno recepiti nel Documento preliminare in oggetto.</p>	

Parere della Provincia di Modena 28/09/2012	Determinazioni sul parere
<p>Se appare condivisibile l'ipotesi che, oltre alla individuazione degli ambiti consolidati coincidenti con i capoluoghi e le principali frazioni, oltre alla individuazione degli ambiti urbanizzabili, oltre alla individuazione all'interno del territorio rurale degli esistenti insediamenti storici testimoniali; siano individuati, sempre all'interno del territorio rurale, nuclei/aree sui quali il PSC preordina politiche "di tutela, recupero e valorizzazione degli elementi naturali e antropici" a cui potrebbero essere associate modeste quote di incremento dell'insediamento residenziale esistente, da attuarsi esclusivamente previo POC. Certamente non appare condivisibile che tutto il territorio rurale possa essere individuato alla stregua di quanto sopra. Nè appare condivisibile che tali incrementi possano essere associati alla realizzazione di nuovi insediamenti produttivi all'interno del territorio rurale. Del pari non appare condivisibile che tali incrementi, ove valutati in sede di PSC ammissibili previa individuazione dei nuclei/aree cui associare tali specifiche politiche e determinazione delle relative dotazioni territoriali/infrastrutturali che ne garantiscano la sostenibilità, possano essere attuati direttamente dal RUE.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>CONCLUSIONI</p>	
<p>Pur convenendo con gli obiettivi generali indicati dalle Amministrazioni Comunali nel Documento Preliminare ed illustrati nel corso della Conferenza di Pianificazione; deve tuttavia rilevarsi che, per il recepimento del complesso delle considerazioni e rilievi precedentemente sollevati, constatato il permanere di non trascurabili elementi di criticità; ogni più approfondita analisi e condivisione deve necessariamente essere rimandata alle successive valutazioni da effettuarsi a seguito della adozione degli strumenti urbanistici.</p>	<p>È stato preso atto di questa decisione della Provincia, concludendo la conferenza senza la definizione dell'accordo di pianificazione.</p>
<p>[omissis]</p>	

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
PREMESSA	
[...]	
VALUTAZIONI GENERALI SUL MATERIALE CONSEGNA TO	
[...]	
Alcune analisi di trend si basano per lo più sui dati del censimento 2001, che allo stato attuale risultano scarsamente significativi. Si ritiene necessario aggiornare tali analisi al fine di consentire più corrette valutazioni sulle proposte di Piano.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Anche nel capitolo 3.3 della Valsat, in cui attraverso un confronto cartografico si dovrebbero evidenziare gli elementi di criticità e i limiti alle trasformazioni previste in relazione anche alla pianificazione sovraordinata, le rappresentazioni cartografiche proposte non risultano adeguate allo scopo. Si richiama quindi la necessità che le carte risultino a scala opportuna, siano dotate di apposita legenda, le aree di trasformazione sia univocamente identificate e definite oltre che chiaramente localizzabili sul territorio.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
In merito a quanto riportato al paragrafo 4.2 in tema di classificazione acustica, si fa presente che tale classificazione è prevista per tutti i Comuni dalla legge nazionale 447 del 26/10/1995 e dalla L.R. 15/2001. In base all'art. 3 della Legge Regionale citata, i Comuni dovevano approvare la classificazione acustica del territorio (stato di fatto) entro 14 mesi dalla data di pubblicazione della suddetta legge. Inoltre, all'art. 4 è espressamente previsto che "i Comuni verificano la coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio nell'ambito della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, prevista dall'art. 5 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e Puso del territorio ". In assenza della classificazione acustica, il Piano Strutturale Comunale (PSC) assume il valore e gli effetti della stessa ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 20 del 2000".	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
Relativamente ai singoli temi trattati, si osserva quanto segue.	
2.3 La domanda e l'offerta di abitazioni	
In merito all'analisi dell'estensione delle zone residenziali riportate nel paragrafo 2.3.5 si segnalano alcune incongruenze relativamente alla estensione delle aree edificabili disciplinate dalla precedente pianificazione; in particolare, il comune di Montefiorino presenta un valore complessivo di estensione delle aree difforme nelle due tabelle riportate. Anche dalle cartografie associate risulta complessa la valutazione del terra trattato. Si richiede pertanto di dettagliare e descrivere in modo appropriato la situazione pianificatoria vigente correggendo o giustificando tali difformità.	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
<p>Per quanto attiene le localizzazioni residenziali aggiuntive, per il comune di Montefiorino si parla di 2 aree di cui una minore, non riportata nella successiva rappresentazione cartografica, così come per il comune di Prignano si parla di 4 aree, mentre in cartografia ne compaiono 5. Inoltre le aree menzionate dovrebbero essere rintracciabili all'interno della cartografia associata attraverso codifica univoca. Integrare e verificare la corrispondenza di quanto indicato nel testo e nelle carte associate.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>2.7 Le risorse naturali</p>	
<p>Nel paragrafo 2.7.1 Risparmio delle risorse idriche, si riscontrano alcuni errori materiali in merito, ad esempio, alla presenza di falda subaffiorante, che in un territorio montano-collinare è più corretto indicare come scaturigini sorgentizie, e alla presenza di canali di bonifica, più propriamente presenti in aree pianeggianti.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>Si indica inoltre che "i Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici generali devono corredare tali strumenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni insediative.... uno studio sul bilancio idrico di area che valuti la domanda e la disponibilità di risorse, la capacità del sistema fognario depurativo di convogliare gli scarichi e di trattarli ". Si richiede di integrare il quadro conoscitivo con la relazione in oggetto.</p>	<p>È stato deciso di soprassedere allo studio sul bilancio idrico di area in quanto non significativo per un sistema insediativo articolato in un'ampia pluralità di centri nuclei e case sparse diffuse sull'intero territorio, e pertanto privo di efficacia discriminante sulle determinazioni di carattere urbanistico.</p>
<p>In modo analogo le "indicazioni in merito agli interventi tecnici da adottare per ridurre l'effetto della impermeabilizzazione delle superfici nei confronti dell'incremento dei tempi di corrivazione dei deflussi idrici superficiali e della ricarica delle acque sotterranee ", dovrebbero essere riportate all'interno del quadro normativo del Piano, con indicazioni precise su come mantenere l'invarianza idraulica dell'area in accordo con i consorzi di bonifica.</p>	<p>Questa norma del PTCP, indifferenziata su tutto il territorio provinciale, è da ritenersi significativa per le aree intensamente urbanizzate della pianura. Nei territori disciplinati dal PSC non sono stati rilevati casi di criticità.</p>
<p>Per quanto attiene il paragrafo 2.7.4 PTCP - La protezione delle acque, essendo il territorio in oggetto in area montano collinare, è più appropriato parlare di sorgenti, così come i riferimenti all'Allegato 1.4, devono riguardare le "aree di possibile alimentazione delle sorgenti" e non delle falde.</p>	<p>È stato adempiuto con la Tavola dei vincoli portata all'adozione.</p>
<p>In merito alla vulnerabilità degli acquiferi sotterranei riportata nel paragrafo 2.7.5 del Documento Preliminare, si fa riferimento alla tavola 3.1 "Rischio inquinamento acque: vulnerabilità all'inquinamento dell'acquifero principale ", che riporta i differenti gradi di vulnerabilità e quindi di sensibilità del territorio di pianura non oggetto del presente PSC. Al contrario nella cartografia riportata nello stesso paragrafo vengono rappresentate le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ed assimilate (art. 13B PTCP), integrata con alcuni dei centri di pericolo all'allegato 1.4 "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo .... ", della stessa Variante Generale al PTCP.</p>	<p>È stato adempiuto con la Tavola dei vincoli portata all'adozione.</p>

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
<p>La carta della vulnerabilità integrata, non risulta esaustiva di tutti gli elementi di pericolo presenti sul territorio in oggetto. Da un primo confronto con la cartografia relativa ai centri di pericolo redatta nella Variante Generale al PTCP (Tav. 3 All. 3 Quadro conoscitivo), risultano presenti solamente gli scarichi industriali (si suppone in acqua superficiale in quanto non specificato), gli allevamenti, anche se non differenziati in bovini e suini, e gli scarichi senza nessuna specifica di tipologia. Per quanto attiene il sistema della depurazione, non risultano presenti gli scolmatori di piena (elemento di forte impatto sul territorio), le fosse Imhoff, le fosse settiche, i sollevamenti e le immissioni finali delle acque trattate, nonché gli scarichi non trattati. Inoltre, pur essendo rappresentato, nel paragrafo 2.13.5, il reticolo fognario, si ritiene non sufficientemente significativo, in quanto rappresentato in scala non adeguata.</p>	<p>L'individuazione dei centri di pericolo è un esempio delle conoscenze necessarie alla formazione di piani di settore (in questo caso di prevenzione e risanamento del rischio di inquinamento), ma del tutto prive di implicazioni per la formazione degli strumenti di pianificazione generale, quali il PSC e il RUE, che non sono certamente in grado di disciplinare le specifiche attività, né tanto meno hanno modo di agire per la rimozione di fattori di rischio negli impianti esistenti. Per questo aspetto l'unica efficacia che la disciplina urbanistica ed edilizia è in grado di esprimere consiste nelle norme e prescrizioni che il RUE (non certo il PSC) può disporre allo scopo di prevenire la formazione di ulteriori centri di pericolo.</p>
<p>Si ritiene quindi opportuno aggiornare la cartografia in oggetto con i centri di pericolo riportati di seguito; si riportano anche i riferimenti utili all'aggiornamento richiesto: - allevamenti zootecnici suddivisi in bovini e suini in relazione al numero di capi allevati; - spandimenti di reflui zootecnici e fanghi - rete fognaria - i dati relativi agli scarichi delle reti fognarie bianche e nere, degli scolmatori di piena, degli impianti di sollevamento e dei sistemi di depurazione sono disponibili presso l'ente gestore o presso la provincia di Modena e sono stati aggiornati con la variante al PTCP in attuazione al PTA sopra richiamata; - distributori di carburanti - oltre ai distributori di carburante di servizio al pubblico inseriti, si suggerisce di integrare anche con quelli privati presenti presso attività industriali e commerciali. Inoltre possono essere presenti anche serbatoi interrati contenenti altre sostanze pericolose; sono disponibili informazioni, probabilmente non complete, presso ARPA e presso gli uffici comunali a seguito di censimento attivato dal DM 246/99, ma attualmente non più in vigore.</p>	<p>Gli allevamenti zootecnici sono stati censiti ai fini della disciplina dei centri aziendali agricoli nel territorio rurale, con le risultanze riferite nel paragrafo 2.5.2 del documento preliminare. Natura e numero dei capi allevati allo stato di fatto, anche se noti, non sono tuttavia da ritenersi significativi ai fini della pianificazione urbanistica. Non sarebbe comunque possibile mantenerne i dati aggiornati nell'ambito di uno strumento quale il PSC, di orizzonti ultradecennali e la cui modificazione comporta procedimenti molto impegnativi. Parimenti non rilevanti ai fini delle determinazioni urbanistiche sono le conoscenze relative agli spandimenti di reflui e ai distributori di carburanti privati o dismessi.</p> <p>Come è riferito nella ValSAT, la conoscenza generale del sistema fognario è entrata nel processo decisionale come fattore essenziale di valutazione della sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche ipotizzate, sia come nuove previsioni che a conferma di piani vigenti, supportata dagli studi analitici effettuati da Hera.</p> <p>Dalla conoscenza degli scarichi e degli altri centri di pericolo attualmente presenti nella rete fognaria non sono invece derivabili conseguenze sulla disciplina urbanistica di PSC, né sulla disciplina edilizia di RUE.</p>
2.10 La sicurezza del territorio	
<p>Le cartografie riportate all'interno del capitolo relative al dissesto da frane, al rischio idrogeologico, al rischio sismico e all'acclività, presentano un dettaglio poco comprensibile oltre a non avere alcun riferimento territoriale per contestualizzarle, se non i confini comunali. Sarebbe opportuno, vista la problematicità di tali zonazioni del territorio, rappresentare in cartografia anche le aree residenziali e produttive attualmente esistenti e in previsione, al fine di escludere qualsiasi sovrapposizione con suddette aree critiche.</p>	<p>È stato adempiuto con la Carta unica del territorio portata all'adozione.</p>
2.11 La tutela della salute	

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
Nel paragrafo relativo alle limitazioni e ai condizionamenti richiesti, in relazione a ricettori sensibili posti all'interno della DPA degli elettrodotti, si fa presente che la normativa non distingue tra edifici residenziali e non, ma la distinzione sull'ammissibilità di potenziali interventi si attua in relazione alla permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore gg).	È stato adempiuto con il RUE.
Si rileva inoltre che nei territori dei tre comuni sono presenti anche due cabine primarie (CP Le Piane a Prignano e CP Farneta a Montefiorino) non riportate in planimetria. Infine il tratto di linea che attraversa il comune di Montefiorino è una doppia terna a cui competono DPA superiori.	È stato adempiuto con il RUE.
In ogni caso, in cartografia andrebbero riportate le DPA fomite dal gestore delle linee elettriche per ogni specifica linea presente sul territorio (e non la fascia di rispetto prevista dalla precedente normativa).	I corridoi indicati dal documento preliminare hanno valore cautelativo, a indicare la necessità di richiedere ai gestori la determinazione della DPA nel caso siano avviati in prossimità delle linee interventi soggetti alla normativa di tutela. Se i gestori renderanno disponibile la determinazione della DPA per l'intera estensione delle linee (piuttosto laboriosa in territorio montano) la cartografia di RUE la recepirà con favore. In ogni caso per la ValSAT definitiva saranno accertate le DPA nei brevi tratti prossimi a insediamenti esistenti o proposti.
2.13 I sistemi infrastrutturali di base	
Nel paragrafo 2.13.3 relativo al prelievo e alla distribuzione dell'acqua potabile viene effettuata una sommaria valutazione sulle necessità di potenziamento dell'impianto esistente in relazione all'incremento delle aree urbanizzate previste dal Piano. Si richiede in via preliminare all'adozione del presente Piano che venga verificata in modo puntuale la capacità residua delle infrastrutture e della disponibilità della risorsa, tenendo conto anche dell'incremento di richiesta indotto dal turismo e dalla minore disponibilità durante la stagione estiva. Si ritiene necessario che venga effettuato un bilancio tra consumi attuali e futuri e disponibilità della risorsa.	Hera, coinvolta fin dalle primissime fasi della costruzione del quadro conoscitivo, ha posto la necessità di integrazioni molto consistenti della rete di distribuzione, ma non ha riferito di problematicità alcuna quanto ad approvvigionamento.
In merito allo smaltimento di acque meteoriche e reflui urbani riportati nel paragrafo 2.13.5, si richiama quanto riportato in precedenza (paragrafo 2.7 relativo alla vulnerabilità degli acquiferi); si ritiene necessario, a completamento del quadro conoscitivo, che vengano redatti i seguenti elaborati:	

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
<p>Cartografia delle reti fognarie comunali, con indicazione dei punti di scarico, anche non trattati, degli impianti a servizio, quali: sollevamenti, scolmatori, trattamenti depurativi, etc., oltre che una analisi di dettaglio redatta dal Gestore che valuti la capacità residua delle infrastrutture fognarie e del sistema depurativo. In questa cartografia risulta inoltre opportuno inserire la perimetrazione degli agglomerati serviti dalla pubblica fognatura, così come definiti nel "Programma delle misure per la tutela qualitativa della risorsa idrica - disciplina degli scarichi" inserito nella Variante al PTCP in attuazione al PTA, per evidenziare le aree non servite e le necessità di adeguamento, anche in relazione alle nuove previsioni strutturali. Queste verifiche risultano essenziali anche per il confronto con le nuove previsioni del PSC ed utili per identificare gli interventi da attuare a sostegno dello sviluppo urbanistico, come richiamato anche all'art. 77 del Titolo 15 "Sostenibilità Ambientale degli insediamenti" delle Norme di Attuazione della Variante Generale al PTCP.</p>	<p>Su tutte le aree considerate candidabili a trasformazioni urbanistiche Hera ha effettuato un'analisi puntuale della disponibilità e delle condizioni di allacciamento alle rete fognaria, delle potenzialità degli impianti di depurazione e della necessità di adeguamenti che condizionano la fattibilità di trasformazioni urbanistiche. Le conclusioni raggiunte, portate in ingresso alla ValSAT preliminare, hanno condizionato e orientato le determinazioni assunte in via preliminare. La conoscenza puntuale dell'intera estensione della rete e delle sue caratteristiche, peraltro molto onerosa da acquisirsi, non ha utilità per la formazione degli strumenti urbanistici. Le informazioni che possono rendersi necessarie in corso di tempo vanno reperite presso il gestore, che – cosa essenziale - ne provvede il costante aggiornamento.</p>
<p>Pur essendo elencati nel capitolo in oggetto, gli interventi individuati come necessari da attuarsi al fine di consentire un adeguato smaltimento delle acque reflue e meteoriche oltre che un adeguato sistema depurativo, si segnala che tali interventi non sono completamente visionabili a causa di una non corretta formattazione della tabella in cui sono riportati. Manca comunque l'analisi preliminare che ha portato a tali valutazioni (ad esempio l'analisi delle capacità residue dei sistemi depurativi in relazione all'incremento della popolazione prevista, valutazione dell'adeguamento dei sistemi depurativi esistenti ai dettati normativi, ecc). Si richiede pertanto di integrare la documentazione con una analisi della capacità residua di ciascun depuratore anche in previsione dell'incremento dei carichi derivante dalle nuove previsioni residenziali e produttive.</p>	<p>Le analisi, le valutazioni e le conclusioni effettuate da Hera sulla generalità delle aree prese in considerazione come potenzialmente soggette a trasformazioni urbanistiche saranno esposte nella loro completezza nella stesura del quadro conoscitivo.</p>
<p>In merito al paragrafo 2.13.6, si segnala la mancanza nella relativa cartografia, della discarica di Fontanamera - Montefiorino, che sebbene sia attualmente nella fase di post gestione, è comunque un impianto di smaltimento presente sul territorio.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>
<p>2.14 Le attrezzature e gli spazi collettivi</p>	
<p>Anche per quanto riguarda le aree destinate alle attrezzature e agli spazi collettivi, si riscontrano difformità tra quanto riportato in tabella e il relativo testo. Non risultano nemmeno chiare le diverse voci riportate in tabella ed i numeri ad esse associati (ad esempio la differenza con la dotazione di piano e la differenza con la dotazione esistente).</p>	
<p>Si richiede di integrare il documento specificando il significato degli indicatori riportati controllando i dati ad essi associati, in modo da renderne univoca la lettura. Sarebbe opportuno che le aree in oggetto venissero anche rappresentate cartograficamente a scala adeguata assieme alle aree urbanizzate esistenti e di previsione.</p>	<p>Come già riferito altrove, anche per questo aspetto è stata ritenuta sufficiente una rappresentazione sintetica, funzionale a una valutazione del metodo e dei criteri adottati, e degli effetti della loro traduzione nella disciplina del territorio.</p>
<p>3 La valutazione di sostenibilità territoriale e ambientale</p>	

<b>Parere di ARPA del 22/06/2012</b>	<b>Determinazioni sul parere</b>
<p>La VALSAT ha come primo obiettivo l'individuazione dei potenziali impatti del piano e delle misure volte a mitigare, ridurre o compensare eventuali criticità, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti nel QC.</p>	
<p>Il percorso delineato dall'Amministrazione Comunale è focalizzato all'individuazione di eventuali interferenze che possano limitare o pregiudicare le trasformazioni proposte, ma non approfondisce il tema degli effetti che queste trasformazioni hanno sui sistemi ambientali e territoriali, sulle infrastrutture, ecc.. Si richiama quindi la necessità di tale approfondimento venga effettuato.</p>	<p>Non è così. Il quadro conoscitivo ha inteso effettuare la ricognizione completa di tutti i sistemi ambientali e antropici sensibili all'attuazione di trasformazioni fisiche o funzionali del territorio. Eventuali lacune nell'individuazione dei sistemi da considerare che siano segnalate (come nel caso visto sopra della classificazione acustica) saranno prontamente sanate. Per ciascuna parte di territorio presa in considerazione come potenziale oggetto di trasformazione urbanistica è stata analiticamente valutata la compatibilità con i fattori limitativi o escludenti accertati dal quadro conoscitivo. La parte 3 del documento preliminare è interamente dedicata all'esposizione di questo procedimento e dei suoi esiti, come ValSAT preliminare, che ha selezionato le trasformazioni i cui effetti sui sistemi ambientali e territoriali studiati dal quadro conoscitivo sono ininfluenti o comunque compatibili. L'esito positivo di questa puntuale verifica implica che le trasformazioni conformi ai requisiti e ai vincoli accertati dal quadro conoscitivo per ciascuno dei suddetti sistemi (ambientali, infrastrutturali, culturali...) non esercitino effetti incompatibili su quel sistema. Non è quindi dato comprendere la natura e le materie dell'approfondimento richiesto. A questo proposito interessa soprattutto conoscere il parere di ARPA sul metodo di valutazione applicato, considerando che la ValSAT definitiva che accompagnerà il PSC all'adozione sarà redatta sulla traccia di questa versione preliminare, corredata dell'intera documentazione analitica e non più per campioni.</p>

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
<p>Nel documento preliminare, all'interno della VALSAT, viene riportata una sommaria verifica (paragrafo 3.3) della coerenza delle aree di previsione con i vincoli del PTCP (crinali, aree forestali, paesaggistiche e culturali, aree protette) e con i vincoli territoriali quali instabilità dei versanti, rischio idraulico, sismico, acclività ecc., non approfondendo puntualmente per ciascun ambito le eventuali limitazioni, nonché le azioni mitigative.</p>	<p>Le verifiche effettuate con la ValSAT, non sono sommarie, ma analitiche e al massimo grado. La verifica è operata sulla totalità delle 557 aree prese in considerazione quali sedi di potenziali ulteriori trasformazioni del territorio, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 aree di studio individuate dagli indirizzi espressi dalle amministrazioni comunali;</li> <li>• 146 domande di privati;</li> <li>• 395 aree già classificate edificabili dai piani regolatori vigenti ma non ancora attuate.</li> </ul> <p>Le novanta pagine che il documento preliminare dedica alla ValSAT illustrano il procedimento, con campioni, ed espongono i risultati delle conclusioni raggiunte per ciascuno dei fattori limitativi o escludenti individuati dal quadro conoscitivo.</p> <p>Se il metodo presentato dal documento preliminare sarà ritenuto conforme, la ValSAT che accompagnerà il PSC adottato includerà le parecchie centinaia di pagine necessarie a consentire la verifica puntuale di ogni singolo passaggio.</p>
<p>In relazione al tema dei campi elettromagnetici, si fa presente che le DPA si applicano sia alle linee ad alta (AT), che alle linee a media tensione (MT) aree. Anche per queste ultime va quindi verificata l'interferenza con le aree di nuova previsione, sia residenziali, che industriali. Tali interferenze andrebbero verificate anche in relazione ai siti radiotelevisivi. Infine, in riferimento a quanto riportato a pag. 248 sul rispetto AT, la legge non prevede ulteriori verifiche nel caso di nuovo edificato collocato all'esterno delle DPA.</p>	<p>Sarà presentata anche la verifica analitica di compatibilità con i siti radiotelevisivi e con il PLERT. Riguardo alle linee a media tensione e le relative cabine di trasformazione in bassa tensione, che costituiscono opere di urbanizzazione primaria indispensabili a qualsiasi nuovo insediamento, e che pertanto necessariamente vi interferiscono, la protezione di recettori sensibili può essere valutata e disposta esclusivamente nell'ambito della formazione dei piani urbanistici attuativi (PUA) o addirittura dei singoli progetti edilizi, nel caso del territorio urbanizzato. Il RUE comunque richiamerà a titolo ricognitivo le norme nazionali e regionali anche a questo proposito. A proposito delle distanze di rispetto dalle linee ad alta tensione si richiamano qui le medesime considerazioni già svolte in un precedente passaggio.</p>
<p>3.5 Gli indicatori per il Monitoraggio del PSC</p>	
<p>Si richiede di riverificare e correggere gli indicatori primari ed ambientali individuati in quanto alcuni di essi sono scarsamente significativi, come la variazione in termini di valore assoluto dell'estensione di piste ciclabili (nei territori montani forse sono in numero esiguo ed inoltre nel cap. 4.4 relativo al sistema delle infrastrutture si asserisce che si considera solamente la rete primaria per recepimento del PTCP), ed in alcuni casi impropri per il territorio in esame, come ad es. il numero di pozzi di captazione ad use idropotabile (eventualmente si parla di sorgenti) e aree ad elevato grado di vulnerabilità delle acque sotterranee (si applica alle zone pianeggianti e tendenzialmente non si modifica significativamente nel tempo essendo una caratteristica intrinseca di suoli).</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere di ARPA del 22/06/2012	Determinazioni sul parere
<p>Si richiama uno degli obiettivi della Valsat che è quello di individuare gli indicatori necessari per il monitoraggio del piano, definiti con l'obiettivo di "misurare", a partire dallo stato attuale, l'evoluzione dei fenomeni e gli effetti nel tempo delle politiche e delle azioni sul territorio, attraverso un bilancio periodico. Si richiede di delineare il percorso che in questo contesto si intende intraprendere, definendo il set indicatori, in base a quanto disponibile anche nella pianificazione sovraordinata, e le azioni da intraprendere per il loro popolamento e aggiornamento.</p>	<p>In realtà l'unico effettivo indicatore significativo dell'efficacia della pianificazione consiste nella conformità delle trasformazioni attuate alla disciplina disposta sul territorio. Spetterebbe alle politiche ambientali, infrastrutturali, sociali, economiche, culturali, che con le loro istanze hanno orientato e condizionato le scelte di pianificazione, valutarne l'efficacia nel tempo in riferimento alle proprie finalità. In sede di redazione del PSC sarà comunque adempiuto nei limiti del possibile al disposto della legge regionale.</p>
<p>4. Le determinazioni preliminari</p>	
<p>Al fine di portare a sintesi gli aspetti conoscitivi, normativi, di vincolo, di criticità e potenzialità, relativi alle trasformazioni previste nelle diverse parti del territorio, si suggerisce, già in questa fase, l'utilizzo di schede d'ambito in forma preliminare, in cui le ipotesi di sviluppo vengano strettamente legate alle criticità/potenzialità individuate dal quadro conoscitivo in relazione alla salubrità urbana, allo stato delle infrastrutture, dei servizi e della mobilità; agli obiettivi di qualità e di tutela; alle prestazioni da perseguire; alle mitigazioni e alle eventuali prescrizioni a cui si intende subordinare l'attuazione degli interventi in quell'ambito al fine di garantire la sostenibilità. Queste schede possono costituire in tal modo un raccordo tra la fase preliminare e quella successiva di redazione del PSC e del RUE, garantendo inoltre continuità anche nelle successive fasi attuative della pianificazione (POC, PUA).</p>	<p>È stato adempiuto con la <i>Disciplina degli ambiti territoriali</i> portata all'adozione.</p>
<p>5. Gli strumenti della disciplina del territorio</p>	
<p>Si ritiene necessario che venga redatta la cartografia di piano per tutti i tre comuni interessati, riportante l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio e i principali vincoli che lo caratterizzano.</p>	<p>È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere della della Soprintendenza per I beni architettonici e paesaggistici del 19/12/2011	Determinazioni sul parere
Aspetti di potenzialità e/o evidenza archeologica	
<u>Livello conoscitivo</u>	
[...]	
...risulta evidente l'opportunità della predisposizione della <i>Carta delle potenzialità archeologiche</i> , quale elaborato, facente parte integrante dei documenti di PSC, che definisca e delimiti all'interno del territorio unità omogenee dal punto di vista della consistenza dei depositi archeologici.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.
[...]	
La predisposizione della carta, da elaborare sotto la supervisione scientifica della Soprintendenza per I Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, potrà avvalersi degli studi esistenti che andranno opportunamente sistematizzati. È opportuno che le modalità di redazione dell'archivio informatizzato di base prevedano la possibilità di futuri aggiornamenti, in modo da consentire un miglioramento progressivo della capacità predittiva della carta medesima	La carta è stata redatta in conformità alle " <i>Linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio</i> " approvate con deliberazione della giunta regionale 274/2014.
<u>Livello normativo</u>	
Le normative da applicarsi alle aree omogenee individuate sulla scorta della cartografia sopra sinteticamente descritta hanno lo scopo di permettere di esercitare il più possibile il controllo a livello preventivo, ed evitare di conseguenza i casi di sospensione di lavori in corso.	Le norme sui controlli da esercitarsi nella casistica delle potenzialità accertate sono state dettagliatamente definite in collaborazione con la Soprintendenza.
[...]	
Beni immobili di interesse culturale o aventi valore testimoniale	
<u>Livello conoscitivo</u>	
È opportuno che il Piano comunale si doti di una banca dati aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/04 e/o catalogati per il loro interesse storico architettonico.	È stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione. Si vedano la relazione Il patrimonio edilizio compresa nel quadro conoscitivo, la Relazione illustrativa alla Parte 2 - Sintesi del quadro conoscitivo e alla Parte 4 - Determinazioni sulla disciplina del territorio.
Tale banca dati dovrà essere costituita in accordo con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Bologna [...]	
L'indicazione dei beni di interesse culturale dovrà il essere quanto più possibile particolareggiata ed essere articolata secondo le seguenti tre tipologie di beni:	
1 - beni tutelati con formale decreto di questo Ministero, sia di proprietà pubblica sia di proprietà privata. [...]	È stato adempiuto.
2 - beni tutelati <i>ope legis</i> per effetto del combinato disposto degli art. 10, comma 1 e art. 12. comma 1 del D.lgs. 42/2004.	Non è stato adempiuto, in relazione all'onerosità degli accertamenti e alla difficoltà di assicurare operativamente gli aggiornamenti. Sarebbe possibile, senza eccessiva laboriosità, individuare i beni <i>probabilmente</i> soggetti a tutela, ma senza garanzia assoluta di esaustività.
[...]	

Parere della della Soprintendenza per I beni architettonici e paesaggistici del 19/12/2011	Determinazioni sul parere
Il censimento dovrà essere quanto più possibile, esaustivo, ma condotto con particolare attenzione in corrispondenza delle aree soggette a maggiori previsioni di modifiche territoriali.	Non è stato adempiuto, in relazione all'onerosità degli accertamenti e alla difficoltà di assicurare operativamente gli aggiornamenti. Sarebbe possibile, senza eccessiva laboriosità, individuare i beni <i>probabilmente</i> soggetti a tutela, ma senza garanzia assoluta di esaustività.
Le <i>dichiarazioni di non interesse</i> rilasciate da questa Direzione Regionale quale esito dell'istanza di verifica ex art. 12 citato sui immobili ricadenti nell'ambito del territorio comunale, rivestono le seguenti utilità per gli estensori del Piano: [...]	Sono state recepite le dichiarazioni di non interesse relative ai seguenti edifici situati nel Comune di Prignano sulla Secchia: Ex Caserma dei Carabinieri, Ex scuole Medie, fabbricato rurale in località Casa Castellari, Terreni ed immobili adiacenti la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo in località Sassomorello, Municipio.
3 - beni di interesse testimoniale, comprensivi dei beni che ad esempio per le loro caratteristiche storiche o tipologiche o di tecnologia edilizia o di connotazione del tessuto urbano del contesto, paesaggistico, e/o delle rispettive aree libere o vegetate di pertinenza, possono costituire elementi di rilevanza testimoniale per la memoria locale. e per i quali è opportuno prevedere una tutela a livello di pianificazione urbanistica. [...]	É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione. Si vedano la relazione Il patrimonio edilizio compresa nel quadro conoscitivo, la Relazione illustrativa alla Parte 2 - Sintesi del quadro conoscitivo e alla Parte 4 - Determinazioni sulla disciplina del territorio.
Le informazioni relative alle tre categorie di beni sopra richiamate, da riportare negli elaborati di PSC e strutturate in modo da garantire una opportuna flessibilità, per eventuali aggiornamenti, dovranno essere complete di:	É stato adempiuto.
· corretta denominazione e localizzazione (completa di località/frazione e indirizzo e di numeri di foglio e particella catastale);	É stato adempiuto.
· estremi del/dei formali provvedimenti di tutela (comprensivo di data del decreto) o dell'articolo di legge di riferimento per i beni che sono tutelati <i>ope legis</i> e indicazioni degli eventuali altri livelli di tutela (presenza di tutela paesaggistica e/o archeologica);	?
· estratto di mappa catastale a scala adeguata, atto a restituire l'esatta perimetrazione dei beni;	É stata appositamente sviluppata un'applicazione informatica di visualizzazione dei beni sulla cartografia catastale, delle immagini fotografiche e dei relativi dati della schedatura.
· almeno una fotografia dello stato attuale;	É stato adempiuto. Si veda sopra.
· trattandosi di materia in continua evoluzione, segnalare la data della campagna di rilevazione.	É stato adempiuto.
[...]	
<u>Livello normativo</u>	
[...]	
Nella normativa riferita ai beni di cui ai punti 1) e 2) occorrerà fare riferimento all'obbligo di istanza di autorizzazione preventiva agli interventi, di cui l D.lgs. 42/2004 s.m i., art. 21.	
[...]	

Parere della della Soprintendenza per I beni architettonici e paesaggistici del 19/12/2011	Determinazioni sul parere
<p>Per l'alta incidenza, anche in termini di qualità del paesaggio. altrettanto importante sarà la definizione. sempre a livello di Regolamento Edilizio, del tema del colore dei fabbricati, tenuto conto sia di quanto indicato dall'art. 144 del D.lgs. 42/2004 s.m.i per le aree specificamente tutelate. sia. in genere, delle caratteristiche dei singoli contesti, nello spirito della Convenzione Europea del Paesaggio. Anche sul tema del colore, qui comprendendo Sia gli aspetti tonali sia quelli costitutivi del materiale impiegato (preferibilmente calce o silicati) e delle modalità di stesura, attraverso l'articolazione della normativa andranno evitati quegli effetti dissonanti con il paesaggio, sia urbano sia degli spazi aperti, ed in contrasto con la tradizione Identitaria dei luoghi, che vanno sempre più a costituire degrado diffuso sul territorio, e possibilmente, andranno programmate e/o incentivate future azioni di ripristino compatibili con i caratteri del contesto.</p>	<p>È stato adempiuto. Si vedano le norme del RUE.</p>
Aspetti paesaggistici	
<u>Livello conoscitivo</u>	
<p>L'analisi del territorio dovrà scendere di scala rispetto agli studi del PTCP [...] e contestualmente essere approfondita da punto di vista qualitativo, con particolare riferimento al paesaggio, secondo le definizioni di cui al D.lgs. 42/2004 s.m.i., art. 131, comma 1, e della Convenzione Europea del Paesaggio, ivi compreso il paesaggio agrario.</p>	<p>È stato adempiuto. Si veda la relazione // <i>paesaggio</i>, parte del quadro conoscitivo.</p>
<p>Dalle macroaree individuate a livello di PTCP provinciale si dovrà, pervenire ad unità minime a scala comunale, ciascuna identificata da una chiara individuazione dei valori, delle vulnerabilità / criticità (anche in considerazione del carico antropico già esistente, statisticamente sopra la media) e degli obiettivi individuati per gli ambiti medesimi, tenuto conto di quanto stabilito per la pianificazione paesaggistica di cui all'art. 135 del D. Lgs 42/2004 s.m.i, a partire dal quale sia possibile impostare azioni di pianificazione coerenti con le indicazioni contenute dalla Convenzione Europea del paesaggio.</p>	<p>È stato adempiuto.</p>
<p>Fra gli strumenti conoscitivi cui questa Direzione riconosce un'efficacia multilivello si indica anche la predisposizione di una carta strutturale dei punti di vista, statici e dinamici di fruizione pubblica del paesaggio, differenziata per la visione in modalità veloce e per la visione in modalità lenta.</p>	<p>È stato adempiuto. Si veda la relazione // <i>paesaggio</i>, parte del quadro conoscitivo.</p>
<u>Livello previsionale, comprensivo degli aspetti di tutela e di valorizzazione.</u>	
<p>[...] si segnala l'opportunità che le previsioni di piano siano il quanto più possibile conformi a quanto prescritto dal D.lgs. 42/2004 s.m.i, art. 135, comma 1.</p>	
<p>In tema di percorsi ciclopedonali si coglie l'occasione per segnalare la necessità di una attenta previsione, finalizzata a renderli effettivamente protetti e indipendenti dalla sede carrabile [...].</p>	<p>Questi aspetti trascendono le funzioni e le possibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica.</p>
<u>Livello normativo</u>	
<p>A. livello di norme di piano da redigersi, si rileva la necessità che in esse venga richiamato quanto segue:</p>	

Parere della della Soprintendenza per I beni architettonici e paesaggistici del 19/12/2011	Determinazioni sul parere
<p>· nei casi di immobili o aree sottoposti a vincolo, sia esso espresso sia esso <i>ope legis</i>, sono fatte salve le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui al D.lgs. 42/2004 s.m.i., secondo quanto stabilito dal D.P.R. 233/2001;</p>	<p>É stato adempiuto. Si vedano le norme del RUE.</p>
<p>· la documentazione progettuale, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, deve essere comprensiva della relazione paesaggistica secondo quanto disposto da D.P.C M. del 12 dicembre 2005 e dal relativo allegato, illustrativo delle finalità, criteri di redazione e contenuti.</p>	<p>É stato adempiuto. Si vedano le norme del RUE.</p>
<p>Inoltre, considerato che - in base al carattere non conformativo del PSC [...] ed alla separazione fra i contenuti strutturali e quelli operativi del Piano- il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che nel PSC stesso venga inserita una norma specifica che preveda il coinvolgimento preventivo della Soprintendenza competente per materia e per territorio in tutti i casi di accordi, intese, concertazioni (ivi comprese quelle di cui alla L. 308/2004, art. 1. commi 21, 22, 23, 24, così come anche nei casi di lavori pubblici eseguiti in modalità di Project Financing) che prevedano nella loro applicazione il coinvolgimento in maniera diretta o indiretta di beni od aree tutelate ai sensi del D.lgs. 42/2004 s.m.i. Tale buona norma procedimentale, improntata a criteri di trasparenza e derivante dall'esperienza maturata dagli Uffici di questo Ministero in materia, ha l'obiettivo in ultima analisi di non generare aspettative non reali e quindi, di conseguenza, di evitare danni economici agli operatori coinvolti.</p>	<p>É stato adempiuto. Si vedano le norme del RUE.</p>

Parere della della Soprintendenza per I Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna del 20/07/2012	Determinazioni sul parere
<p>...questa Soprintendenza, nel rammentare che tra gli obiettivi del PSC è compresa la tutela dell'identità culturale del territorio interessato (art. 28 L.R. 20/2000 e s.m.i.), intende rilevare che tra gli adempimenti della pianificazione strutturale comunale rientra la redazione della Carta delle Potenzialità Archeologiche (artt. 35 e 38 delle Norme di Attuazione del PTCP), secondo le linee guida elaborate a seguito di apposito protocollo d'intesa tra questa Soprintendenza e la Provincia di Modena (Appendice n. 5 alla Relazione Generale del PTCP).</p>	<p>La carta è stata redatta in conformità alle "Linee guida per l'elaborazione della carta delle potenzialità archeologiche del territorio" approvate con deliberazione della giunta regionale 274/2014.</p>
<p>Si ribadisce la necessità di un simile strumento ai fini dell'efficacia della pianificazione territoriale, poiché esso consente di correlare le esigenze della tutela con la programmazione di aree di espansione urbanistica e infrastrutturale, nelle quali prevedere la realizzazione di opere pubbliche o private previa verifica e/o scavo delle eventuali presenze archeologiche.</p>	<p>É stato adempiuto negli elementi costitutivi portati all'adozione.</p>

Parere di HERA	Determinazioni sul parere
----------------	---------------------------

<b>Parere di HERA</b>	<b>Determinazioni sul parere</b>
<p>Hera ha fornito un prospetto di valutazione delle <i>aree di studio</i> che sono state considerate candidabili a nuovi insediamenti in sede di formulazione degli indirizzi, in ordine alle potenzialità delle reti di fognatura e di distribuzione di acqua potabile e metano e alle condizioni da riscriversi nel caso di conferimento delle destinazioni urbanistiche ipotizzate.</p>	<p>Le valutazioni sono entrate nel processo decisionale sulla praticabilità e sostenibilità anche economica delle trasformazioni urbanistiche ipotizzate sulle <i>aree di studio</i>. Le prescrizioni sono state inserite nelle schede della Disciplina degli ambiti territoriali nei pochi casi di nuovi insediamenti disposti dal PSC.</p>

## 6.5 La conformità alla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”,

Di seguito viene analizzata la conformità, rispetto alle linee guida date dalla pubblicazione *Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna*, Bologna 2019.

Dal complesso di 232 azioni per l'adattamento e per la mitigazione indicate da tale documento, un'attenta analisi ha selezionato quelle che rientrano nella responsabilità e nell'ambito di poteri della disciplina urbanistica del territorio. Qui sono riportate quelle che hanno influenza sulle determinazioni da assumere con la pianificazione, mentre sono omesse quelle che stabiliscono requisiti degli strumenti. Queste ultime sono comunque considerate nella verifica di conformità compresa nella ValSAT.

Relativamente ai rischi considerati da tale documento, un'accurata analisi non ha identificato azioni rientranti nelle competenze e poteri della disciplina urbanistica ( si veda la Parte 3 della Relazione illustrativa, sezione 2.81).

<b>Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna</b>	<b>Determinazioni assunte</b>
Incentivare la stesura di Strategie e di Piani di adattamento urbani come piani autonomi o, preferibilmente, come parte di strumenti urbanistici e di governo del territorio esistenti	La ridotta dimensione dei centri abitati in questi territori non è tale da richiedere piani di adattamento urbani aggiuntivi alle misure di prevenzione degli effetti dei cambiamenti climatici aggiuntivi a quelli disposti dal PTCP e piani di settore già operanti.
Introdurre le considerazioni sul cambiamento climatico nei processi di VIA e VAS, per fornire elementi di riferimento ad eventuali opere di adattamento	Conforme.
Introdurre le considerazioni sul cambiamento climatico nei processi di Valutazione d' Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, attraverso l'incorporazione di nuovi criteri e prescrizioni (cfr. Scheda Territorio, frane, alluvioni, degrado dei suoli	Conforme.
Maggiore integrazione del patrimonio culturale con la Pianificazione territoriale e paesaggistica	Conforme.
Governare i possibili conflitti tra alcune FER e altri comparti ambientali sviluppando una maggiore sinergia con le altre pianificazioni settoriali	Il solo caso di conflitto riscontrato riguarda l'installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture nei centri storici e su costruzioni di interesse o di pregio, ritenuti incompatibili dalle norme del PUG.

**Sommario**

---

<b>6</b>	<b><i>Le verifiche di conformità</i></b>	<b>484</b>
6.1	La conformità alla legge regionale 24/2017	552
6.2	La conformità al PTCP	564
6.3	La conformità al Piano programma energetico	615
6.4	La conformità ai pareri della conferenza di pianificazione	618
6.5	La conformità alla “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-Romagna”,	658